



SERVIZIO IDRICO Lamentato: il mancato versamento da parte dei Comuni

Sorical: «Difficoltà ma contingenti»

I commissari intervengono sul mancato pagamento dello stipendio di gennaio

di GIACINTO CARVELLI

Il servizio idrico integrato calabrese è in un periodo delicato, alle prese con prospettive mai concretizzate e, soprattutto, con una partita tra debiti e crediti che proprio non ne vuol sapere di regolarizzarsi.

In tutto questo, non aiuta certo la situazione di contrasto tra i sindacati, con Cgil e Uil che incalzano la Sorical a tener fede ai propri impegni, in termini di servizi e del personale, e la Cisl, che, invece, è più comprensiva, mettendo in evidenza le difficoltà che la società sta affrontando.

L'ultimo terreno di scontro, tra i sindacati, il ritardo dei pagamenti degli stipendi ai lavoratori da parte di Sorical. Per tale motivo, le segreterie regionali Calabria di Filitem Cgil e Uiltec Uil che hanno promosso il prossimo 7 febbraio a partire dalle 11 presso i cancelli della sede direzionale di Sorical in viale Europa a Germaneto per «accendere i riflettori su una delle vertenzialità più importanti e preoccupante che il nuovo presidente Jole Santelli dovrà tempestivamente affrontare con tutta la sua squadra».

La risposta della segreteria regionale della Femca Cisl non si è fatto attendere e stigmatizza il comportamento di chi «purtroppo ritiene che gli attuali problemi cronici che affliggono il settore possano essere risolti attraverso l'utilizzo strumentale dei bisogni e delle difficoltà dei lavoratori per fini politici propagandistici».

Ed ai sindacati «critici» rispondono anche i commissari della stessa Sorical, che il primis evidenziano come «il ritardo, al momento di soli tre giorni, del pagamento dello stipendio di gennaio dei lavoratori della Sorical è dovuto principalmente alla chiusura delle tesorerie di molti Comuni e al conseguente mancato incasso



La sede di Sorical

dalle fatture emesse».

Hanno, poi, aggiunto che si tratta di un «problema congiunturale legato a fattori esterni alla Sorical a cui si sta trovando una soluzione» che gli stessi commissari avevano informato i dipendenti, attraverso la Rsu aziendale. E la società regionale che eroga l'acqua, chiama in causa, principalmente, i Comuni, che, non versando le quote dovute a Sorical, l'hanno fatta andare, da tempo, in una condizione di sofferenza economica.

Basta pensare, solo per fare qualche esempio, che Congesi, il consorzio di 10 comuni che gestisce il servizio idrico per la provincia di Crotona, ha un debito con Sorical di 13 milioni di euro. In passato, con la precedente società pitagorica, la Soakro, poi fallita, la Sorical vantava crediti per 35 milioni di euro. Stessi crediti che la società vantava, a Lamezia Terme, con la Multiservizi, anch'essa fallita. C'è, poi, il debito di 10 milioni da parte del comune di Cosenza e solo sei, si fa per dire, da quello di Reggio Calabria.

In totale circa 40 milioni, con le

quali Sorical potrebbe risolvere i problemi attuali. Da sottolineare che, per alcuni esperti, questa situazione di morosità si è creata per il fatto che Sorical è una delle poche società che eroga servizi, che non incassa direttamente le bollette dei cittadini, che, invece, vanno a finire nelle casse comunali. La stessa società regionale, poi, di recente ha inviato ai comuni dei solleciti di pagamento anche per interrompere la prescrizione.

Per la Sorical, «a fronte dell'insapere delle difficoltà dei Comuni a pagare con regolarità le forniture di acqua potabile, il management, nel 2019, ha attivato una serie di misure atte ad attenuare le tensioni finanziarie in essere e chiudere l'esercizio in positivo». E non avere regolarmente gli incassi dovuti, porta alla conseguenza che non riesce a «coprire i propri costi gestionali e saldare i propri debiti pregressi».

La circostanza dell'aumento del numero dei Comuni in dissesto finanziario degli ultimi anni, non ha certo aiutato. Da ciò, l'avvio di «una procedura di modifica

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» prevista dalla Legge fallimentare «che aveva sottoscritto con i propri creditori alla fine del 2014».

Tale modifica è efficace da pochi mesi e così come concordato con i creditori, a fine anno, la società ha proceduto a saldare il debito scaduto pari a circa 40 milioni di euro».

Gli stessi liquidatori, poi, evidenziano anche che «nei giorni scorsi, l'assemblea dei soci, ha approvato i bilanci 2017 e 2018 ed il 2019 è stato un anno cruciale per garantire la continuità gestionale della società segnata con il regolare pagamento di tutte le spettanze dei dipendenti». A ciò si aggiungano ulteriori operazioni finanziarie per aumentare la liquidità di cassa «e riportare in tempi ragionevoli, il pagamento dei debiti commerciali verso le imprese contrattualizzate per la manutenzione degli impianti».

La Sorical aveva qualche disponibilità in cassa, ma sono state prioritariamente servite per «garantire il pagamento delle forniture di energia elettrica per evitare contenziosi e il regime di «salvaguardia», che comporterebbe l'aggravio di costi non sostenibili per la società».

Annunciano, poi, che il pagamento dello stipendio di gennaio sarà pagato nei prossimi giorni, «non appena la società, che non ha alcun accesso al credito e quindi non può ricorrere ad anticipazioni bancarie, avrà disponibilità di cassa».

Infine, ai sindacati fanno notare che Sorical ha saldato gli stipendi sempre nella prima decade del mese successivo, e solo per la sensibilità verso i dipendenti e la contestuale disponibilità finanziaria, negli ultimi anni si è proceduto all'erogazione entro il mese corrente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDONI Nel 2020 Sono 45 i morti Uno in Calabria

CATANZARO - Sono stati 45, nel primo mese del 2020, i pedoni morti sulle strade del Paese: 26 uomini e 19 donne. Di questi 31 cittadini italiani e 14 stranieri. I più giovani a perdere la vita sono stati due 21enni tedeschi - tra i sette deceduti nell'incidente di Lutago in valle Aurina, nel Bolzano, ad inizio gennaio - mentre il più anziano è risultato essere un 89enne di Roma. A mettere in fila i numeri è l'Assaps, l'Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale che presenta il nuovo Osservatorio Pedoni e che ha raccolto i dati tra i referenti dell'associazione sul territorio e dai mass-media in attesa di quelli ufficiali di Aci-Istat e che tengono conto dei decessi avvenuti entro trenta giorni dall'incidente.

La regione in cui si è avuto il più alto numero di pedoni deceduti è il Lazio con 10, di cui 4 a Roma città, poi la Provincia Autonoma di Bolzano con 7, Marche e Toscana con 4, Veneto ed Emilia-Romagna con 3, Sardegna, Piemonte e Puglia con 2, mentre si è registrato un unico decesso in Lombardia, Molise, Liguria, Calabria, Umbria, Sicilia, Basilicata e Campania.

SIDERNO

Assolto per gli omicidi, l'avvocato di Cosimmo chiede la revisione del processo per mafia

SIDERNO - «Dopo l'assoluzione di Cosimmo Comisso come mandante degli omicidi, riteniamo sia logico accogliere anche l'istanza di revisione del processo che lo ha visto condannato per associazione mafiosa». A dirlo all'Adn Kronos è l'avvocato Francesco Comisso, difensore (insieme al collega Sandro Furiaro) del presunto «boss dei due mondi» Cosimmo Comisso, assolto dalla Cassazione, dopo un processo di revisione e 26 anni di carcere, dall'accusa di essere stato il mandante di 4 omicidi e 2 tentati omicidi.

Ma per capire come si è giunti all'assoluzione del presunto boss, e alla possibilità di riformare anche la condanna per associazione mafiosa, occorre seguire il racconto che il legale di Cosimmo Comisso, originario di Siderno, fa all'Adn Kronos. «Cosimmo Comisso - afferma l'avvocato - viene arrestato nel gennaio del 1993 e accusato di associazione mafiosa e di essere il mandante di 23 omicidi e 15 tentati omicidi. In carcere, a parlarne gli esponenti della cosca Comisso, finiscono anche i rivali della cosca Costa. Fra le due

«famiglie» era in corso una vera e propria faida. Gli inquirenti individuano in Cosimmo Comisso il capocosa dell'omonima 'ndrina, mentre all'interno della cosca rivale indicano come capo Costa (poi divenuto collaboratore di giustizia). Per Cosimmo Comisso, dunque, vengono avviati due processi paralleli, uno per gli omicidi e l'altro per l'associazione mafiosa».

Processi, spiega il legale, «che camminano parallelamente, ed entrambi presieduti dallo stesso giudice. Il primo grado del processo per associazione mafiosa si conclude nell'aprile del 1996 con la condanna del presunto boss, inflitta dal Tribunale di Locris, a 15 anni di carcere, mentre ad agosto si chiude il primo grado del processo sugli omicidi, e Cosimmo Comisso viene condannato dalla Corte d'Assise di Locris all'ergastolo perché considerato capo, quindi sicuro mandante, ma non di tutti gli omicidi, solo di quattro omicidi e due tentati omicidi, e assolto per tutti gli altri».

Il processo di appello, continua il legale, «dopo due anni di udien-

ze, finisce nel 2017 con la condanna di Comisso all'ergastolo, ma la Cassazione, presso cui ricorriamo, annulla la sentenza con rinvio presso la Corte di Appello di Napoli, che nel gennaio del 2019 assolve Comisso. Sentenza ora confermata dalla Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Napoli». Dunque oggi Comisso, aggiunge l'avvocato, «è stato assolto perché, non essendo dimostrato che era il capocosa, poteva non sapere di quegli omicidi. Quanto al processo per associazione mafiosa, è pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro la nostra richiesta di revisione. E alla luce della sentenza della Cassazione, non escludiamo di ottenerla».

Dunque, «Cosimmo Comisso si è fatto 26 anni di carcere, 9 dei quali imputabili alla condanna per associazione mafiosa e 17 per gli omicidi, per i quali adesso è stato assolto. E adesso vedremo cosa accadrà alla Corte d'Appello di Catanzaro, visto che il presunto boss è stato condannato per associazione mafiosa in quanto ca-



Cosimmo Comisso

po della cosca, e che lui non lo sia, ormai è un dato definitivo. Se poi si riterrà che comunque, anche se non in qualità di capo, fa parte del sodalizio, va però tenuto presente che lui si è difeso per quel capo di imputazione, in quanto capocosa. Ricordo, infine, che Cosimmo Comisso è stato libero dal gennaio del 2019 fino al dicembre scorso, quando è scattato un nuovo mandato di cattura perché un

collaboratore di giustizia del clan dei Casalesi lo ha accusato di essere stato a capo della cosca anche dal carcere. In realtà, Cosimmo Comisso si informava continuamente sulle sorti della cosca, sui processi in corso, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ecc, e meno male che si è tenuto informato, altrimenti mai sarebbe venuto a conoscenza dei fatti che lo scagionavano».

Il sindaco di Reggio sposa l'idea di un referendum per un'unica grande Città metropolitana con Messina

Lo Stretto pensa da... Regione

Falcomatà accende il confronto: è il momento di sondare l'ipotesi tra i cittadini
«Pronti a guidare il processo coinvolgendo forze produttive, sindacali e politiche»

Giuseppe Lo Re

REGGIO CALABRIA

La proposta l'hanno buttata lì, una sera al teatro Cilea, due reggini entrambi docenti all'Università di Messina, Tonino Perna (che nella città peloritana è stato anche assessore comunale nella giunta guidata da Renato Accorinti) e Daniele Castrizio. Ma se il primo "sponsor" di quella che oggi è soltanto «un'idea» diventa il sindaco di Reggio, ecco che il dibattito su un referendum popolare «per sondare tra i cittadini l'ipotesi della creazione di un'unica grande Città metropolitana dello Stretto» non può che essere destinato a decollare, a maggior ragione se Reggio si prepara a una lunga campagna elettorale per le amministrative della prossima primavera.

Perna e Castrizio ritengono che i tempi siano maturi, quantomeno per parlarne seriamente. «È un'idea da valutare con vivo interesse quella lanciata da due eminenti intellettuali della nostra città», osserva prontamente Giuseppe Falcomatà. Il sindaco di Reggio affida il suo intervento a una lunga e articolata nota ufficiale della Città metropolitana: «In questi anni, grazie all'impegno messo in campo dalle amministrazioni territoriali di Reggio e Messina, sono stati avviati decisi passi in avanti in questa direzione. Ma adesso è giunto il momento di avviare, con coraggio, una fase operativa, attraverso una spinta univoca che coinvolga le due comunità territoriali con l'obiettivo di creare un'unica entità geopoliti-



Lo Stretto il centro di Reggio e, in lontananza, la costa messinese


ca, con una visione strategica capace di mettere insieme risorse e peculiarità comuni di un'area caratterizzata storicamente da innumerevoli affinità e poche differenze».

L'interesse, quantomeno, sulla sponda reggina, c'è tutto. «Condivido la visione proposta - incalza Falcomatà - Reggio Calabria e Messina da sempre sono caratterizzate da un percorso contiguo e la loro unione andrebbe a generare un interesse superiore nelle dinamiche di governance del territorio, ricostituendo definitivamente quel ruolo baricentrico che lo Stretto, crocevia strategico nell'alveo del Me-

diterraneo e punto di incontro ideale tra i Paesi che su di esso si affacciano, ha assunto storicamente. D'altronde lo status di Città metropolitana, per i territori di Reggio Calabria e Messina, va inserito proprio in questa dinamica, nella prospettiva di una progressiva



«Va avviata con coraggio la fase operativa per un'unica entità geopolitica»
Giuseppe Falcomatà



Tonino Perna



Daniele Castrizio

autonomia territoriale, rispetto al ruolo tradizionale delle Regioni, che potesse sfociare nel tempo in un dialogo sempre più serrato, in tutti gli ambiti, tra le due sponde dello Stretto. E nei giorni in cui in Europa si consuma lo strappo definitivo della Brexit, convinti che il compito di una classe politica lungimirante sia quello di unire e non di dividere, di aggregare ed alimentare le energie positive e non di soffiare sui venti della chiusura e della divisione, non possiamo che dar seguito a questo percorso».

«In questo senso - prosegue il sindaco di Reggio - abbiamo lavorato in

questi anni, dialogando in maniera abbastanza proficua con le istituzioni messinesi, per dar vita ad un sistema di trasporti che valorizzasse l'idea dell'attraversamento nell'ottica della continuità territoriale. Un percorso che adesso va completato e messo in opera, nell'ottica di un sistema di governance unica e partecipata che possa valorizzare peculiarità culturali, naturalistiche, commerciali, accademiche e naturalmente turistiche, coinvolgendo, oltre le due città capoluogo, poli di interesse molto rinomati come Taormina, le isole Eolie, Scilla e il Parco Nazionale dell'Aspromonte. Spero quindi che l'idea lanciata dai due docenti reggini possa trovare "sponda" tra i colleghi dell'altra sponda dello Stretto. È indubbio infatti che l'Università, con le due brillanti espressioni degli Atenei di Reggio Calabria e Messina, possa rivestire un ruolo centrale in questo processo, costituendo il motore pulsante del percorso avviato e stimolando la politica e le istituzioni a relazionarsi in maniera sempre più concreta e programmatica. Da parte sua la Città metropolitana di Reggio si candida a guidare questo processo, coinvolgendo oltre agli Atenei anche le forze produttive del territorio, le associazioni, le imprese, le forze sindacali e politiche, ma soprattutto la cittadinanza che avrà la possibilità di esprimersi attraverso il referendum. Oggi più che mai è necessario socializzare questo obiettivo, affinché sia realmente condiviso dalle comunità e proceda spedito verso il traguardo auspicato».

© RIPRODUZIONE ESCLUSIVA

La Corte Ue «riboccia» i subappalti italiani: no all'esclusione automatica per carenze dei subaffidatari


Mauro Salerno

Di fronte alla contestazione di un'irregolarità di un subaffidatario l'impresa principale deve avere la possibilità di difendersi e rimediare

Arriva una nuova bocciatura del codice appalti da parte della Corte Ue. Nel mirino dei giudici europei tornano ancora una volta le regole sui subappalti. Questa volta non si tratta di stroncare - come è stato fatto più volte - i limiti percentuali ai subaffidamenti ma di valutare la legittimità della clausola che impone di escludere dalla gara un concorrente, per la mancanza di un requisito richiesto a un suo subappaltatore. Per la Corte (sentenza n. C-395/12, pubblicata ieri) la norma che in questi casi che prevede l'esclusione automatica di tutta la

compagine, senza che all'impresa principale sia data la possibilità di difendersi e provare la propria affidabilità (anche solo sostituendo il subappaltatore), non è legittima perché contrasta con il principio generale di proporzionalità del diritto europeo, che impone di commisurare le azioni e le sanzioni agli obiettivi perseguiti dalle norme.

A chiamare in causa la Corte Ue è stato il Tar Lazio. La sentenza riguarda un ricorso presentato da Tim contro l'esclusione da una gara Consip bandita nel 2016. Nel corso della procedura di selezione, uno dei subappaltatori indicati nella terna fornita da Tim è risultato non in regola con le norme sull'accesso al lavoro dei disabili. Consip ha quindi disposto l'esclusione dalla procedura di Tim, in applicazione del codice appalti (articolo 80, comma 5). Di qui il ricorso e l'approdo di fronte ai giudici europei, chiamati dal Tar a valutare la compatibilità della norma del codice con le direttive europee.



No al cartellino rosso automatico

Con la sentenza di ieri, la Corte ha prima di tutto chiarito che il diritto dell'Unione non impedisce che una normativa nazionale, come quella italiana, possa prevedere l'esclusione o addirittura l'obbligo di escludere l'impresa offerente qualora a carico di uno dei subappaltatori menzionati nell'offerta venga constatato un motivo per farlo. Tuttavia, i giudici sottolineano che, alla luce del principio di proporzionalità, è illegittimo qualsiasi automatismo in questo processo, senza dare all'impresa la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di una violazione.

Nel corso del dibattimento, Tim aveva contestato che «la constatazione di un motivo di esclusione riguardo ad un subappaltatore» potesse «condurre all'applicazione di una sanzione più grave della sostituzione dello stesso subappaltatore». Anche perché la società avrebbe potuto comunque avvalersi «degli altri due subappaltatori in relazione ai quali non era stata riscontrata alcuna causa di esclusione, tenendo peraltro presente che il ricorso al subappalto non era indispensabile per eseguire l'appalto, dato che Tim era in possesso di tutti i requisiti necessari per eseguire, da sola, le prestazioni in questione».

Da un punto di vista strettamente procedurale, i giudici non contestano che «l'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l'obbligo, di escludere l'operatore economico che ha presentato l'offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell'offerta di tale operatore venga constatata una violazione degli obblighi» normativi. Ma nel farlo «le amministrazioni aggiudicatrici devono prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità, prendendo segnatamente in considerazione il carattere lieve delle irregolarità commesse o il ripetersi di irregolarità lievi». «Tale attenzione - continua la sentenza - deve essere ancor più elevata qualora l'esclusione prevista dalla normativa nazionale colpisca l'operatore economico che ha presentato l'offerta per una violazione commessa non da lui direttamente, bensì da un soggetto estraneo alla sua impresa, per il controllo del quale detto operatore può non disporre di tutta l'autorità richiesta e di tutti i mezzi necessari».

Il problema è che la norma del codice messa sotto esame dal Tar e dalla Corte Ue non consente tali valutazioni. E anzi prevede l'esclusione automatica dell'impresa anche per una violazione commessa da un subappaltatore. Per questo, dicono i giudici europei, la



norma è incompatibile con le direttive Ue e va bocciata.

Attualità della norma sospesa dallo sblocca-cantieri

Per completare il quadro va detto che la decisione della Corte europea riguarda norme in questo momento non operative. Non che siano state cancellate. Fanno però parte di quel pacchetto di regole del codice appalti «congelate» fino al 31 dicembre 2020 dal decreto sblocca-cantieri (Dl 32/2019). Tra le misure sospese rientrano infatti sia l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori con l'offerta che quello di eseguire in sede di gara le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei subappaltatori. Lungi dal ridimensionare la portata della decisione dei giudici europei, questo aspetto accresce invece l'importanza della decisione, tracciando la strada che il Governo dovrà seguire quando tra pochi mesi (se non prima) sarà costretto a rimettere mano alla questione.

Discrezionalità delle stazioni appaltanti

C'è un altro punto che la sentenza della Corte Ue impone di non sottovalutare. In fondo, la pronuncia costituisce l'ennesimo richiamo all'esercizio della discrezionalità (consapevole) delle stazioni appaltanti. Una questione che in Italia viene affrontata solo sotto gli input spediti dalle istituzioni europee e che per questo in passato ha generato e tuttora rischia di generare continui ottovolanti normativi. Fenomeni come lo «sciopero della firma» o la marcia indietro sulla soft law dell'Anac insegnano che, al di là delle dichiarazioni di principio, le stazioni appaltanti italiane - soprattutto quelle di minori dimensioni e competenze - in un settore ad alto tasso di litigiosità come gli appalti chiedono proprio automatismi e "salvacondotti" più che responsabilità.

Subappalti nel mirino

Non è la prima volta che l'Europa si occupa dei subappalti italiani. La sentenza di ieri si aggiunge alla lettera di messa in mora sul codice inviata dalla Commissione europea un anno fa alle altre sentenze con cui gli stessi giudici hanno già bocciato la previsione di un tetto generale al subappalto (40% fino al 31 dicembre 2020) e la norma che fissa al 20% il limite massimo di ribasso dei prezzi di aggiudicazione che l'appaltatore può praticare nei confronti dei propri subappaltatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Autostrada Ragusa-Catania, il flop della finanza privata. Dopo 18 anni ora ci vuole provare la Sicilia

Da opera strategica in Pf a opera pubblica "pura". Il nuovo traguardo: entro febbraio ok del Cipe, poi appalto della Regione, con poteri commissariali. Costo finale: 900 milioni

Dopo 18 anni, la "mitica" autostrada Ragusa-Catania - circa 80 chilometri "veloci" tra le due città siciliane - potrebbe essere vicina al punto di svolta. Non significa che si aprono i cantieri, perché per quelli ci vorranno almeno altri due anni. La novità sta nella prossima approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe - entro febbraio, secondo indiscrezioni - e poi, se va in porto l'accordo cui stanno lavorando in questi giorni il Mit, il ministro per il Sud e La Regione Sicilia, l'attuazione dell'opera da parte del presidente dell'Isola, Nello

Musumeci, in qualità di commissario nominato dal governo. Mentre vanno avanti le riunioni tecniche per prendere le ultime decisioni e definire gli accordi, il decreto Milleproroghe assicura la copertura normativa (resa necessaria a seguito dei rilievi dell'Anac) per sbloccare il passaggio di mano del progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato redatto dalla Sarc, la concessionaria che fa capo a Vito Bonsignore, storico sodale di Giulio Andreotti, politico e imprenditore nei settori delle autostrade e delle banche. L'intesa prevede la cessione del progetto allo Stato, e in particolare all'Anas, che sta già comunque conducendo gli approfondimenti tecnici sul definitivo. L'accordo con la Sarc di Bonsignore, che deve ancora essere perfezionato, prevede, secondo indiscrezioni, un corrispettivo di circa 40 milioni di euro. «Il costo di acquisizione del progetto - si limita a commentare l'Anas - sarà in linea con quanto indicato da Anac e dalle norme contenute nel decreto Milleproroghe».



Diciotto anni, e l'opera è ancora sulla carta

L'Autostrada Ragusa-Catania "nasce" nel dicembre 2001, quando viene inclusa tra le opere della legge obiettivo. Ma il "panzer" delle infrastrutture lanciato dal terzo governo Berlusconi (ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi) non riesce a "mettere a terra" l'opera perché il project financing che nel frattempo prendeva corpo non sta in piedi: il pedaggio ottimale per la remunerazione risulta stratosferico e insostenibile per gli utilizzatori. Tocca alla Ragioneria dello Stato, nel 2018, seppellire l'ipotesi della finanza di progetto. Non resta che tornare a "Pantalone". Ma è solo il primo agosto scorso che il Cipe, con la delibera n.58/2019 pubblicata sulla Gazzetta del 29 gennaio scorso) approva il cambio di "modello", da Pf ad appalto pubblico. Per realizzare l'opera il governo individua il soggetto pubblico destinato ad acquisire il progetto elaborato da Sarc: l'Anas. Una volta però che l'Anas avrà raccolto il testimone dalla Sarc (progetto definitivo ma anche attuazione degli espropri e altre attività propedeutiche), non è detto che sarà la società del gruppo Fs a portare avanti l'opera perché, come si diceva, la Sicilia chiede di bypassare l'Anas e agire direttamente. Peraltro, come spiega la stessa delibera Cipe n.58, l'attuazione Anas prevede una necessaria rimodulazione del Contratto di programma Anas 2016-2020, dove infatti l'opera non figura.

L'accordo Stato-Regione Sicilia per un commissario di governo

«Abbiamo chiesto allo Stato che sia la Regione Sicilia e non l'Anas ad attuare l'opera», spiega l'assessore alle Infrastrutture della Regione Sicilia Marco Falcone. Come è noto, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, imputa all'Anas, innumerevoli ritardi e inefficienze nella gestione ordinaria e straordinaria della rete stradale dell'Isola. La Sicilia ha pertanto un'idea diversa dalla soluzione Anas. L'idea passa per un accordo "economico-istituzionale" con lo Stato. Quale? Lo spiega sempre l'assessore Falcone: «Abbiamo chiesto che sia il presidente della Regione Siciliana ad attuare l'opera in qualità di commissario di governo. In cambio, la Regione anticipa 387 milioni di euro necessari all'appalto». Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai 217 milioni di euro che la Regione Sicilia stanziava a fondo perduto come contributo alla realizzazione. Altri 150 milioni li mette lo Stato. I 387 milioni, invece, dovrebbero essere restituiti alla Regione attraverso la reintegrazione di altri definanziamenti attuati dallo Stato su altre poste. «Questa del commissario è una *conditio sine qua non*: se il governo non nomina il commissario noi non daremo i soldi», sottolinea Falcone.



Cantieri non prima di due anni

Costi e tempi. Complessivamente l'opera ha un costo stimato di 750 milioni circa. Ma si tratta del costo previsto sulla base del progetto definitivo. Una volta completato il progetto esecutivo, il costo finale sarà più alto. «Si arriverà ad almeno 900 milioni», stima sempre l'assessore Falcone. Anche sui tempi, l'assessore, prevede che i cantieri non apriranno prima di due anni. Il conto è presto fatto: «sei mesi per il progetto esecutivo, due mesi per la sua verifica e validazione, sei mesi per le ottemperanze alle prescrizioni della commissione Via, 4-5 mesi per la gara, due mesi per l'aggiudicazione, due mesi per il contratto e due mesi per l'avvio». Sempre che tutto fili liscio.

Verso la suddivisione in lotti? Ok alla richiesta dell'Ance

Nell'ipotesi della gestione commissariale, non ci sarà una maxi-gara unica ma l'appalto sarà suddiviso in più lotti. La richiesta in questo senso, avanzata dall'Ance, ha incassato la disponibilità della Regione Sicilia. «Per evitare quello che è successo sulla Agrigento-Palermo, affidato a un contraente generale poi entrato in difficoltà - spiega il presidente dei costruttori dell'Ance della Sicilia, Sandro Cutrone - abbiamo chiesto di frazionare l'appalto in più lotti in modo che se si ferma un lotto per la criticità di una impresa ci sono gli altri che vanno avanti». Positiva la risposta della Regione: «Siamo d'accordo con la suddivisione dell'appalto in più lotti - conferma Falcone -: la riteniamo una cosa utile perché permetterebbe di affrontare l'opera in maniera più celere; e poi evitiamo di affidarci a una sola azienda». L'idea sarebbe quella di suddividere l'appalto in lotti di circa 100 milioni di euro ciascuno di importo a base d'asta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:4-53%,5-56%

FATTORE POST-POPULISMO E RESISTENZA TRIPOLARE

di **FRANCESCO GIORGINO**

Uno dei pericoli più grandi che la democrazia può correre quando si abusa con la iper-semplificazione è quello di perdere di vista il radicamento della politica alla categoria "tempo". Per effetto di questa deriva capita che si attenui la percezione della necessità di soluzioni di continuità rispetto al passato e

che si trascurino le istanze di cambiamento maturate o in via di maturazione all'interno del tessuto sociale. In quanto sistema complesso, la politica italiana sta provando a traghettare il (recente) passato nel presente e il presente nel futuro. Operazione possibile solo se si cancellano i rischi di una riproposizione

delle forme più evidenti di distorsione legate alla crisi della Prima e della Seconda Repubblica.

SEGUE A PAGINA 13 >>

GIORGINO

Post-populismo e resistenza...

>> CONTINUA DALLA PRIMA

Per convenzione giornalistica usiamo queste etichette, pur consapevoli che sono una forzatura poiché le molte trasformazioni avvenute non sono state accompagnate da modifiche alla forma di governo. Tra le distorsioni più evidenti vi è stato il calo della partecipazione popolare alla vita politica soprattutto per reazione alla crisi della rappresentanza dell'elettorato attivo. Calo, che si è manifestato anche con uno spiccato sentimento anti-establishment, dai più definito con la parola "populismo". Non credo, a differenza del politologo inglese Albert Weale che la volontà popolare debba essere rappresentata solo come un "mito moderno", ma come lui riconosco i molti pericoli connessi al primato dell'ideologia anti-elitaria, non foss'altro per la difficoltà di ragionare solo in termini di contrapposizione "popolo" versus "élite". Ha ragione la filosofa della politica Valentina Gentile quando sostiene che più che per la deroga al pluralismo liberale, con il populismo contemporaneo si verificano criticità ergendo a paradigma la non inclusività. Che, in definitiva, significa mancanza di coesione sociale. La labilità dei confini esistenti tra destra e sinistra in nome della sintonia di molte scelte politiche con la volontà popolare complica ulteriormente il quadro, in relazione al quale non può certo essere relegato in spazi marginali il tema della so-

vranità popolare. Lo complica, in verità, anche rispetto alla definizione dell'agenda del governo, il quale deve muoversi con equilibrio tra la necessità di elaborare un progetto politico che vada al di là del solo anti-salvinismo e la convenienza a non cedere alla tentazione del mantenimento dello status quo. Scelta quest'ultima che porterebbe alla presa di distanza dal frame del cambiamento. Specie le forze post-progressiste corrono il rischio di apparire (anche quando non lo sono) formazioni politiche più compatibili con la conservazione che con il riformismo. Quasi un paradosso, specie se si considera il processo opposto e parallelo in atto nell'altra metà campo.

È un problema che ha il Movimento Cinque Stelle, legittimamente impegnato a rivendicare una diversità che è stata la ragione principale del successo straordinario delle elezioni del 2018 e a rilanciare l'aspirazione alla terzietà per non strappare il disegno tripolare. È un problema che ha il Pd, alle prese con la sfida della rigenerazione narrativa e con i problemi legati alla sopravvalutazione dei risultati delle ultime regionali. Un Pd che punta all'apertura alla società civile specie per le spinte propulsive arrivate dalle Sardine



Peso: 1-5%, 13-35%

(cadute intanto nell'incidente comunicativo della foto con Benetton e Oliviero Toscani) e che è costretto a governare, suo malgrado, il rapporto con il partito renziano, la cui dinamica politica è intrisa di capacità comunicative in grado di generare processi di agenda setting. Come sostiene il politologo Piero Ignazi, se il Pd non presta molta attenzione al modo in cui condurre questo processo di riposizionamento identitario può inciampare nell'indeterminatezza e nella vaghezza. È un problema, infine, che vive la coalizione di destra-centro, intenta com'è a ricercare nuove forme di equilibrio tra il modello salviniano e quello meloniano. Il tutto mentre cresce il consenso di queste aree e contemporaneamente la sua inutilizzabilità almeno in una prospettiva a breve termine e mentre si rincorrono gli inviti (vedi Giorgetti) al leader della Lega ad intraprendere sentieri più moderati, anche per ridurre consistenza e compattezza del fronte avverso.

Se volessimo limitarci ad indicare due possibili direzioni di marcia del sistema politico italiano potremmo far riferimento da un lato a quello che recentemente ho definito "post-populismo", includendo in questa espressione forme di populismo mi-

tigato o comunque contaminato dalla presenza di logiche istituzionali, dall'altro alla lotta feroce in corso tra la resistenza dello schema tripolare e l'impulso al ripristino di quello bipolare. Sia in relazione al primo, sia al secondo punto, fattori dirimenti sono il modo in cui verrà gestita la fase numero due dell'esecutivo Conte, la tenuta dei pentastellati con il mantenimento di percentuali compatibili con una vera autonomia decisionale senza quindi rischi di annessioni, la coesione dell'intera maggioranza, la durata della legislatura, le manovre in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. Tanti fattori che si intrecciano tra loro.

Nonostante il calo dello 0,3% del Pil nel quarto trimestre del 2019, il governo è ottimista. Il ministro dell'economia Gualtieri ripete che se la fase 1 è stata immaginata per neutralizzare l'aumento dell'Iva, la fase 2 sarà invece incentrata sul Green New Deal e sulla riforma dell'Irpef. Sulla riforma del fisco ogni partito ha la sua ricetta. Al Mef a metà settimana si riuniranno tecnici e rappresentanti dei quattro partiti di maggioranza per cominciare a trovare qualche soluzione, dati alla mano. Il presupposto è quello di voler e dover sfolire il coacervo di deduzioni e

detrazioni, è quello di garantire il principio della progressività delle imposte (addio flat tax), dando priorità alla riduzione del carico sui lavoratori e riservando attenzione al Sud.

Il premier Conte in queste ore sta costruendo il proprio storytelling su due key words: crescita e sostenibilità. Una parola quest'ultima che nel suo corrispettivo francese, *développement durable*, presuppone orizzonti temporali medio-lunghi. Anche per questo motivo si sta parlando di agenda 2023. Il presidente di Confindustria Boccia sollecita giustamente un'operazione di recupero della fiducia per provare a ridare slancio al Paese. Egli indica tre priorità: infrastrutture; formazione e piano inclusione giovani; semplificazioni. Sull'ultimo punto il governo potrebbe varare un decreto legge già nel mese di febbraio. Il cammino è ancora lungo. Restano aperti ancora molti dossier nella maggioranza. A partire da quello sulla prescrizione.

Francesco Giorgino



SARDINE La discussa foto con Benetton



Peso: 1-5%, 13-35%



Il commento



ROBERTO RHO

CONFINDUSTRIA UNA PARTITA A CARTE COPERTE

La corsa alla presidenza di **Confindustria** è finalmente entrata nel vivo, con la designazione dei tre saggi e il primo giro di (auto) candidature. Entro qualche settimana i giochi saranno fatti. La crisi dei corpi intermedi, i colpi inferti dalle vicissitudini di questi anni all'autorevolezza della associazione e della carica, le uscite di alcuni nomi illustri (di imprenditori e di grandi aziende)

rendono la partita assai meno appassionante di un tempo, ma l'oggetto della contesa restano pur sempre il posto a capotavola nel gotha dell'imprenditoria nazionale e un microfono acceso nel dibattito pubblico sulle politiche economiche e industriali del Paese.
pagina 11 ->

Il commento

ROBERTO RHO

CONFINDUSTRIA, UNA PARTITA A CARTE COPERTE

La corsa alla presidenza di **Confindustria** è finalmente entrata nel vivo, con la designazione dei tre saggi e il primo giro di (auto) candidature. Entro qualche settimana - e comunque entro il 26 marzo, il giorno del voto in Consiglio generale - i giochi saranno fatti. La crisi dei corpi intermedi, i colpi inferti dalle vicissitudini di questi anni all'autorevolezza dell'associazione e della carica, le uscite di alcuni nomi illustri (di imprenditori e di grandi aziende) rendono la partita assai meno appassionante di un tempo, ma l'oggetto della contesa restano pur sempre il posto a capotavola nel gotha dell'imprenditoria nazionale e un microfono acceso nel dibattito pubblico sulle politiche economiche e industriali del Paese. Le lacerazioni mai completamente rimarginate della precedente tornata elettorale (la battaglia all'ultimo voto tra Alberto Vacchi e **Vincenzo Boccia**) e l'insoddisfazione di molti industriali - soprattutto nelle aree più dinamiche del Nord - per il quadriennio che sta per concludersi caricano poi l'appuntamento di un pathos d'altri tempi. Fin qui la partita si è giocata in un'atmosfera un po' surreale. Tutti sanno chi sono i candidati, da settimane, in alcuni casi da mesi. I loro nomi sono noti - il



Peso: 1-6%, 11-41%

presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, il leader degli industriali bresciani Giuseppe Pasini, la piemontese **Licia Mattioli**, l'emiliano Emanuele Orsini - le loro foto sono sui giornali e sui siti d'informazione, le loro chances di successo vengono quotidianamente soppesate da colleghi imprenditori e osservatori. Formalmente però, almeno fino a ieri, di candidati non ne esistevano. Nessuno di loro ha potuto parlare della propria candidatura, nessuno di loro ha potuto rispondere in modo chiaro e diretto nelle interviste sulla stampa, in radio e in tv, tutti si sono attorcigliati in dichiarazioni evasive e involontariamente comiche. Eppure, da mesi, sono impegnati in tour sfiancanti in giro per l'Italia, ad ogni singola assemblea territoriale o di categoria, per intrecciare rapporti e raccogliere promesse di consenso. Eppure, come tutti sanno, i giochi delle alleanze sono cominciati da tempo. Eppure, negli ultimi dieci giorni, gli autocandidati hanno dovuto raccogliere e presentare almeno 19 lettere di sostegno, scritte e firmate da altrettanti rappresentanti del Consiglio generale. Sulla base di cosa, se non esistono candidati, se di candidature non si può parlare, se di programmi non si è vista neppure l'ombra? Chissà. Da oggi in avanti il pallino sarà in mano ai tre saggi (la Commissione di designazione, secondo il lessico statutario). E qui c'è un'altra stranezza, perché i saggi, che dovranno sondare l'intero mondo confindustriale, dal Piemonte alla Sicilia, vengono scelti tramite sorteggio. E dall'urna è uscita una rappresentanza tutt'altro che equilibrata, visto che due saggi su tre sono espressione della stessa regione (il Veneto). A loro toccherà testare il consenso sui nomi degli

autocandidati, senza la certezza che coloro che sono riusciti a presentare le 19 lettere a supporto arriveranno fino in fondo, né che saranno gli unici, giacché a norma di statuto altre candidature possono

ancora essere presentate, questa volta con il sostegno del 20 per cento dei

membri dell'Assemblea dei delegati. Dopo cinque settimane, cioè il 12 marzo, i saggi presenteranno finalmente al Consiglio generale i nomi dei candidati, e questi ultimi i loro programmi. Due settimane dopo il voto che eleggerà il nuovo **presidente di Confindustria**, voto che in teoria potrà ancora essere ribaltato e cancellato dall'Assemblea dei delegati. Più che una procedura per la scelta del presidente di un'associazione sembra una pièce di teatro dell'assurdo. Un groviglio di regole farraginose, barocche, anacronistiche, nonostante l'ultima riforma dello statuto, lungamente discussa dagli imprenditori, sia ancora recente, essendo stata definitivamente approvata nella primavera del 2014. È fuori dal tempo, e anche un po' ipocrita, il meccanismo delle candidature che non si possono dire mentre i candidati già stringono alleanze e raccolgono consensi, perfino scritti. È incomprensibile la soglia del 10 per cento dei consensi (di membri del Consiglio generale) solo per presentare una autocandidatura: una regola che obiettivamente facilita il compito di chi ha una carriera associativa alle spalle o una struttura importante che lo sostiene e, al contrario, rende la vita difficile agli eventuali outsider. La segretezza, le soglie d'accesso alte, le settimane di consultazioni riservate fino alla presentazione delle candidature sono il terreno ideale per chi volesse costruire il consenso dei colleghi sulle promesse, sugli scambi di favori o di poltrone (dieci vicepresidenze e i posti nei consigli del Sole 24 Ore e della Luiss). Per chi predica - con molte buone ragioni - alle amministrazioni pubbliche trasparenza, semplificazioni, sburocratizzazione non è un esempio di buone pratiche, né il miglior biglietto da visita possibile.

L'opinione



Le regole per l'elezione del presidente non sono il miglior biglietto da visita per chi predica trasparenza e semplificazioni



La mania verde? Questione di lobby

L'elenco degli incontri tra i gruppi di pressione ecologisti e il legislatore europeo: anche così nasce il Green new deal. E non è diverso su austerità, banche e finanza

di **ANTONIO GRIZZUTI**

■ Sono le lobby a farci verdi. Non (solo) Greta: a pesare sul legislatore Ue sono anzitutto le migliaia di gruppi di pressione che condizionano - è il loro mestiere - l'attività della Commissione. Abbiamo con-

sultato l'agenda europea con gli appuntamenti dei vari lobbisti: sono 13 al giorno, e il «green» la fa da padrone (con le big del Web). A testimonianza di come questa «svolta» abbia anche fortissimi motivi economici.

alle pagine 6 e 7

► IL POTERE NASCOSTO

Le LOBBY d'Europa che ci fanno VERDI

Quei 25.000 incontri (13 al giorno) con i commissari di Bruxelles

Macché effetto Greta: la mania dell'Ue per il clima è frutto di 2.400 meeting con gruppi di pressione ecologisti. Stesso copione su banche, austerità, telefonia e Dieselgate

di **ANTONIO GRIZZUTI**

■ Ogni mattina, a Bruxelles, un lobbista si sveglia e sa che dovrà correre più dei suoi colleghi se vorrà essere sicuro di accontentare chi gli paga lo stipendio. E in effetti basta dare uno sguardo alle statistiche ufficiali per rendersi conto che, a livello europeo, quello dei portatori di interesse è un settore decisamente molto affollato. Per ogni giorno lavorativo, dal primo dicembre 2014 (data a partire dalla quale la Commissione ha reso pubblici gli incontri dei propri componenti) a oggi, si sono tenuti in media 13 incontri al giorno, più di due all'ora, tra un euroburocrate e un lobbista. Tradotto in termini assoluti, parliamo di 25.000 colloqui nell'arco di poco più di cinque anni. Molte delle decisioni che contano, più

che nelle sedi istituzionali come il Parlamento e il Consiglio dell'Ue (ovvero i due organi legislativi dell'Unione), vengono prese in camera caritatis, alla larga da occhi e orecchi indiscreti.

Nella capitale europea, tra aziende, lobbisti e istituzioni Ue ormai si è instaurato un rapporto di tipo simbiotico. La vicinanza geografica e lo scarso controllo permettono ai principali attori di ciascun settore di influenzare pesantemente l'agenda setting a livello continentale.

Pensiamo a uno dei temi più in voga in questo periodo, quello relativo al clima e all'ambiente. Proprio poche settimane fa, la Commissione guidata da **Ursula von der Leyen** ha varato il green new deal da 1.000 miliardi di euro. Ebbene, non si può fare a meno di sottolineare il fatto che,

negli ultimi cinque anni, quasi un incontro su 10 (2.400 su 25.000, di cui oltre 600 tenuti dalle Ong) ha ruotato intorno a questi argomenti. Complessivamente, la lobby del clima e dell'ambiente può fare leva su 800 soggetti coinvolti, per 3.120 lobbisti e 2.206 pass al Parlamento europeo. Sul podio dei soggetti più attivi troviamo il Wwf (64 meeting), seguito da Greenpeace (46) e dal Climate action network (41). Queste tre organizzazioni, da sole, spendono più di 5



Peso: 1-7%, 6-42%

milioni di euro l'anno per attività di lobbying a Bruxelles. Tra i temi discussi negli incontri con commissari e funzionari, non solo deforestazione, biodiversità e monitoraggio della pesca, ma anche la strategia a lungo termine per la neutralità climatica, i livelli di inquinamento delle automobili e l'efficienza energetica, fino ad arrivare al nucleare e alla governance degli oceani. Non mancano i casi imbarazzanti: come denunciato da Corporate Europe, a settembre del 2018, dietro pressione del gruppo di lobbying Hydrogen Europe, la presidenza di turno austriaca organizzò un incontro per promuovere l'industria dell'idrogeno, invitando tra le altre cose gli altri Stati membri a sottoscrivere una dichiarazione per un'iniziativa comune in merito. Peccato che, come fanno notare gli esperti, l'idrogeno «pulito» rappresenta appena il 5% di tutta la produzione di questo gas, e incoraggiarne la filiera potrebbe significare, paradossalmente, incrementare l'utilizzo di combustibili fossili. Per ben 444 volte, a ricevere gli astanti era presente il commissario per il Clima e l'ener-

gia in persona, lo spagnolo Miguel **Arias Cañete**. Più che dal feeling con **Greta Thunberg** e dai suoi seguaci, viene da pensare, l'improvviso interesse della Commissione per la salute del nostro pianeta sembra frutto di una strategia pensata a tavolino - e che intercetta parecchi interessi economici.


Ovviamente non c'è solo la lobby del clima. Una delle «caste» più influenti a Bruxelles rimane senza dubbio quella della finanza. Sono poco meno di 1.900 gli incontri tra commissari e funzionari e portatori di interesse a vario titolo del settore bancario. Nella top ten dei soggetti maggiormente coinvolti, nomi eccellenti come Deutsche Bank, Goldman Sachs, Blackrock e Bnp. Ma il primo posto è ricoperto dalla Fédération bancaire française (l'equivalente transalpino dell'Abi), in testa con 26 incontri. Non c'è che dire: quando si tratta di portare avanti le proprie istanze, i cugini d'Oltralpe sono sempre un gradino più in alto di tutti gli altri. Più volte la lobby bancaria è stata accusata di intervenire a gamba tesa sulle istituzioni per difendere i propri interessi. Forse il caso più eclatante è rappresentato

dal pressing esercitato da BusinessEurope, di cui fanno parte Confindustria e le sue «sorelle» europee. Tra il 2009 e il 2012, questa organizzazione pubblicò più di 20 studi nei quali si chiedevano austerità e riforme strutturali. Bersagli di questa campagna, la Commissione europea, il presidente del Consiglio **Herman van Rompuy** e la task force sulla governance economica che nel 2010 sfornò il cosiddetto «six pack» (la serie di regolamenti che hanno modificato, in senso ancora più restrittivo, l'attuazione del Patto di stabilità e crescita). Si può dire dunque che l'attività di lobbying di BusinessEurope abbia condizionato in senso negativo le vite di decine di milioni di cittadini europei.

Gli esempi non si fermano qui. Possiamo citare gli operatori telefonici spagnoli che sono riusciti a convincere il governo iberico a proporre, in sede europea, un emendamento alla normativa sul roaming per proteggere le aziende del settore; oppure i colossi dell'industria chimica che si oppongono al divieto di utilizzo del biossido di titanio, presunta sostanza cancerogena; e infine due casi eclatanti, quelli relativi al glifosa-

to e al Dieselgate, per i quali le compagnie interessate si sono mosse insieme alle associazioni di categoria per difendere i propri interessi.

Spesso e volentieri, le lobby hanno trovato nei commissari una preziosa sponda. Dello spagnolo **Cañete** abbiamo già detto, ma è impossibile non menzionare il tedesco **Gunther Oettinger** (commissario al Bilancio e autore di giudizi molto severi nei confronti dell'Italia), protagonista di ben 654 incontri, molti dei quali con aziende tedesche (tra cui Deutsche Telekom e Daimler). Degni di nota anche l'ex commissario per l'Agricoltura **Phil Hogan** (199 incontri), quello per la Stabilità finanziaria **Jonathan Hill** (166 incontri in un anno e mezzo di mandato), e infine l'attuale vicepresidente **Margrethe Vestager** (72 incontri). Come si dice: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.





Peso:1-7%,6-42%

Il riscatto laurea con lo sconto si estende a prima del 1996

La chance e il vincolo. Qualsiasi anno di studio può essere recuperato con la formula agevolata optando per una pensione tutta contributiva

La convenienza. La scelta è ok per anticipata ordinaria, Quota 100 e Opzione donna, ma attenzione alla riduzione dell'assegno

di **Antonello Orlando** e **Matteo Prioschi** a pagina 3



Peso: 1-23%, 3-68%

**Previdenza
e nuove opportunità**

Una circolare Inps amplia le chance per il recupero agevolato degli anni di università
In base all'età e contributi, ecco quando e di quanto possono migliorare i tempi di uscita

Riscatto laurea light anche per chi sceglie il calcolo contributivo

Pagina a cura di
**Antonello Orlando
Matteo Prioschi**

Dal 22 gennaio, giorno di apparizione della circolare 6/2020 dell'Inps, il riscatto laurea agevolato è tornato al centro dell'interesse di molti lavoratori. In base al decreto legge 4/2019, che lo ha introdotto, consente di pagare un importo fisso, piuttosto contenuto (5.260 euro nel 2020) per ogni anno riscattato. A patto, però, che il periodo di studi si collochi in un periodo di competenza del metodo contributivo.

In assenza di qualsiasi indicazione da parte delle due precedenti circolari dell'istituto di previdenza (la 36 e 106 del 2019), i più hanno interpretato che i periodi riscattabili con l'onere ridotto avrebbero dovuto collocarsi dopo il 1995 o il 2011. Questo perché la legge Dini, che ha introdotto il metodo contributivo, ha stabilito che tutti gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 avrebbero applicato il nuovo metodo dal 1996 sulle proprie posizioni assicurative. Poi il decreto legge 201/2011 ha previsto il calcolo contributivo per tutti a partire dai contributi versati dal 2012 in poi.

Passare al contributivo

In realtà, però, esistono più vie, nel nostro ordinamento, per accedere al metodo di calcolo contributivo puro rinunciando a quello misto o ex retributivo a cui si avrebbe diritto in base all'anzianità previdenziale maturata. In tal modo qualunque anno di studio universitario può essere riscattato con la formula agevolata perché soggetto al calcolo contributivo.

La prima via consiste in una opzione irrevocabile e da inviare in via telematica all'Inps.

Questa soluzione può essere percorsa se si hanno almeno 15 anni di contributi di cui almeno 1 contribuito ante 1996 e 5 anni dopo; in tal modo la persona rinuncia al sistema di calcolo misto e diventa soggetta al contributivo puro. Una volta effettuata questa scelta, ha precisato la circolare 6/2020, si può fare domanda di riscatto agevolato. Le altre due possibilità indicate dall'Inps sono Opzione donna e il computo in gestione separata.

Donne e gestione separata

Per tutti coloro che si chiedono se il riscatto light rappresenti un'opportunità irrinunciabile, vale la pena di fornire alcuni punti di riflessione. Per prima cosa deve essere compreso qual è

l'obiettivo pensionistico che può giustificare tale operazione. Il riscatto light con preventiva opzione per il contributivo può essere giustificabile se si punta alla pensione anticipata ordinaria (attualmente raggiungibile con 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno le donne) o alle anzianità contributive richieste da Quota 100 (38 anni) o da Opzione donna (35). Per chi punta alla pensione di vecchiaia tale operazione non determina vantaggio in presenza del requisito già maturato dei 20 anni.

Nel caso di una lavoratrice che punti a Opzione donna, invece, ci sono assai meno svantaggi,



Peso: 1-23%, 3-68%

essendo tale ingresso comunque sempre accompagnato da una conversione al contributivo. Se però il riscatto è chiesto in concomitanza con la domanda di pensione (come è obbligatorio fare per Opzione donna e computo in gestione separata), l'onere va versato tutto prima della decorrenza della pensione, spesso con riduzione del vantaggio fiscale generato dalla deducibilità della spesa, perché non è possibile dedurre il costo in dieci anni.

Un altro caso di interesse è quello del computo in gestione separata, che consente a chi ha almeno un contributo in tale gestione e altra contribuzione Inps sparsa in altre gestioni di richiamare i propri contributi tutti in quella separata a condizione di avere i requisiti per l'opzione per il metodo contributivo. In questo caso risulta importante capire se la pensione anticipata con il riscatto agevolato arriverà prima rispetto all'ingresso anticipato disponibile a chi esercita il computo, che arriva oggi a 64 anni di età con 20 di contributi effettivi e un valore soglia pari a 2,8 volte l'assegno sociale; si deve cioè verificare se si compie prima

tale requisito anagrafico rispetto a quello della pensione a 42 anni e 10 mesi di contributi, che si incrementerà a partire dal 2027.

Attenzione all'effetto del ricalcolo

In tutti i casi si deve tener conto delle conseguenze del passaggio al metodo contributivo: l'analisi deve essere condotta sul valore della pensione dato che, in alcuni casi, lasciando il metodo misto subirà decrementi stabili anche fino al 50%, perdendo tra l'altro il diritto all'integrazione al trattamento minimo. Solo il confronto fra la perdita di valore della pensione dopo l'opzione per il contributivo e l'effettivo anticipo causato dal riscatto light può consentire di individuare il vantaggio, eventuale e non generalizzabile, di questa operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così si recuperano gli anni di università

Il riscatto laurea agevolato con la scelta per il metodo contributivo

QUANDO CONVIENE

Opzione donna: la richiedente dovrebbe comunque convertirsi al metodo di calcolo contributivo e potrà arrivare ai 35 anni di contributi che vanno maturati entro il 2019 con un onere di riscatto molto contenuto calcolato col metodo agevolato (a 5.260 euro annui). Senza questa modalità, la assicurata avrebbe pagato un onere costoso di riscatto di laurea con riserva matematica per poi vedere comunque diminuire il valore della pensione per effetto della opzione al metodo contributivo. In questo modo, il riscatto sarà sostenuto dall'inizio applicando le regole 'agevolate' del contributivo

Pensioni calcolate vantaggiosamente con il metodo contributivo:

nel caso di pensioni di soggetti che abbiano percepito retribuzioni molto alte continuativamente il metodo contributivo può essere più conveniente, specie considerando che per le pensioni integralmente contributive non si applica il taglio delle pensioni d'oro

Pensione in Quota 100:

per chi compie 62 anni di età entro il 2021, il riscatto agevolato con l'opzione al metodo contributivo consente di acquisire con onere contenuto l'anzianità contributiva necessaria (38 anni) per cogliere questa opportunità entro la fine della sperimentazione

QUANDO NON CONVIENE

Pensione anticipata con computo in gestione separata: chi ha almeno un contributo in gestione separata con altri contributi sparsi per un totale di 15 anni e anzianità contributiva (inferiore ai 18 anni di contributi) prima del 1996 può utilizzare il computo passando comunque al metodo contributivo. In questo caso si può accedere alla pensione anticipata contributiva che nel 2020 decorre a 64 anni di età con 20 anni di contributi effettivi e un valore della pensione non inferiore a circa 1.300 euro mensili lordi. Tale pensione non richiede alcun riscatto e decorre a poca distanza dall'anticipata con riscatto

Pensioni calcolate vantaggiosamente con metodo misto:

il vantaggio dell'anticipo sulla pensione anticipata deve essere valutato considerando sempre la decurtazione irreversibile e significativa che può essere causata dalla conversione al metodo contributivo, che può arrivare anche al 50% del valore della pensione

Soggetti che godono già del metodo contributivo puro:

in questo caso, se gli anni di studio si collocano ante 1996, dovrà prima essere effettuato il riscatto o l'accredito di periodi contributivi ante 1996, poi operata la opzione per il metodo contributivo e solo alla fine richiesto il riscatto agevolato. Questi soggetti accedrebbero per natura alla pensione anticipata contributiva a 64 anni di età con soli 20 anni di contributi

IL PERCORSO IN TRE PUNTI

1

Lo strumento
Per ogni anno da riscattare 5.260 euro

● In base al decreto legge 4/2019, il riscatto light della laurea consente di pagare un importo fisso (5.260 euro nel 2020) per ogni anno riscattato. A patto, però, che il periodo di studi si collochi in un periodo di competenza del metodo contributivo



Peso: 1-23%, 3-68%



2

Dal 1996 I beneficiari: il perimetro ristretto...

- La norma è stata interpretata intendendo che i periodi riscattabili con l'onere ridotto avrebbero dovuto collocarsi dopo il 1995 (per i lavoratori soggetti al calcolo misto o contributivo) o il 2011 (per quelli soggetti all'ex retributivo)

3

Prima del '96 ...ora si allarga scegliendo il contributivo


- Con la circolare 6/2020 Inps consente di utilizzare il riscatto light anche a periodi ante 1996 purché l'interessato scelga di farsi calcolare tutta la pensione con il metodo contributivo, rinunciando a quello misto o ex retributivo

Diverse possibilità a disposizione per cambiare volontariamente il metodo di calcolo

COME SI ACCORCIANO I TEMPI DI USCITA

In quale anno e a quale età potrà andare in pensione un uomo che ha studiato tra il 1965 e il 1999. Esempi calcolati sulla base delle proiezioni più recenti sull'aspettativa di vita

- PENSIONAMENTO CON ANTICIPATA E RISCATTO (ATTUALMENTE 42 ANNI E 10 MESI DI CONTRIBUTI) + 3 MESI DI FINESTRA
- PENSIONAMENTO CON ANTICIPATA SENZA RISCATTO (ATTUALMENTE 42 ANNI E 10 MESI DI CONTRIBUTI) + 3 MESI DI FINESTRA
- PENSIONAMENTO CON ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (ATTUALMENTE 64 ANNI DI ETÀ)
- PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (ATTUALMENTE 67 ANNI DI ETÀ)



Peso: 1-23%, 3-68%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

067-1.41-080



IL PERIMETRO DEL NEGOZIATO

Non si può rinunciare a ferie, contributi e compensi minimi

Rientrano nella trattativa solo i diritti disponibili e acquisiti dal lavoratore

Non tutti i diritti del lavoratore possono essere oggetto di rinuncia e transazione. Ci sono determinati diritti, infatti, che non possono essere oggetto di conciliazione ex articolo 2113 del Codice civile.

I diritti indisponibili

Senza pretese di completezza, ci si riferisce alle rinunce e transazioni dei diritti assolutamente "indisponibili" del lavoratore, perché tutelati a livello costituzionale, quali ad esempio, il diritto al riposo giornaliero e settimanale e il diritto alle ferie, ritenuto irrinunciabile dall'articolo 36 della Costituzione. Si tratta infatti di disposizioni finalizzate al recupero psico-fisico del lavoratore, che, in quanto tali non possono essere "toccate" e quindi non possono essere oggetto di rinuncia.

Anche il compenso minimo previsto dalla contrattazione collettiva è un diritto assolutamente inderogabile perché tutelato dall'articolo 36 della Costituzione: come tale, non può essere oggetto di una valida rinuncia.

Un altro diritto inderogabile in relazione al quale nessuna rinuncia o transazione può essere valida è il versamento dei contributi previdenziali. Il lavoratore, anche se autonomo, non può assolutamente rinunciarvi, né può esonerare il datore di lavoro o il committente dal relativo obbligo. Questo perché il titolare del rapporto previdenziale è l'Inps (o l'Inail per quello assicurativo) e il lavoratore, almeno nei limiti prescrizione, non può assolutamente disporne.

Rinunciabili i diritti maturati

Le rinunce e le transazioni, ancora, devono avere per oggetto solo diritti già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore. Il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, infatti, previsto dall'articolo 2113 del Codice civile, riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito.

La Corte di cassazione (sentenza 25315 dell'11 ottobre 2018) ha precisato che l'ipotesi di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata (a una certa data del rapporto di lavoro) su diritti, derivanti da norme in-

derogabili di legge o di contratto collettivo, in quanto non ancora acquisiti nel patrimonio del rinunciante, è nulla in base all'articolo 1418 del Codice civile (in questo senso, si vedano le sentenze della Cassazione 4811/2012 e 13834/2001).

Seguendo questo orientamento la Cassazione, con la sentenza 14510 del 28 maggio 2019, non discostandosi dalle sue precedenti decisioni (23087/2015, 4822/2005 e 16826/2005), ha affermato che il diritto alla liquidazione del Tfr, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi ancora parte del patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, in base all'articolo 1418, comma 2 del Codice civile e dell'articolo 1325 del Codice civile.



Peso: 12%



LE ELEZIONI PASSANO MA SI TORNA A PARLARE DI PENSIONI (E NON DI LAVORO)

Gli investimenti per i giovani
non sono mai prioritari
E intanto cresce l'interesse
per la previdenza integrativa

di **Ferruccio de Bortoli, Carlo Cinelli,
Mauro Marè, Enrico Marro e Nicola Rossi** 2-5



Peso: 1-10%, 2-59%

PENSIONI SOLITA MUSICA MA DEI GIOVANI NON SI PARLA

Si riparte da Quota 100 e dalla doverosa riforma dell'Irpef

Il governo, dopo il voto in Emilia-Romagna e le Sardine, non affronta però argomenti fondamentali per gli under 35

Nel cantiere riformista ci sarà spazio per loro?

La povertà aumenta soprattutto tra le ultime generazioni

E gli anziani sarebbero felici di contribuire se sapessero che i loro soldi vengono investiti bene per il futuro di figli e nipoti

di **Ferruccio de Bortoli**

Piccolo avviso ai naviganti, ma soprattutto ai governanti: l'Emilia-Romagna non è l'Italia. Il governo dovrebbe tenerne conto. Con i piedi ben piantati per terra. La sconfitta di Salvini, nel voto per la Regione che ha premiato l'amministrazione guidata da Stefano Bonaccini, non vuol dire che il colore politico di fondo dell'elettorato italiano sia improvvisamente mutato. La Calabria, nel suo piccolo, insegna. Un secondo avviso riguarda le scelte economiche della fase 2 del Conte 2 annunciata con enfasi dal Pd nella verifica (i termini da Prima Repubblica tornano d'attualità) in corso tra i partiti di governo. Il consenso non modifica i vincoli di bilancio. La prospettiva di durare fino al 2023, scongiurando le elezioni anticipate, è un indubbio fattore di stabilità. Lo spread ne ha risentito positivamente. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha stimato l'effetto della diminuzione del differenziale tra Btp e Bund tedeschi, registrato in soli

due giorni, in circa 400 milioni di minori interessi sul debito per l'anno in corso. Non è poco. Soprattutto in prospettiva: 1,2 miliardi nel 2021 e 2 miliardi nel 2022. La sensazione, ma forse siamo troppo maliziosi, è che il sospiro di sollievo politico della maggioranza sia già stato interpretato come un'insperata boccata d'ossigeno. Anzi, come un ampio respiro a pieni polmoni. Dopo mesi di affanni, di sussulti asmatici. Un effetto alta quota. Di certo le entrate vanno meglio ma il di-



Peso:1-10%,2-59%

videndo politico, che è poi come si è detto parziale e locale, non si traduce automaticamente in maggiore capacità di spesa. Non lo sarebbe nemmeno dopo una larga e ipotetica vittoria alle elezioni generali.

Il cuneo

L'equivoco, però, c'è tutto. La riduzione del cuneo fiscale e l'aumento, in alcuni casi, da 80 a 100 euro del bonus Renzi avvantaggiano — come ha detto la maggioranza questa volta all'unisono, specialmente negli ultimi giorni di campagna elettorale — 16 milioni di italiani. La manovra, in vigore da luglio, è però coperta solo per sei mesi. Nel 2021 si dovranno trovare 7 miliardi per garantire lo sconto fiscale. Oltre a 21 miliardi per sterilizzare le clausole di salvaguardia dell'Iva. Sono già cifre importanti sulle quali non vi sono risposte. Ma nello stesso tempo si parla di un'ampia — e sinceramente necessaria — riforma dell'Irpef. È illusorio che possa essere a costo zero. Se lo fosse non sarebbe minimamente spendibile sotto il profilo politico. Poi c'è lo scoglio del termine di quota 100 nel 2021 che crea oggettivamente uno «scalone» nell'era pensionabile foriero di comprensibili ingiustizie. Chi ne avrebbe potuto beneficiare e non potrà farlo si sentirà ovviamente penalizzato. Dal dibattito tra governo e sindacati emergono varie ipotesi di ritiro anticipato, naturalmente non prive di costi anche in presenza di penalizzazioni.

un lato oscuro, un versante poco illuminato. Bisogna essere sinceri. La vaghezza sulle coperture di un governo giallorosso, in apparente sintonia con l'Europa e i mercati, è notata meno. Con il Conte 1 sarebbe stata rimarcata di più. Ma deficit e debito non hanno colore. In ogni caso per rendere stabile la riduzione del cuneo fiscale, avviare la riforma dell'Irpef e fare molto altro di quello che è stato annunciato, non ci si potrà sottrarre ad alcune risposte. Inevitabili.

Si dovranno rivedere sussidi, detrazioni e deduzioni, aumentare forse l'aliquota massima dell'Irpef e quasi certamente — come peraltro suggerito dall'ultimo rapporto sull'Italia del Fondo monetario — ritoccare l'Iva per alcuni prodotti. Sul versante pensionistico gli esperti di Washington, guidati nella missione italiana da Rishi Goyal, suggeriscono di applicare, per contenere gli effetti di quota 100 e nel caso si introducesse una maggiore flessibilità nelle uscite, il calcolo contributivo a tutti gli assegni previdenziali. La riforma Dini introduceva il contributivo (trattamenti legati ai versamenti) solo per i contratti successivi al 1995. Se la misura venisse estesa a tutti comporterebbe un taglio anche del 30

per cento delle nuove pensioni liquidate.

Il cantiere riformista è chiamato, dunque, a un'onesta chiarezza preventiva sui costi oltre che sulle priorità e gli obiettivi. Discutendo di pensioni non si potrà non tenere conto che la nostra spesa sociale è quasi tutta assorbita dalle pensioni. Nel 2018, secondo Eurostat, è stata pari al 16 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) contro una media europea a 28 membri del 12,8. Al contrario, per la cura degli anziani non autosufficienti destiniamo solo lo 0,1 per cento contro una media Ue dello 0,5. La Svezia, per esempio, è al 2,2. E, per tornare sulla nota dolente della proposta (contributivo per tutti) del Fondo monetario, la percentuale media della pensione rispetto all'ultimo stipendio è del 73 per cento — sono sempre dati Eurostat 2018 — contro una media europea del 58 per cento.

I più svantaggiati

Da un governo che è stato in parte salvato dalla mobilitazione delle Sardine, ci si aspetterebbe poi una maggiore attenzione al tema giovani. Perché la povertà è soprattutto giovanile. «Se guardiamo alla serie storica dell'incidenza della povertà — spiega Luca Paolazzi, economista di Ref — ci accorgiamo che tra gli anziani è rimasta, in questi anni, pressoché invariata mentre è fortemente aumentata tra i minori dei 17 anni, soprattutto in famiglie numerose, in larga parte formate da stranieri. La povertà assoluta, tra gli italiani, è del 5,6 per cento; nelle famiglie con uno straniero supera il 25 per cento».

C'è anche la povertà educativa. Investire in istruzione è il modo migliore per crescere. Non solo economicamente. Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli ha ricordato, in un suo recente studio, che un aumento di un decimo dei risultati dei test Pisa (Programm for International student assessment) comporta

una crescita del 5 per cento del Pil dopo 30 anni. Nel 2090 vorrebbe dire 5 mila miliardi di euro, il doppio del debito pubblico. Spendiamo per scuola e università meno della media Ocse, ma soprattutto disperdiamo risorse. Con un'attenzione più sul lato dell'offerta (per esempio con la





regolarizzazione dei precari) che sul versante della domanda (le necessità formative degli studenti).

Chissà se nell'ambizioso cantiere riformista vi sarà più spazio per le necessità dei giovani e un po' meno per le richieste di pensionamento degli anziani. Questi ultimi sarebbero assai felici di sacrificarsi se fossero sicuri dell'uso virtuoso dei loro risparmi. Se no figli e nipoti, come accade



ormai da anni, se ne vanno. Ed è il peggiore dei voti negativi che una democrazia e una società civile possano subire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un miglioramento di un decimo nei test Pisa (misura della cultura degli studenti) dopo 30 anni vale un +5% per il Pil

Il lato oscuro

Tutto questo immenso cantiere riformista — e ci limitiamo solo ai capitoli più importanti — ha



Peso:1-10%,2-59%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

262-126-080

A agevolazioni. Il Dl fiscale fissa il nuovo sconto e amplia quello per i servizi idrici con i costi di fognatura e depurazione

Bonus sociale: dopo l'acqua tocca anche alla tassa rifiuti

Celestina Dominelli

Da quest'anno, i titolari di reddito e pensione di cittadinanza hanno diritto anche al bonus idrico che includerà altresì l'agevolazione per i costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione. Male novità riguardanti il bonus sociale, vale a dire lo sconto nelle bollette energetiche previsto per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e fisico, non finiscono qui. A dettarle è l'ultimo decreto fiscale che ha introdotto anche il bonus sociale per la Tari, la tassa sui rifiuti, sul modello di quanto già avviene per gli altri benefici. I bonus luce, gas e acqua, poi, saranno riconosciuti, dal 1° gennaio 2021, in modo automatico ai soggetti potenzialmente beneficiari.

In arrivo l'agevolazione Tari

L'articolo 57 bis del provvedimento attribuisce all'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente, il compito di assicurare agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso al servizio con tariffe agevolate. E sarà sempre l'Authority a definire le modalità attuative della nuova agevolazione «tenuto conto del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento» e sulla base dei principi e dei criteri individuati con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo passaggio dovrà essere messo a punto su proposta del ministero del Lavoro di concerto con i dicasteri dell'Ambiente e dell'Economia e dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'en-

trata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (entro il prossimo 23 aprile). I requisiti per accedere al nuovo beneficio saranno gli stessi già introdotti per le altre agevolazioni: potranno cioè usufruire del bonus rifiuti tutte le famiglie in possesso di un Isee (l'indicatore di situazione economica equivalente) non superiore agli 8.265; famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro; nuclei familiari titolari di reddito e pensione di cittadinanza che hanno accesso ai bonus sociali anche se la soglia Isee è superiore a 8.265 euro.

Come per gli altri bonus, la domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza o a un altro ente designato dall'amministrazione (Caf, Comunità montane) utilizzando i moduli appositi, disponibili entrambi sul sito dell'Autorità per l'energia (www.arera.it), e allegando l'attestazione dell'Isee in corso di validità. Anche i titolari di reddito e pensione di cittadinanza dovranno presentare la richiesta con le stesse modalità degli altri soggetti e dovranno fornire il numero di protocollo o comunque un documento utile che certifichi la titolarità di reddito e pensione di cittadinanza.

Cresce il bonus acqua

Il decreto fiscale ha poi definito l'ampliamento del bonus acqua, lo sconto previsto per la bolletta idrica, che sarà esteso anche ai servizi di fognatura e depurazione. Il rafforzamento dell'agevolazione è scattato dal 1° gennaio e ora spetterà all'Autorità defi-

nire le modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione del nuovo sconto. Anche per questo beneficio, come per gli altri bonus e per il nuovo sconto Tari, i requisiti di accesso restano immutati. E all'agevolazione accederanno, da quest'anno, anche i titolari di reddito e pensione di cittadinanza (come già previsto per elettricità e gas) che possono già presentare la richiesta (il via libera è scattato dal 1° febbraio).

Il bonus, esteso ai servizi di fognatura e depurazione, potrà coprire per una famiglia tipo di tre persone in stato di bisogno (con consumo di circa 150 metri cubi annui) in media un terzo del valore della spesa annua sostenuta per la bolletta dell'acqua. Attualmente il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. L'agevolazione consente quindi, per esempio, a una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua l'anno. È utile ricordare che la quantità di 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata da un decreto del



Peso: 87%



presidente del Consiglio del 13 ottobre 2016 che ha fissato la tariffa sociale del servizio idrico integrato individuando questa soglia come il fabbisogno minimo necessario per soddisfare i bisogni fondamentali della persona.

Come si calcola lo sconto idrico

A differenza del bonus elettrico e gas, lo sconto sulla bolletta dell'acqua non è uguale per tutti perché le tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale e l'agevolazione è diversa a seconda del territorio in cui si trova la fornitura. Per individuare l'entità del bonus e in attesa di capire come varierà con l'inclusione dello sconto

per i servizi di fognatura e depurazione, gli utenti possono consultare il sito del proprio gestore e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l'importo del bonus acqua, al quale hanno diritto, moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero dei componenti della famiglia anagrafica e per la somma di tre elementi: la tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto; la tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura; e quella di depurazione individuata per la quota variabile del corri-

spettivo di depurazione. Per farsi assistere nel calcolo, è comunque possibile contattare il call center dello Sportello per il consumatore (numero verde 800 166 654).

Lo sconto è erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto - cioè chi vive in un condominio e non ha un proprio contratto di fornitura idrica - riceverà il bonus in un'unica soluzione secondo le modalità individuate dal gestore del servizio idrico.

GLOSSARIO

Acquirente Unico Spa

Società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (Gse Spa) a cui è affidata la fornitura di energia elettrica per i clienti del «mercato di salvaguardia» e del «mercato di maggior tutela».

Casp 4.0

Codice di condotta per l'offerta dei servizi premium, approvato con delibera 108/19/Cons.

Gestore servizi energetici

Gse Spa, società interamente controllata dall'Economia, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi di natura pubblicistica nel settore energetico.

Servizio di maggior tutela

Opzione tariffaria che garantisce al consumatore l'erogazione di energia elettrica e gas alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Arera.

Servizio di salvaguardia

Opzione di fornitura di energia erogata dall'acquirente unico a condizioni economiche fissate dall'Arera per gli utenti attualmente soggetti al Servizio di maggior tutela che non abbiano optato per il passaggio al libero mercato.

Servizi premium

Servizi a pagamento, chiamati anche Vas (Value added services), per l'intrattenimento e/o l'informazione, acquistabili singolarmente od in abbonamento, con addebito su credito o conto telefonico.

Switching cost

Costi che un consumatore deve sostenere in conseguenza del cambiamento di un fornitore, di un prodotto o di un servizio.

Recipient

Operatore telefonico a cui è chiesta l'attivazione di un nuovo contratto da parte di un cliente proveniente da altro operatore.

Cut over

Data effettiva del passaggio dal vecchio al nuovo operatore telefonico.

Iban discrimination

Comportamento che pone in essere una discriminazione tra clienti del sistema bancario, in ragione della loro diversa collocazione geografica.

NORME DI RIFERIMENTO

Codice del Consumo

Dlgs 6 settembre 2006/2005 e successive modifiche.

Direttiva 96/92/Ce

Emanata da Parlamento e Consiglio volta alla creazione del Mercato Unico dell'energia in Europa.

Legge 172/2017

Norma per l'introduzione dell'obbligo di cadenza mensile per il rinnovo delle offerte e la fatturazione di tutti i servizi di comunicazioni elettroniche.

Legge 208/2015

È la legge di Stabilità 2016 che ha introdotto la previsione di addebito automatico del canone nella bolletta dell'energia elettrica.

Decreto legge 79/1999

È il decreto Bersani per la prima fase di liberalizzazione del mercato.

Decreto Legge 7/2008

Si tratta del decreto Bersani-bis per la seconda fase di liberalizzazione del mercato.

Dlgs 164/2000

È il decreto Letta per la liberalizzazione del mercato del gas.

Delibera Agcom 179

La delibera Agcom 179/03/Csp, è la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazione.

Delibera Agcom 417

La delibera Agcom 417/01/Cons, fissa le linee guida in materia di comunicazioni al pubblico sulla offerta di servizi di telecomunicazione.

Delibera Agcom 121

La delibera Agcom 121/17/Cons riguarda l'individuazione del parametro temporale mensile nella cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione per la telefonia fissa e le offerte convergenti.

Delibera Agcom 269

La delibera Agcom 269/18/Cons, fissa i nuovi termini per l'adempimento agli obblighi di cui alle precedenti delibere adottate in tema di fatturazione a 28 giorni.



Peso: 87%

La nuova Iva incrocia la riforma Irpef

IL CANTIERE DEL FISCO

Occasione per disinnescare le clausole di salvaguardia e rendere più eque le imposte

di **Marco Mobili**
e **Salvatore Padula**

L'Iva, insieme all'Irpef, è uno dei due grandi pilastri del nostro arrugginito sistema fiscale. Contende all'imposta sul reddito delle persone fisiche il primato della popolarità (tutti la pagano o almeno

così dovrebbe essere) ed è la seconda imposta più importante per volume di gettito: quasi 133,5 miliardi di euro di incassi nel 2018 - contro i 187,5 dell'Irpef - che rappresentano il 28,8% delle entrate fiscali complessive e il 7,6% del prodotto interno lordo. Secondo l'ultimo rapporto sull'economia sommersa, il prelievo sui consumi affianca l'Irpef anche per "propensione all'evasione": 37,2 miliardi di euro, rispetto a un tax gap che per l'imposta personale arriva a 37,4 miliardi.

— Continua a pagina 2

7,6
in % del Pil

È il contributo delle entrate Iva al Prodotto interno lordo italiano. L'imposta, però, insieme all'Irpef degli autonomi, è quella con il livello di evasione più elevato

**Fisco e contribuenti:
la sfida dell'equità**

Il riordino dell'imposta può consentire il superamento delle clausole di salvaguardia (18,9 miliardi solo nel 2021) e il riequilibrio del prelievo rispetto all'imposta sui redditi


Aliquote nel caos e record di evasione: la nuova Iva incrocia la riforma Irpef

Marco Mobili e Salvatore Padula

— Continua da pagina 1

Le analogie tra Iva e Irpef, certo, finiscono qui. Se non fosse che esattamente come l'Irpef, anche l'Iva attraversa una fase di grande sofferenza ed evidenzia numerose criticità che, proprio come avviene per l'imposta sulle persone, attendono un vigoroso e coraggioso intervento di riordino.

C'è di più. Quando si parla di urgenza della riforma della tassazione dei redditi personali, forse si sottovaluta che essa potrebbe essere addirittura vanificata dalla mancata attenzione ai problemi dell'Iva, a partire da quelli derivanti dalle clausole di salvaguardia.



Peso: 1-8%, 2-75%

1 Un sistema senza certezze per le alchimie della finanza pubblica

E, in effetti, la prima astrusità dell'Iva (che invero non deriva dall'imposta in sé ma dalle alchimie di una finanza pubblica sempre più creativa) è la sua condizione di precarietà non più sostenibile, determinata dalle clausole di salvaguardia: per garantire gli obiettivi di finanza pubblica, le leggi di Bilancio prevedono futuri aumenti di tassazione – incrementi delle aliquote Iva (e delle accise) – che possono essere disinnescati solo se risorse equivalenti sono reperite con tagli di spesa, altre entrate, deficit (o con un loro mix, come è finora accaduto).

Ma può un'imposta vivere perennemente sotto il ricatto di un possibile (e rilevante) aumento della tassazione? Ovviamente, no. Eppure, così ancora è. Il che ci spinge a fare un salto al 1° gennaio 2021. Anzi, molto prima, perché già entro il prossimo 10 aprile, con il nuovo Def che avvia il ciclo della programmazione economico finanziaria, il governo dovrà cominciare a ragionare su come affrontare il tema delle clausole di salvaguardia, ovvero come gestire il previsto aumento delle aliquote Iva per il 2021.

L'ultima legge di Bilancio ha sterilizzato l'aumento per il 2020 (circa 23 miliardi di euro). Tuttavia, le clausole di salvaguardia sono state "ri-attivate" per il prossimo biennio: 18,9 miliardi nel 2021 e altri 25,8 miliardi nel 2022 (pur alleggerite rispettivamente di 9,8 miliardi e di 3 miliardi). La legislazione attuale è già allineata: l'aliquota ordinaria 2021 sarà del 25% (rispetto al 22% attuale) e diventerà 26,5% nel 2022; e un'aliquota ridotta sarà del 12% (oggi siamo al 10%).

Ora, è evidente che un aumento dell'Iva di queste proporzioni sarebbe quanto meno avvertito. In primo luogo, un'operazione di questo tipo finirebbe chiaramente per avere pesanti ripercussioni economiche, con una contrazione dei consumi e contraccolpi sull'occupazione e sulla crescita (a maggior ragione in questa fase di prolungata debolezza della congiuntura). Per altri versi, l'aumento secco delle aliquote non pare una buona soluzione in termini di efficienza del sistema, perché, come è risaputo, l'evasione dell'Iva tende ad aumentare al crescere delle aliquote, mentre il nostro Paese ha bisogno di ridurre l'evasione.

Il tema, allora, diventa come trasformare in opportunità un problema che altrimenti è destinato a trascinarsi di anno in anno. Ovvero, capire se lavorando proprio sulle debolezze dell'Iva, non si possa arrivare a un suo riordino con tre obiettivi combinati tra loro:

- assorbire le clausole di salvaguardia;
- eliminare le storture che l'hanno snaturata;
- far convergere riforma Irpef e riordino Iva, anche nell'ottica di uso razionale delle (poche) risorse disponibili.

Su quest'ultimo aspetto, in effetti, non si parte da zero. Come si ricorderà, nell'autunno scorso, fu proprio il ministro Roberto Gualtieri ad avviare il confronto su un possibile intervento sulle aliquote Iva, nella prospettiva di utilizzare parte del maggior gettito ottenuto alla riduzione del cuneo fiscale (poi finanziata con altre risorse). Allora non se ne fece nulla. Ora, pur con prudenza, proprio a Telefisco il ministro Gualtieri ha ribadito che esistono molte buone ragioni per provare almeno a ragionare su un percorso di razionalizzazione-rimodulazione dell'Iva.

2 Groviglio di panieri e di aliquote diverse anche per beni assimilabili

Uno dei problemi più evidenti dell'Iva è legato alla struttura

di aliquote e panieri dei beni-servizi, con un caos che crea ingiustizie e assurde complicazioni. L'assetto attuale delle aliquote – ne abbiamo tre più una: 4, 10 e 22% oltre alla new entry del 5%, a metà del 2017 – è il portato di una irrazionale stratificazione di interventi non sempre attenti all'equilibrio e all'efficienza dell'imposta.


La lettura delle tabelle dei beni soggetti alle diverse aliquote talvolta è un viaggio nel mondo dell'indecifrabile. I casi più eclatanti li ha riassunti Fernando Di Nicola, ex super ispettore Secit, in un'intervista sul Sole 24 Ore del 22 gennaio scorso. La cosa che più colpisce è l'applicazione di aliquote diverse per beni assimilabili: le piantine in vaso di basilico, rosmarino o salvia al 5%, quelle di maggiorana, menta e origano al 22 (se però l'origano è in "rametto" si torna al 5%). Il gas al 22% e l'elettricità al 10. Tra le stravaganze, quella di acqua minerale o caffè (e molti altri prodotti): 4% in mensa, 10% al bar e al ristorante, 22% se acquistati in negozio. Senza dire che, a esempio, i prodotti alimentari sono spalmati sulle quattro aliquote, con differenze che non sembrano avere alcuna logica: il latte al 4%, le uova al 10 per cento.

Come se non bastasse, l'Iva si caratterizza anche per la proliferazione di regimi speciali, esclusioni, esenzioni, eccezioni, facendone un'imposta particolarmente complessa e soggetta a rilevanti fenomeni di erosione (il Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali, allegato al Def, individua 68 agevolazioni direttamente collegate all'Iva. Qualche anno fa, il rapporto Vieri Ceriani sulle tax expenditures contava circa 120 misure agevolative, comprese le aliquote ridotte, con un costo per l'erario di circa 35-40 miliardi di euro).

3 Un colpo all'evasione eliminando le storture delle aliquote

Come se ne esce? Qualcuno propone di avviare, in modo certosino, un riordino che consenta di incasellare ogni bene nel "giusto" livello di prelievo. Pur mantenendo l'attuale numero di aliquote, si potrebbero eliminare le storture (e le regalie) del passato, azzerando le differenze di aliquota laddove non siano giustificate. E utilizzando anche la leva fiscale per premiare o punire determinate scelte di consumo (ne abbiamo un recente esempio: i prodotti per l'igiene intima femminile sono al 5% se biodegradabili, altrimenti sono al 22%).

Il punto è che la vulnerabilità dell'Iva non riguarda solo la distribuzione caotica di beni e servizi nella griglia delle aliquote, quanto piuttosto la numerosità stessa delle aliquote e la "distanza" che tra loro si manifesta. Molti studiosi, anche a livello internazionale, sostengono che la riduzione del numero di aliquote renda il sistema dell'Iva più efficiente. Ne è convinto, a esempio, Vincenzo Visco, il quale suggerisce – da ultimo con un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 20 settembre 2019 – che riducendo il numero



Peso: 1-8%, 2-75%

delle aliquote, e adottandone solo una pari all'attuale livello medio, intorno al 15-16%, non solo si otterrebbe gettito identico a quello che abbiamo ora, ma si avrebbero persino entrate incrementalmente per 8-10 miliardi di euro, grazie al recupero di evasione. Ripensare il sistema delle aliquote consentirebbe quindi di ridurre l'elevatissima evasione Iva.

Come sappiamo, il tax gap dell'imposta viaggia tra molti rivoli (in verità, visti i numeri in ballo, sembrano più dei fiumi in piena): si stanno affinando, con risultati positivi (stando alle cifre fornite dal governo), sistemi di contrasto che, seppur non indolori per i complessi e costosi adempimenti e contraddittori rispetto a strumenti come reverse charge e split payment, potrebbero aiutare a ridurre l'inf-

deltà fiscale (salve le difficoltà oggettive nell'intercettare le mancate fatturazioni).

Una parte dell'evasione però si realizza proprio grazie all'ampio ventaglio delle aliquote, che consente ai contribuenti una sorta di "arbitraggio" fiscale, per una «dichiarazione selettiva in base alle diverse aliquote all'acquisto (alte) e alla vendita (basse)», come ha ricordato anche Di Nicola. Secondo Visco, ciò è confermato dal fatto che l'evasione della base imponibile risulta inferiore all'evasione dell'imposta: con l'aliquota unica questa differenza verrebbe meno, con rilevanti benefici per l'erario in termini di recupero di evasione.

Naturalmente, se la strada dell'aliquota unica fosse considerata politicamente difficile, si potrebbe pensare - scrive ancora Visco - a un sistema a due aliquote, scelta in effetti adottata da molti Paesi europei, tenendo l'aliquota agevolata molto vicina all'attuale livello del 4% (da applicare alla quasi totalità dei beni alimentari, bollette di utenze, acquisto delle abitazioni) e unificando 10 e 22% a un livello tale da ottenere un gettito aggiuntivo che, insieme al recupero di evasione, potrebbe essere utilizzato per ridurre in modo significativo il cuneo fiscale e/o per mettere fine o alleggerire le clausole di salvaguardia.

4 Il prelievo va spostato dalle dirette alle indirette, dalle persone alle cose

Qui si apre un'ulteriore riflessione. Da tempo, tutte le istituzioni internazionali chiedono che i sistemi fiscali favo-

riscano lo spostamento del prelievo dalle imposte dirette a quelle indirette. Spostamento che negli ultimi anni, tra le due macrocategorie, sicuramente c'è stato. Ma, a livello di singole imposte, guardando all'Irpef e all'Iva, i numeri dicono che ci possono ancora essere margini su cui agire: l'Irpef rappresenta il 40,5% del gettito complessivo, mentre l'Iva si ferma al 28,8.

Il tema è molto discusso. Per semplificare, da un lato ci sono coloro i quali ritengono che un aumento dell'Iva finisca sempre per essere regressivo e per penalizzare i contribuenti meno abbienti; dall'altro, c'è chi ritiene che l'effetto regressivo potrebbe essere ridotto o azzerato se la rimodulazione-aumento delle aliquote fosse accompagnata da una riduzione dell'Irpef sui redditi medio-bassi, anche con sistemi di imposta negativa per tutelare gli incapienti.

Recentemente, un Working Paper curato da Nicola Curci e Marco Savegnago, analisti della Banca d'Italia (Shifting taxes from labour to consumption: the efficiency-equity trade-off, ne ha scritto Davide Colombo sul Sole 24 Ore del 24 gennaio) valuta i possibili effetti della destinazione alla riduzione dell'imposta personale del maggior gettito derivante dall'aumento delle aliquote Iva. Il risultato è che su tre simulazioni effettuate solo in un caso si limitano gli effetti regressivi dell'aumento dell'Iva, e ciò accade quando si aumentano (al 40%) le detrazioni Irpef per lavoro.

Un risultato che, per certi versi, diventa un richiamo alla cautela. Ma anche la conferma che lo scambio più Iva-meno Irpef può funzionare se si riesce a far crescere in modo significativo il reddito spendibile dei contribuenti (cosa che per altro farebbe bene pure all'economia), con un occhio di riguardo per le fasce più deboli.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Clausole di salvaguardia

Sono uno strumento utilizzato per la prima volta nel 2011 e, da allora, rinnovato ogni anno. Le clausole di salvaguardia sono di fatto delle disposizioni di legge che fissano misure fiscali di maggior gettito - nello specifico, l'aumento delle aliquote Iva e delle accise - come impegno del governo e del Parlamento a rispettare i saldi di finanza pubblica. Le clausole di salvaguardia possono essere disattivate - come finora è sempre avvenuto - se le risorse attese dagli aumenti fiscali sono reperite con altri interventi.

**Salvia,
basilico e
rosmarino
in vaso
tassati
al 5%
mentre
origano e
maggiorana
pagano
il 22%**



Peso: 1-8%, 2-75%

LE MINE VAGANTI**Rischio 25%**
Aumenti
in agguato
per il 2021

La legislazione attuale già prevede per il prossimo anno l'aumento delle aliquote Iva. Se non ci saranno modifiche normative, l'aliquota ordinaria sarà pari al 25% (rispetto al 22% attuale), che diventerà 26,5% nel 2022; l'aliquota ridotta sarà invece al 12% (oggi siamo al 10). Nessuna modifica è al momento prevista per le aliquote ridotte del 4 e del 5 per cento.

Maxi-bottino
Attesi quasi
45 miliardi
in due anni

La legge di Bilancio 2020 ha bloccato l'aumento delle aliquote Iva (circa 23 miliardi di euro), e ha spostato le clausole di salvaguardia - alleggerite di 9,8 miliardi e di 3 miliardi, rispetto alle previsioni precedenti - al prossimo biennio. Se le clausole non saranno disattivate, l'Iva aumenterà di 18,9 miliardi nel 2021 e di altri 25,8 miliardi nel 2022.

Le aliquote
Da dove
arrivano
gli aumenti


L'incremento di ogni punto percentuale dell'aliquota ordinaria (oggi pari al 22%) vale circa 4,4 miliardi di euro. Per i tre punti di incremento attesi il prossimo anno, dalla prima aliquota dovrebbero arrivare 13,2 miliardi. A questi si aggiungeranno i 5,8 miliardi attesi dall'incremento di due punti dell'aliquota ridotta del 10%: ogni punto di aumento vale infatti circa 2,9 miliardi di euro.

L'andamento e il gettito dell'imposta su valore aggiunto**L'IVA ORDINARIA IN ITALIA NEGLI ANNI**

(*) Se non verrà dismessata la clausola di salvaguardia. Nota: Attualmente l'Italia adotta anche le aliquote del 4, 5 e 10% - Dal 2021 - se non saranno sterilizzate le clausole di salvaguardia - l'aliquota del 10% salirà al 12%

IL GETTITO TOTALE


Entrate tributarie 2018. In mln




Fonte: elaborazione su dati del Bollettino entrate tributarie del Mef. Anno 2018

IL PESO SPECIFICO

Irfpef e Iva, in milioni e in % sul gettito e sul Pil



Fonte: elaborazione su dati del Bollettino entrate tributarie del Mef. Anno 2018



Peso: 1-8%, 2-75%

L'allerta per le crisi d'impresa può colpire 60mila società

AZIENDE IN DIFFICOLTÀ

Il sintomo è quasi sempre il patrimonio netto negativo. Più a rischio le piccole

L'8,4% delle società di capitali (60.609) è a rischio segnalazione e la percentuale cresce con il diminuire della dimensione delle aziende. È il risultato dell'analisi effettuata dal Cerved sulla base dei bilanci 2018 di quasi 720mila imprese, al fine di simulare l'impatto

delle nuove procedure di allerta introdotte dal Codice della crisi con l'obiettivo di anticipare l'emersione delle difficoltà. La ricerca verrà presentata oggi pomeriggio a Roma. Quali parametri evidenziano con maggiore frequenza la criticità? Quasi sempre è il patrimonio netto negativo a far suonare il campanello d'allarme, mentre è molto più contenuto il numero di situazioni di rischio dovute al superamento dei cinque indici individuati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Bianca Lucia Mazzei a pag. 4

Nuovo fallimento

Rapporto Cerved sui bilanci 2018: in difficoltà più di 60mila aziende, soprattutto piccole. Il pericolo di segnalazione riguarda l'11,1% delle micro attività contro l'1% delle grandi

Allerta sulla crisi d'impresa: a rischio otto società su 100

Pagina a cura di
Bianca Lucia Mazzei

Sono più di 60mila le società di capitali a rischio allerta, l'8,4% del totale. Quasi sempre è il patrimonio netto negativo la spia della crisi, mentre gli Sos generati dal superamento dei cinque indici individuati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) sono più limitati.

È il quadro che emerge dall'analisi effettuata dal Cerved sui bilanci 2018 (e, in assenza, 2017) di quasi 720mila società di capitali. La ricerca verrà presentata oggi, a Roma, a Osservitalia, l'appuntamento annuale dedicato dal Cerved all'analisi delle piccole e medie imprese e incentrato quest'anno sull'impatto delle procedure di allerta introdotte dal Codice della crisi.

Il nuovo sistema di allerta introdotto dal Dlgs 14/2019 punta infatti ad anticipare l'emersione delle difficoltà, in modo da aumentare le chance di

risanamento e di continuità aziendale, stella polare della riforma. Il nuovo meccanismo entrerà in vigore il 15 agosto 2020. Per le imprese non obbligate alla nomina dell'organo di controllo la bozza del Dlgs correttivo (che dovrebbe approdare a breve al Consiglio dei ministri) prevede però un rinvio di sei mesi, al 15 febbraio 2021.

Rischi maggiori per le imprese più piccole

I due fattori che fanno scattare il rischio allarme monitorato dal Cerved sono il patrimonio netto negativo e il superamento delle soglie (diverse



Peso: 1-6%, 4-39%

per settore) di tutti e cinque gli indici individuati dal Cndcec.

In entrambi i casi, il rischio cresce al diminuire delle dimensioni aziendali. In difficoltà c'è infatti l'11,1% delle 465.888 aziende classificate dal Cerved come microimprese, il 3,8% delle piccole (su 215.702), contro l'1,9% delle medie (su 30.541) e l'1% delle grandi (su 7.679). Le microimprese costituiscono inoltre l'86% delle società con patrimonio netto negativo e l'83% di quelle che accendono gli indici.

È il patrimonio netto negativo a far suonare la stragrande maggioranza dei campanelli di allarme (59.548 su 60.609), mentre il rischio per superamento degli indici scatta solo per 5.865 imprese, la maggioranza delle quali (4.803) rientra comunque fra quelle con patrimonio negativo. I risultati non cambiano se si restringe il campo alle 104.570 società obbligate a dotarsi degli organi di controllo: delle 3.830 aziende a rischio segnalazione, 3.695 hanno un patrimonio netto negativo (e per l'84% sono piccole).

Situazione di rischio non vuol dire però automatica segnalazione all'Ocri (i nuovi organi di composizione assistita che dovranno essere costituiti presso le Camere di commercio): in molti casi si tratta di società che hanno cessato l'attività, avviato procedure concorsuali o liquidazioni mentre, in altri, potrebbero essere adottate soluzioni diverse, a partire dalla ricapitalizzazione. Gli organi di controllo, di fronte a «fondati indizi di crisi» devono infatti prima segnalarli all'organo amministrativo

e rivolgersi all'Ocri solo in assenza di interventi adeguati. Le società più piccole continueranno inoltre a rivolgersi agli Occ (Organismi di composizione delle crisi).

Gli organi di controllo

In prima fila nella segnalazione anticipata delle difficoltà ci sono gli organi di controllo che il Dlgs 14/2019 ha esteso anche alle medie Srl: oggi l'obbligo scatta se si supera uno dei nuovi parametri (4 milioni di attivo, 4 di ricavi e 20 dipendenti) per due esercizi consecutivi. La scadenza per le nomine era il 16 dicembre scorso ma solo il 27,6% delle circa 70 mila nuove Srl obbligate ha indicato il sindaco o il revisore (dati Cerved). Si tratta di una media nazionale che scende al 14,6% in Puglia mentre arriva al 34,8% in Emilia Romagna. Questa settimana saranno votati gli emendamenti al Dl Milleproroghe che prevedono una riapertura dei termini: diverse le ipotesi di scadenza.


Le Camere di commercio stanno seguendo un approccio soft in linea con le indicazioni di Unioncamere, secondo le quali, prima di segnalare le Srl inadempienti al tribunale per le nomine di ufficio, andava fatto un recall direttamente all'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ORGANO DI CONTROLLO

Le Srl
Solo il 27,6%
in regola
con le nomine

Srl che hanno nominato
il sindaco o il revisore
Dati in %



Nella gran parte dei casi il sintomo è il patrimonio netto negativo. Molto più limitato il superamento degli indici

I CRITERI

L'impostazione della ricerca

L'analisi svolta dal Cerved si basa sul sistema di diagnosi della crisi proposto dal Cndcec al ministero dello Sviluppo economico: un meccanismo a cascata che parte dal patrimonio netto, procede con l'esame della sostenibilità del debito a sei mesi attraverso l'analisi dei flussi finanziari con il Dscr (il *Debt service coverage ratio*, un indice che però poche aziende hanno) e prevede il ricorso ai cinque indici individuati dal Cndcec solo se il Dscr non è disponibile.

L'esame è stato fatto su dati di bilancio e quindi le situazioni di rischio emergono in base al patrimonio netto negativo e al superamento degli indici. Esclusi sia il Dscr che gli alert esterni dei creditori qualificati (Entrate, Inps e agente della riscossione) in caso di ritardo nei pagamenti


Per chi suonano i campanelli d'allarme

Società a rischio in base al patrimonio netto negativo e al superamento dei 5 indici di crisi individuati dal Consiglio nazionale dei commercialisti


€ -1.000

TOTALE SOCIETÀ 719.810 **TOTALE A RISCHIO 60.609**

MICRO SOCIETÀ	DI CUI A RISCHIO	Patrimonio negativo	5 indici superati
465.888	51.851	51.031	4.830



PICCOLE SOCIETÀ	DI CUI A RISCHIO	Patrimonio negativo	5 indici superati
215.702	8.105	7.887	929



MEDIE SOCIETÀ	DI CUI A RISCHIO	Patrimonio negativo	5 indici superati
30.541	581	561	98



GRANDI SOCIETÀ	DI CUI A RISCHIO	Patrimonio negativo	5 indici superati
7.679	73	69	8



Esame basato sui bilanci 2018 (in assenza 2017) di tutte le società di capitali, escluse Finanziarie e Immobiliari. Quelle a rischio non corrispondono alla somma di quelle con patrimonio netto negativo e che superano 5 indici perché quelle con entrambi i requisiti vengono conteggiate una volta sola. Fonte: Cerved



Peso: 1-6%, 4-39%

Le risposte del ministero dell'Economia

Imu, riscossione e ravvedimento: il Mef chiarisce le novità per i Comuni

Le novità 2020 per la fiscalità locale, dalla riscossione esecutiva all'unificazione Imu - Tasi e ai pagamenti rateali

Le risposte ufficiali del ministero dell'Economia a 16 quesiti su interpretazione e aspetti operativi

Le analisi degli esperti del Sole 24 Ore

— Alle pagine 13, 14, 15 e 16

Lunedì 10 febbraio

Un numero speciale dell'Esperto risponde con i quesiti di Telefisco

Atti esecutivi unici con recupero Ora i Comuni vanno all'incasso

ACCERTAMENTO

I chiarimenti delle Entrate: regole vecchie per atti emessi entro il 2019

Sanzioni riscuotibili dopo il primo grado di giudizio nei limiti dei due terzi

Luigi Lovecchio

In caso di ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo l'importo affidabile al riscossore è pari all'intera maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni. Non rientrano nella sfera di applicazione della novella gli atti che recano un numero di protocollo anteriore al primo gennaio 2020, anche se non ancora spediti al 31 dicembre 2019. Nessuna modifica infine sulle modalità di notifica degli atti. Si tratta di alcune delle risposte date dal Mef in occasione di Telefisco 2020 in materia di nuovi accerta-

menti esecutivi comunali.

I termini

La novella della legge n. 160/2019 trova applicazione a partire dagli atti emessi dal primo gennaio 2020. È stato posto pertanto il quesito in ordine a cosa si intenda per "atti emessi".

È pacifico che gli accertamenti spediti entro la fine dell'anno scorso, anche se ricevuti a gennaio di quest'anno, ricadono nella vecchia tipologia di atti. Il Mef chiarisce al riguardo che la stessa regola vale per gli atti già formati e protocollati entro il 31 dicembre 2019, anche se non ancora spediti. Si evita così di costringere i Comuni a rifare atti già completi, redatti secondo le precedenti disposizioni. In concreto, questo significa che i contribuenti continueranno a ricevere avvisi "vecchio stampo" anche nel corso dei primi mesi del 2020.

La forma del ricorso

L'altro chiarimento aveva ad oggetto l'ipotesi del ricorso proposto avverso l'accertamento esecutivo. Si ricorda in proposito che la caratteri-

stica del nuovo accertamento è quella di concentrare in un unico docu-

mento il contenuto propriamente accertativo con la qualifica di titolo esecutivo, propedeutico all'avvio della riscossione coattiva. Ciò significa che, una volta notificato l'accertamento, il riscossore, nel rispetto dei termini di legge, può promuovere le operazioni di recupero, senza dover più passare attraverso la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

Il Mef ha in proposito confermato che la riforma non ha modificato nulla in ordine alle modalità di riscossione dei tributi comunali, in



Peso: 1-3%, 13-27%

pendenza di giudizio. Ne deriva che, come ripetutamente statuito dalla Cassazione (n. 5318/2019), il Comune ha il potere di pretendere il pagamento dell'intera maggiore imposta accertata, non applicandosi il criterio della riscossione graduale, valevole invece per i tributi erariali.

Le sanzioni

Al contrario, con riferimento alle sanzioni, trova applicazione l'articolo 19, Dlgs 472/97, in forza del quale le sanzioni sono riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado, favorevole all'ente impositore, nei limiti di due terzi. Queste regole possono essere derogate solo in caso di fondato pericolo della riscossione, e in tale eventualità occorre darne notizia al contribuente con apposito atto motivato. Si tratta ad esempio dell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia iniziato a disperdere il proprio

patrimonio, con atti di vendita. Va evidenziato che la disciplina di legge prevede che, sempre in caso di ricorso, dopo la presa in carico della pretesa da parte del riscossore, quest'ultimo deve attendere 180 giorni prima di iniziare attività di pignoramento. Durante tale periodo di moratoria sono invece ammissibili misure cautelari, quali il fermo amministrativo e l'ipoteca. Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che, qualora il riscossore coincida con il soggetto che emesso l'accertamento, il suddetto termine di 180 giorni si riduce a 120 giorni. Questa accelerazione non è però giustificata, poiché la ratio della moratoria è quella di consentire al contribuente di chiedere la sospensiva giudiziale alla Ctp.

Da ultimo, il Mef ha confermato che le modalità di notifica degli accertamenti esecutivi non sono mo-

dificate rispetto al passato. Questo comporta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge n. 296/06, continuerà ad essere legittima la notifica con raccomandata Ar, senza dover quindi necessariamente procedere con le modalità degli atti giudiziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TELEFISCO 2020

Nelle pagine seguenti le risposte del Mef ai quesiti sulle riforme



ADOBESTOCK

Le novità fiscali 2020 nelle città. Nei Comuni dal 1° gennaio debuttano l'accertamento esecutivo e la nuova Imu



Peso: 1-3%, 13-27%

Pagare in contanti: ritorna il tetto fino a duemila euro

Renzi aveva alzato il limite a 3mila euro. Dal primo luglio, si stringono le maglie

» NICOLA BORZI

Tra pochi mesi torneranno a stringersi le maglie sull'uso del contante in Italia, come previsto dall'articolo 18 della legge 157/2019 di bilancio per il 2020. Dal prossimo primo luglio il limite massimo all'uso del "cash" per i pagamenti si riabbasserà da 2.999,99 a 1.999,99 euro, per poi calare nuovamente a 999,99 euro (lo stesso valore che aveva prima dell'intervento del governo Renzi nel 2016) dal primo gennaio 2022. Secondo la Bce, nel 2016 in Italia l'86% circa dei pagamenti era effettuato in contanti, il 13% con carte e il resto con altri strumenti. La Penisola svettava in Ue per la preferenza accordata al *cash*. La nuova restrizione all'utilizzo del contante è il risultato di un continuo rimpallo politico: da un parte il governo Conte 2 vuole attuare il "Piano per la rivoluzione cashless", incentivando la tracciabilità dei pagamenti contro l'evasione fiscale; sul fronte opposto forze politiche (come Italia Viva) che non scoraggiano il *cash*.

IN ITALIA È LA NONA volta che cambiano le regole sull'uso del contante: dopo quelle del primo gennaio 2002 (tetto a 10.329,14 euro), 26 dicembre 2002 (12.500), 30 aprile 2008 (4.999,99), 25 giugno 2008 (12.499,99), 31 maggio 2010 (4.999,99), 13 agosto 2011 (2.499,99), 6 dicembre 2011 (999,99) e, appunto, primo

gennaio 2016 (2.999,99). Un'altalena che non aiuta i cittadini e gli imprenditori. Queste norme si intersecano con quelle antiriciclaggio che invece mantengono tetti più limitati per alcune categorie di operatori (come i "Money transfer", per i quali il tetto al *cash* resta a 999,99 euro) e soprattutto sanzioni amministrative e penali pesanti.

Per ridurre la circolazione del contante, che favorisce l'economia sommersa e dunque non solo l'evasione fiscale ma anche le attività illegali e il riciclaggio, le norme prevedono che dal prossimo primo luglio qualsiasi trasferimento di denaro *cash* superiore ai 2mila euro dovrà essere effettuato attraverso canali tracciabili dal sistema finanziario e dunque dalle agenzie fiscali e di controlli. Dunque per i pagamenti di somme dai 2mila euro a salire dovranno essere utilizzate le carte di debito (bancomat) o di credito, anche prepagate e ricaricabili, gli assegni bancari e circolari, i bonifici bancari o postali.

Occorre fare molta attenzione perché basta un solo errore e si incorrerà in sanzioni molto severe. Salvo che il caso non comporti reati come il riciclaggio e l'evasione fiscale, dal primo luglio l'utilizzo del contante per pagamenti da 2mila euro a salire farà scattare sanzioni amministrative da un minimo di 3mila a un massimo di 50mila euro sia per chi paga che per chi incassa il *cash*. Attenzione perché la sanzione riguarda anche le operazioni di trasferimento tra familiari e parenti, anche sotto forma di donazioni. È inoltre vietato, come già avviene dal primo luglio 2018, il pagamento degli stipendi in contanti.

Stipendi, salari, collaborazioni e onorari devono essere sempre versati attraverso canali tracciabili.

IL NUOVO TETTO, che scatterà dal primo luglio, non riguarda invece l'utilizzo di contante oltre la soglia dei 2mila euro se effettuato attraverso prelievi o versamenti per cassa dal proprio conto corrente bancario o postale. Lo spiegano le "Domande e risposte frequenti" sulla prevenzione dei reati finanziari del dipartimento del Tesoro: nel caso di prelievi o di versamenti sui propri conti, non avviene trasferimento di contante tra soggetti diversi e dunque non si applica il "tetto". Il ministero spiega anche che a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge, è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro (2mila dal prossimo primo luglio), oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Quanto alle fatture uniche per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite



Peso: 54%

dei 3mila euro, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra – sempre secondo il Tesoro – purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro (2mila dal primo luglio), oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Infine, è possibile il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a 3mila euro, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge in quanto

questo non configura l'ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazioni di norme.

Il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore a 3mila euro, effettuato con più assegni bancari che indichino nome o ragione sociale del beneficiario e, se pari o superiori a 1.000 euro, della clausola di

non trasferibilità, non fa scattare le sanzioni perché gli assegni, a differenza del contante, sono tracciabili sia dalla banca che li ha tratti sia da quella che li negozia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quota delle transazioni economiche effettuate con denaro liquido, in Italia nel 2016

Secondo la Bce, il Belpaese è al primo posto in Europa per la preferenza accordata al cash. Le regole sul suo uso da noi sono cambiate nove volte in 18 anni

Contro l'evasione

Una "Rivoluzione cashless", il piano del governo Conte 2 per la tracciabilità

INUMERI

50mila

Euro. La sanzione massima, per chi paga e per chi incassa, in caso di violazione delle regole, contenute nella legge di Bilancio 2020

3mila

Euro. La multa minima per i trasgressori delle nuove normative

999,99

Euro. La nuova asticella, più severa, in vigore dal primo gennaio 2022: la stessa che vige prima dell'intervento del leader di Italia Viva



Peso: 54%

Caccia ai rendimenti nell'era dei tassi zero

Millecinquecento miliardi parcheggiati su conti correnti e depositi bancari
Gli ex Bot-people, orfani delle ricche cedole dei titoli di Stato, non sanno più dove mettere i propri soldi. Dalle Borse alle obbligazioni, una bussola per cercare gli investimenti ancora redditizi. Senza correre troppi rischi

EUGENIO OCCORSIO, ROBERTO PETRINI, LUCA PIANA E VITTORIA PULEDDA → alle pagine 2-5

La caccia ai rendimenti

Gli ex Bot-people senza bussola 1.500 miliardi fermi sui conti correnti

ROBERTO PETRINI

Con i tassi vicini allo zero i classici investimenti delle famiglie italiane non rendono più. Così la liquidità parcheggiata nei depositi in banca si è moltiplicata negli ultimi dieci anni

Quello della nonna sì che era un Btp. Correva la metà degli Anni Novanta, quel titolo di Stato decennale rendeva l'11,35 per cento netto e, quando era ora di staccare la cedola, fiocavano biciclette e videogiocchi. Allora dai 10 milioni di lire della liquidazione del nonno prudentemente investita si poteva spremere ben più di un milione di lire. Oggi la musica è cambiata, i tassi sono sottozero e la gente parcheggia i soldi nel conto corrente: alla fine dello scorso anno i depositi ammontavano a 1.500 miliardi di euro.

Certo non si può cedere al rimpianto dei tempi andati: allora la

spesa pubblica correva, lo Stato produceva panettoni, la corruzione imperversava e, soprattutto, la bestia nera dell'inflazione faceva paura. C'è stato un momento in cui per il tradizionale e prudente risparmiatore italiano i titoli di Stato erano una vera "comfort zone": neanche l'inflazione riusciva a erodere i suoi risparmi. Ad esempio, nel 1995 il tasso d'interesse ufficiale era del 9 per cento, l'inflazione del 5,57 e dunque il cosiddetto tasso reale, cioè quello che rimane in tasca se si depura dall'inflazione, era del 3,43 per cento.

LA LIQUIDAZIONE DEL NONNO

Oggi, tre decenni dopo, sembra di stare in un'altra dimensione. L'inflazione è vicina allo zero, i tassi sono vicini allo zero e la liquidazione del nonno non rende più. Il rendimento di un Btp decennale, acquistato alla fine dello scorso anno, è dell'1,24 per cento netto. E se si calcola il tasso reale - come ha fatto l'ufficio studi di Intesa Sanpaolo per Repubblica Affari&Finanza - c'è da mettersi le mani nei capelli: l'inflazione alla fine del dicembre scorso era allo 0,49

per cento e dunque il tasso reale è ad oggi allo 0,75 per cento. Il denaro paradossalmente e per la prima volta nella storia non rende quasi nulla.

Così il risparmiatore italiano, che nella grande maggioranza è di piccole dimensioni e investe la liquidazione o somme sottratte ai consumi quotidiani, è in crisi. Di fronte all'alternativa tra rendimenti zero o negativi, afflitto dal timore di interventi straordinari sul debito pubblico, parcheggia i soldi nel conto corrente. Spesso è anche il consiglio che danno i borsini o gli impiegati delle banche: aspettiamo, forse i tassi risulteranno. Così la quota di liquidità giacente nei conti degli italiani, tra famiglie e imprese, è cresciuta a dismisura: a novembre dello scorso anno, secondo i dati della Banca d'Italia, eravamo a quota 1.583 miliardi, una somma di poco inferiore al Pil del nostro Paese che, come è noto, sta in-



Peso: 1-11%, 2-98%, 3-24%

torno ai 1.800 miliardi. Ma quello che sorprende è che la crescita del denaro liquido, parcheggiato in conti correnti o depositi bancari, si è moltiplicata: dopo il 2000 eravamo poco sotto i 600 miliardi, per sfondare quota 1.000 miliardi bisogna attendere la crisi americana dei mutui subprime del 2007 che scatenò panico e allarme, e per arrivare verso la cifra di oggi attendere il quadriennio 2016-2019; quando la politica delle banche centrali, a cominciare dalla Bce, si è indirizzata decisamente verso la riduzione dei tassi d'interesse per rilanciare l'economia.

LO SCENARIO DEI TASSI

C'è speranza che torni la crescita, che l'inflazione si riaffacci, che l'era dei tassi negativi finisca e che i Btp tornino a far spuntare il sorriso sulle labbra dei risparmiatori? Un economista come Gregorio De Felice, direttore dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo, al momento non apre spiragli: «Per il biennio 2020-2021 non mi aspetto grandi cambiamenti nella politica dei tassi d'interesse. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha detto con chiarezza che la politica del *quantitative easing* sarà confermata e che passerà comunque del tempo tra la sua fine e un primo rialzo dei tassi. Dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, la Fed di fronte ad un rallentamento dell'economia potrebbe addirittura abbassare i tassi dall'attuale livello».

Sul piano dei megatrend c'è pure chi dice che l'epoca della crescita, dei tassi alti e dell'inflazione non tornerà più. L'economista Larry Sum-

mers di Harvard ha coniato per questo il termine "stagolazione secolare". Ma lo stesso Mario Draghi, predecessore di Christine Lagarde alla guida della Bce, in un passaggio di un intervento dimenticato, spiegò la difficoltà dell'inflazione a riprendere con l'avvento delle nuove tecnologie e la superconcorrenza dovuta alla globalizzazione.

Fatto sta che le decisioni dei grandi della Terra, seppure sofferte e motivate, al piccolo risparmiatore appaiono lontane. Per lui conta il rendimento, e se non c'è preferisce il sicuro del conto corrente. Stessa anche il *turn over* dei risparmi, molti italiani hanno in tasca titoli decennali o addirittura trentennali che stanno venendo a scadenza. Qui si rischia il dramma: chi era abituato a rendimenti netti superiori al 4 per cento si vede proporre come alternativa lo zero. Basta guardare i rendimenti dei Btp biennali: una tragedia. Le emissioni dal luglio del 2019 danno tutti tassi negativi. Certo lo spread scende, la finanza pubblica ne trae vantaggio, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha maggiori margini. Ma il regalo della nonna.

Angelo Drusiani di Banca Albertini, grande esperienza di mercati, vede la cosa con una certa dose di realismo: «Certo la gente preferisce la liquidità in questa fase, del resto tra costi di acquisto, tasse e la piccola patrimoniale sulla tenuta dei conti, il rendimento è ben sotto l'1 per cento. E poi se si guarda in giro tra le altre obbligazioni private non è che si trovi meglio di quanto offre lo Stato: Cassa depositi e prestiti o Volkswagen danno lo 0,50. Forse il risparmiatore italiano deve fare un esame di coscienza: spesso è troppo avido, bisogna tornare ad accontentarsi».

LA PAURA DEL TAGLIO

Certo il gusto del guadagno c'è, come pure la tentazione della rendita, ma la crisi di quelli che le antiche cronache chiamavano Bot-people è ormai conclamata. Oltre al fattore cedola, c'è anche un'altra questione da considerare: la sicurezza. È inutile negare che nel "back" della testa di molti esiste il dubbio che ai nostri 2.300 miliardi di debito pubblico possa accadere qualcosa. L'argomento del consolidamento o della ristrutturazione non è più un tabù da tempo. La recente polemica che si è scatenata sulla riforma del Fondo salva-Stati, il meccanismo europeo che dovrebbe intervenire quando c'è il rischio di default, è illuminante. Uno degli argomenti più dibattuti è quello di come devono essere congegnate le cosiddette "Cac", cause azione collettiva, le regole che devono presiedere al referendum tra i detentori dei titoli di Stato nel momento in cui si decide una ristrutturazione. Ora il progetto di riforma, cui si oppone il governo italiano, prevede che il meccanismo del referendum sia meno garantista. Qualcuno già prevede un *haircut*? Il risparmiatore osserva e medita. Nel dubbio, lascia i soldi nel conto corrente.

L'opinione

Forse il risparmiatore italiano deve farsi un esame di coscienza spesso è troppo avido bisogna tornare ad accontentarsi

ANGELO DRUSIANI
BANCA ALBERTINI

I numeri

1.583

LA LIQUIDITÀ NEI CONTI

Nei depositi bancari una quantità di denaro (in miliardi di euro) vicina al totale del Pil dell'Italia, che ammonta a 1.800 miliardi

0,75%

IL RENDIMENTO REALE

Un Btp decennale acquistato alla fine del 2019 rende l'1,24%, cui va sottratta l'inflazione dello 0,49%






I numeri



ACCELERAZIONE CONTINUA

LA CRESCITA DELLA LIQUIDITÀ DEPOSITATA DAI CLIENTI NELLE BANCHE ATTIVE IN ITALIA

1.600 IN MILIARDI DI EURO




Christine Lagarde
presidente della Bce



Roberto Gualtieri
ministro dell'Economia

UNDICI PUNTI PERCENTUALI IN MENO DI 27 ANNI

IL CALO DEI RENDIMENTI DEI BTP DAL MAGGIO 1993 AL DICEMBRE 2019



Il caveau di una banca, simbolo delle risorse non investite altrimenti



Peso:1-11%,2-98%,3-24%



NON SOLO IRPEF

RITOCCHINI INSUFFICIENTI PER UN SISTEMA DISORDINATO

Si torna a parlare con forza della necessità di una riforma dell'Irpef, come, del resto, è avvenuto periodicamente negli ultimi 40 anni. Le ragioni sono fondate e sono molte ma è opportuno rendersi conto che la riforma dovrebbe essere generale e complessiva ed investire l'intero sistema fiscale e non solo l'Irpef. Ma procediamo con ordine.

Si è sempre sostenuto che la riforma fiscale del 1973 fosse nata già vecchia, perché il mito dell'imposta personale capace di garantire l'unicità di trattamento di tutti i redditi (*comprehensive income tax*) — molto attraente in teoria — finì per risultare, fin dall'inizio, di difficile applicazione. Alcuni redditi, per tante e svariate ragioni, ne furono esclusi, altri furono oggetto di trattamenti di favore o tassati in modo cedolare. Si pensi ai redditi agricoli, a quelli da fabbricati, o ai redditi da capitale (i diversi tipi di redditi finanziari, da plusvalenze, da partecipazione). E si pensi anche ai redditi di impresa, data la loro dimensione e il tipo di contabilità o, infine, i redditi diversi. E l'elenco potrebbe continuare e, anzi, dovrebbe essere regolarmente aggiornato perché sotto questo profilo la fantasia del legislatore tributario sembra essere inesauribile. Per cui un'imposta personale unica in realtà non c'è mai stata. Piuttosto diverse imposte personali — diverse per la tipologia di reddito e per le capacità differenziate di valutazione e di accertamento dello stesso da parte dell'amministrazione tributaria — hanno finito nel tempo per convivere.

E fin dal suo avvio, l'Irpef è stata caratterizzata dalla previsione di molte spese fiscali (*tax expenditures* o, come si dice da qualche tempo, *bonus*) che anzi, nel corso degli ultimi 30 anni, si sono moltiplicate e hanno finito per riguardare un po' tutte le imposte e non solo l'Irpef. Così come, fin dal suo avvio, si tenne l'Irpef accuratamente separata dal suo «negativo», e cioè dall'assistenza, generando così un sistema di imposte e benefici scoordinato e incoerente in cui esistono molte più aliquote reali o effettive rispetto a quelle nominali, con salti e picchi notevoli in relazione a diversi valori dei redditi imponibili, oltre che al passaggio da scaglione a scaglione.

L'iniquità orizzontale



Peso: 78%

Ma c'è di più. I lavori che tra il 1964 e il 1973 caratterizzarono il processo di riforma tributaria misero con forza in evidenza che un'imposta di massa come quella che si voleva adottare avrebbe richiesto capacità di accertamento da parte dell'amministrazione omogenee e uniformi, cosa che non sembrava allora possibile e che avrebbe richiesto una riforma profonda e un significativo potenziamento dell'amministrazione tributaria. Il problema è ancora lontano dall'essere risolto anche se la tecnologia sembra poterci imporre oggi quei passi avanti che la volontà politica ha spesso cercato di evitare di fare.

In questo contesto, l'iniquità orizzontale — il trattamento diverso di contribuenti con lo stesso livello di reddito ma derivante da fonti diverse o, per fare un secondo esempio, il trattamento diverso di famiglie con livelli di reddito simili una volta che si tenga adeguatamente conto della composizione familiare — è ormai una caratteristica strutturale del sistema, spesso e volentieri più grave e più odiosa della stessa iniquità verticale (e cioè il trattamento per alcuni non sufficientemente diversificato fra contribuenti con diversi livelli di reddito).

In breve, una profonda riforma dell'Irpef appare non più rinviabile. Ma fermarsi ad essa sarebbe un grave errore. Come si è visto, i limiti del sistema derivano in larga misura dalla mancanza di un disegno generale che sia capace di trattare equamente situazioni diverse non solo sotto il profilo del livello del reddito imponibile. La mano del prelievo non sa cosa fa la mano della spesa, e all'interno della prima le diverse dita — le diverse forme di prelievo — si muovono in maniera scoordinata. Per gli umani si parla, in questo caso, di disturbi del sistema nervoso centrale. Tutto lascia supporre che il bilancio dello Stato sia affetto dalla medesima patologia.

La mancanza di coerenza fra voci diverse di entrata è tanto nota quanto spesso non solo tollerata ma addirittura favorita. Non diversamente accade per l'assenza di coordinamento fra versante del prelievo e versante della spesa che ha conseguenze altrettanto serie.

La tradizione italiana di finanza pubblica ha sempre pensato alle imposte essenzialmente come al prezzo dei servizi pubblici. Il che implica, fra l'altro, che per valutare l'effetto redistributivo non si debba guardare solo alla distribuzione del carico tributario ma anche agli effetti della spesa pubblica. Effetti che ad oggi vengono ancora largamente trascurati e ignorati. La corrispondenza tra imposte e spesa pubblica dovrebbe, al contrario, essere stringente e considerata come

un punto essenziale per la valutazione della politica fiscale e dell'azione redistributiva dell'operatore pubblico.

Obiettivi

Nel corso degli ultimi decenni si è invece imposta la fiducia, eccessiva e per noi mal riposta, che la modifica della distribuzione dei redditi che emerge dall'economia di mercato si debba fare essenzialmente, se non esclusivamente, con il sistema dei tributi che, dovendo avere molti altri obiettivi (ad esempio, di gestione della congiuntura o macroeconomici in senso lato), finisce per sovrapporre gli uni agli altri e per perdersi per strada.

La modifica della distribuzione dei redditi di mercato è obiettivo molto difficile da conseguire. Da perseguire, certo, ma anche, se non soprattutto, con la spesa pubblica o con altre forme di intervento pubblico, diverse dal sistema tributario. Essendo realisticamente consapevoli che la fiducia che poi si riesca davvero a realizzarla in economie sempre più complesse e digitali vacilla sempre più.

Assegnare al sistema tributario finalità pressoché esclusive di redistribuzione lo espone a incoerenze drammatiche e produce effetti perversi e indesiderati che l'attuale Irpef pienamente testimonia. Politiche di redistribuzione del reddito e della ricchezza vanno dunque tentate, purché adeguatamente definite e costruite con gli strumenti dell'intero bilancio pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riforma dovrebbe essere complessiva e investire l'intero panorama tributario

I limiti del settore derivano in larga misura dalla mancanza di un disegno generale

Irpef 2017 Dichiarazione ai fini Irpef 2018 - Contribuenti per scaglione di reddito*					
	Contribuenti numero	Irpef migliaia di euro	% sul totale	Imposta media per contribuente, euro	% contribuenti sul totale
Da zero o inferiore	1.017.044	0	0%	0	2,47%
0-7.500	9.240.695	720.065	0,41%	78	22,42%
Fino 7.500**	10.257.739	720.065	0,41%	70	24,89%
7.500-15.000	8.364.569	7.091.451	4,07%	848	20,30%
15.000-20.000	5.805.616	14.153.525	8,12%	2.43	14,09%
20.000-35.000	11.721.602	56.957.541	32,69%	4.859	28,44%
35.000-55.000	3.254.257	34.352.187	19,71%	10.556	7,90%
55.000-100.000	1.340.111	29.105.884	16,70%	21.719	3,25%
100.000-200.000	375.154	17.174.002	9,86%	45.779	0,91%
200.000-300.000	53.997	4.922.115	2,82%	91.155	0,13%
Sopra 300.000	38.291	9.773.375	5,61%	255.239	0,09%
TOTALE	41.211.336	174.250.145	100%		100%

Fonte: elaborazione Inzerari previdenziali su dati MeF. *Al lordo del bonus di 80 euro. **compresi negativi. Pagina



Peso:78%



Oltre alla Rc auto familiare, le opportunità e gli incentivi del 2020 per chi possiede auto e moto o vuole acquistare un nuovo mezzo

Massimo Righi

I conti di quanto spendono gli italiani per la Rc auto li ha fatti l'Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: nell'ultimo rapporto si parla di 10,6 miliardi l'anno per 42,2 milioni di mezzi, in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente. Una cifra da spalmare su una distribuzione geografica che continua a vedere nella Campania la regione in cui si pagano i premi più alti e che comprende il 50% dei veicoli assicurati al Nord, il 22% al Centro e il 28% nel Sud e nelle Isole.

La chance del 2020

Abituati ad aumenti più o meno inevitabili a ogni rinnovo, quest'anno per molti italiani la scadenza contrattuale potrebbe invece trasformarsi in un momento da guardare positivamente, perché coincide con la facoltà di chiedere l'applicazione di un nuovo istituto introdotto dal decreto fiscale e la

cui entrata in vigore è stata posticipata dal 1° gennaio al 16 febbraio dal decreto Mil-leproroghe (che dev'essere ancora convertito in legge). Si chiama Rc auto familiare, vale sia per mezzi a due che a quattro ruote e il meccanismo è semplice: al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto o del rinnovo di uno già esistente, si può beneficiare della classe di merito più favorevole presente nel nucleo familiare, indipendentemente dalla tipologia di veicolo. Non si deve però essere stati coinvolti in incidenti in cui si ha avuto responsabilità, totale ma anche parziale, negli ultimi cinque anni.

Se non ci sarà la sorpresa di ulteriori rinvii in extremis, tra meno di due settimane scatterà l'ora X. Secondo l'Osservatorio Facile.it, circa due milioni di veicoli avrebbero le porte spalancate per entrare in classe 1, la più bassa: chi, con un solo salto dalla classe 14 si trovasse all'arco opposto del sistema, beneficerebbe di sconti del 50%.

Resta da capire come le compagnie assicuratrici -


che non hanno nascosto fin da subito la loro preoccupazione per questo nuovo meccanismo - faranno fronte alla mini-rivoluzione: se spalmassero i costi delle polizze famiglia su tutti in termini di aumenti, ne potrebbero pagare potenzialmente le spese quasi 40 milioni di mezzi.

Nuove opportunità

Ma, oltre alla Rc familiare, ci sono altri modi per abbattere il premio. Molti noti, altri un po' meno. Questo inserto, in generale, vuole fornire uno strumento per chi possiede un veicolo - o lo vuole acquistare - utile proprio a conoscere con maggiore dettaglio le varie forme di possibile risparmio. Vale per le assicurazioni, ma anche per i mezzi a due e quattro ruote ibridi ed elettrici, per i quali è stato rifinanziato il bonus e di cui spieghiamo entità degli incentivi e come funzionano. Un capitolo, poi, è dedicato all'altra grande novità "familiare" dei primi mesi dell'anno per chi si sposta in auto, i seggiolini antiab-

bandono per bambini obbligatoria da novembre, ma con sanzioni dal prossimo 6 marzo. Anche in questo caso sono previsti contributi statali, ma sono anche in agguato pesanti contravvenzioni per chi non si adegua. Multe che - se andrà in porto la riforma del Codice della strada, di cui l'iter parlamentare si è rimesso in moto in maniera un po' singhiozzante - dovranno contribuire nel 2020 a cambiare una serie di cattivi comportamenti da parte di chi guida, a cominciare dall'uso del telefonino. Si parla di sicurezza, non dimentichiamolo mai. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 52%



Tutte le condizioni per poter usufruire del nuovo strumento

Rc auto familiare solo senza incidenti negli ultimi 5 anni

Carlo Gravina

È una delle misure più attese tra quelle approvate con il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio ma, nonostante ciò, sembrano essere ancora tante le incognite che ruotano attorno alla Rc auto familiare. E questo non solo perché il Milleproroghe – provvedimento in cui è stato stabilito di posticipare l'entrata in vigore della misura dal 1° gennaio al 16 febbraio - è ancora in corso di conversione in Parlamento (e c'è chi ha proposto di far ulteriormente slittare tutto al 16 giugno). I dubbi si concentrano anche sugli effetti che una novità di questa portata avrà sul mercato e sui prezzi delle polizze, visto che l'obiettivo è quello di abbassare i costi ma con il rischio, coinvolgendo indirettamente il meccanismo del bonus/malus, di penalizzare le condotte di guida virtuose e i nuclei familiari possessori di un solo veicolo. Molto, comunque, dipenderà da come le compagnie assicuratrici

ve decideranno di mutualizzare i mancati introiti.

LAMISURA

Il principio alla base dell'Rc auto familiare è piuttosto semplice: si darà la possibilità di assicurare tutti i veicoli di una famiglia con la miglior classe di merito presente all'interno del nucleo familiare. La novità, rispetto alla legge Bersani del 2007, è sostanziale, perché fino a oggi era possibile "ereditare" la classe di merito più vantaggiosa in famiglia solo nel caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo (sia nuovo che usato), anche se si decideva di cambiare compagnia assicurativa. Le novità dell'Rc auto familiare, invece, ampliano le possibilità già previste, perché consentono di utilizzare la classe di merito migliore non solo per un nuovo mezzo, ma anche in caso di rinnovo della polizza e tra veicoli di categoria diversa (quindi non solo auto-auto e moto-moto, ma anche auto-moto).

Per poter usufruire della Rc auto familiare, va rispettata una condizione: l'as-

senza di incidenti con colpa (anche parziale) nei precedenti 5 anni.

IL FUNZIONAMENTO

Per ottenere la classe di merito migliore in famiglia, in caso di nuova polizza o di rinnovo, non bisogna seguire una procedura particolare. Va recuperato - tra i veicoli già assicurati - l'attestato di rischio di quello con la classe di merito più bassa e presentato nel momento in cui si richiede la nuova assicurazione.

Oggi, in caso di nuovo contratto, la classe d'ingresso è la Cu 14, mentre con la Rc auto familiare si potrà partire direttamente con la prima, la Cu 1, se presente in famiglia, risparmiando così qualche centinaio di euro. Non cambia rispetto alla legge Bersani invece una condizione indispensabile da rispettare per potersi vedere assegnare la migliore classe di merito: chi sottoscrive un nuovo contratto assicurativo, deve essere un familiare convivente.



GLI ASPETTI PRATICI

Volendo fare un esempio, se il figlio intende utilizzare la classe di merito del padre perché più vantaggiosa, deve risultare che i due fanno parte dello stesso nucleo familiare e vivono stabilmente sotto lo stesso tetto. L'Rc auto familiare, invece, non trova applicazione per gli autocarri, perché non sottoposti alla formula del bonus-malus, ma neanche per i mezzi aziendali intestati al datore di lavoro e per i veicoli a noleggio, per i quali il costo dell'assicurazione solitamente è inserito nel canone di affitto.—

Il coinvolgimento in un sinistro, anche se con responsabilità parziale, fa perdere il diritto

È indispensabile che i possessori dei mezzi siano tutti componenti dello stesso nucleo

	AUTOVEETTURE	CICLOMOTORI	MOTOCICLI
Media nazionale			
Premio pagato	333	159	233
Variazione % su 2017	-1,2%	2,0%	-1,7%
Frequenza sinistri	6,3%	2,7%	3,7%
I valori più alti e i più bassi			
Premio medio pagato			
Massimo (euro)	Napoli 493	Caserta 358	Napoli 471
Minimo (euro)	Bolzano 236	Udine 236	Bolzano 144





Le regole



COS'È

La Rc auto familiare è una nuova possibilità, concessa alle famiglie che possiedono più di un veicolo, di poter beneficiare della classe di merito più vantaggiosa presente all'interno del nucleo familiare. Viene così creata una classe di merito unica nell'ambito della famiglia

COME FUNZIONA

Fino ad oggi è possibile avere la migliore classe di merito presente in famiglia solo in caso una nuova polizza da stipulare per un veicolo della stessa tipologia (auto-auto o moto-moto). Con la Rc familiare si potrà ottenere la migliore classe anche per veicoli diversi (auto-moto e viceversa)

QUANDO NON SI APPLICA

La normativa non trova applicazione per gli autocarri, che non sono sottoposti alla formula assicurativa del bonus/malus

COME RICHIEDERE LA NUOVA POLIZZA

In caso di nuova polizza Rc auto, o al momento del rinnovo, si dovrà guardare alla classe di merito migliore rispetto ai veicoli assicurati in famiglia, facendo riferimento all'attestato di rischio. Per approfittare della classe di rischio più vantaggiosa bisogna rispettare una condizione: **assenza di incidenti con colpa (anche parziale) nei precedenti 5 anni**

I VANTAGGI



Motociclisti e possessori di **scooter** saranno le categorie che trarranno maggior vantaggio dalla nuova normativa. Anche i più giovani potranno beneficiare della classe di merito più vantaggiosa legata alla polizza dei loro genitori

I RISPARMI

La differenza tra la prima e la quattordicesima classe in tre città italiane

AUTO	Premio medio in quotazione su Facile.it	CLASSE 1	CLASSE 14
	Bologna	293,0 €	808,9 €
Firenze	328,5 €	855,6 €	
Milano	234,7 €	739,4 €	

MOTO	Premio medio in quotazione su Facile.it	CLASSE 1	CLASSE 14
	Bologna	145,0 €	549,0 €
Firenze	142,0 €	670,0 €	
Milano	130,0 €	484,0 €	

5%



5% i beneficiari che per l'osservatorio di Facile.it potrebbero entrare nella prima classe di merito (circa 2 milioni di veicoli)




11%



11% i veicoli assicurati che resterebbero fuori dalla prima classe di merito

Fonte: Facile.it



Peso: 56%

Domande e risposte. Cambiano le norme, diventa più complicato vendere un veicolo all'estero. Le bici elettriche escluse dall'ecobonus

Bollo, ecco chi ha diritto a sconti ed esenzioni

1 Ci sono agevolazioni o esenzioni sul bollo auto?

Sulle auto elettriche è in vigore l'esenzione fino al quinto anno dall'immatricolazione, così come per auto e moto storiche con almeno 30 anni di vita (ma se un veicolo ultratrentennale circola su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione di 28,40 euro per gli autoveicoli e 11,36 per i motoveicoli. La tassa è forfettaria per l'intera annualità e non c'è sanzione in caso di pagamento ritardato); sulle vetture ibride acquistate nel 2019 niente tassa automobilistica per 3 o 5 anni, esenti le auto intestate a persone disabili appartenenti a una serie di categorie o a familiari che hanno la persona disabile fiscalmente a carico. Il 50% di sconto è invece previsto per i veicoli con più di 20 anni in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica, che viene rilasciato da 5 registri: Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi.

Alcune Regioni hanno stabilito riduzioni ulteriori: si consiglia di verificare sul proprio territorio i singoli provvedimenti (la Lombardia, ad esempio, ha por-

tato dal 10% al 15% lo sconto per chi autorizza la domiciliazione bancaria). Peraltro, in tema di esenzione bollo auto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 maggio 2019, ha consentito alle Regioni totale discrezionalità in materia, purché rispettino il massimale imposto dalle norme statali. Le Regioni possono quindi introdurre esenzioni sulla tassa automobilistica, ma non hanno facoltà di aumentarla.

Dal 1° gennaio 2020, in caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il versamento, risultano essere utilizzatori del veicolo stesso. Nel decreto Milleproroghe, in fase di conversione in legge, sono stati inseriti alcuni emendamenti per il rinvio a giugno della misura, che al momento, però, risulta vigente. Nel 2020, per il pagamento, si aggiunge il circuito PagoPa.

2 L'ecobonus per auto e moto elettriche vale anche per le bici a pedalata assistita?

No, le biciclette a pedalata assistita non rientrano in nessuna delle categorie che godono degli incentivi previsti dall'ecobonus. I fondi possono essere uti-

lizzati solo per i veicoli di categoria M1 e quelli di categoria L. Tutti non possono superare il prezzo di listino di 50 mila euro: per prezzo di listino si intende quello indicato nel listino prezzi ufficiale della casa produttrice, compresi optional, escluse Iva e messa in strada (ovvero spese relative all'immatricolazione del mezzo, l'Ipt, spese di trasporto, ecc.).

3 Alla fine della scorsa estate, in alcune autoscuole si è cominciata ad applicare l'Iva a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che aveva dichiarato illegittima l'esenzione dall'imposta per le lezioni di guida. Ma in autunno il Decreto fiscale ha rimandato tutto al 1° gennaio 2020: dev'essere restituito il 22% incassato in più?

L'applicazione dell'Iva era scattata a fine settembre sulla scorta di una precisa indicazione dell'Agenzia delle Entrate, cui è stata versata l'imposta fino a quando il Decreto fiscale non ne ha rinviato l'applicazione sistematica a inizio anno. Gli importi versati al Fisco, però, non saranno restituiti.

4 È vero che è cambiata la procedura per cedere il proprio veicolo all'estero?

Dal 1° gennaio 2020, in effetti, sono previsti nuovi adempimen-

ti per chi intende esportare definitivamente in Paesi stranieri veicoli immatricolati in Italia. Occorre infatti cancellare preventivamente il mezzo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, procedura che sarà possibile solo a condizione che il mezzo sia stato sottoposto a revisione (e che questa abbia avuto esito positivo), in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella in cui si chiede la cancellazione stessa. In caso contrario, il veicolo dovrà essere revisionato per poi poter essere cancellato dagli archivi e quindi ceduto oltre i confini nazionali.—

IL NUOVO DUC PER I VEICOLI



Proprietà, certificato accorpato al libretto

Con il 2020 nasce il Documento unico di circolazione (Duc), che sarà costituito dalla sola carta di circolazione, dove saranno annotati anche i dati di proprietà. Tale modello permetterà di accorpate (come previsto da tempo) il libretto di circolazione e il certificato di proprietà in solo documento.

IMPORTI CONFERMATI



Multe, il 2020 non porta aumenti

Niente aumento per le multe il 1° gennaio: l'adeguamento al tasso di inflazione avviene ogni due anni e l'ultimo è stato nel 2019. Il prossimo ritocco è previsto il 1° gennaio 2021. Chi vuole conoscere i propri punti sulla patente, può consultare il portale dell'automobilista o chiamare il numero 848.782.782.



Peso: 36%

Le risposte ufficiali del Mef: ecco come cambiano i tributi locali

Le risposte del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia

Pubblichiamo le risposte del Mef ai quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore

Accertamento esecutivo

1

Solo le sanzioni si frazionano

La legge di Bilancio 2020 ha esteso l'accertamento esecutivo ai tributi comunali. Si chiede conferma del fatto che, in caso di ricorso avverso un avviso esecutivo, l'importo "affidabile" al soggetto incaricato della riscossione è pari all'intero maggior tributo dovuto, mentre le sanzioni saranno dovute solo dopo la sentenza di primo grado favorevole al Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, Dlgs 472/97.

L'atto di accertamento esecutivo non interviene sulle disposizioni relative alla riscossione frazionata dei tributi di pertinenza degli enti coinvolti dalla riforma e pertanto si conferma che solo le sanzioni sono riscosse in maniera frazionata ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 472/97.

2

Regioni fuori dal nuovo perimetro

Il comma 784 della legge di Bilancio 2020 nel citare gli enti ai cui si rendono applicabili le disposizioni relative all'accertamento esecutivo non include le Regioni. Dato che diverse Regioni riscuotono coattivamente tramite lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Rd 639/1910, disposizione questa non abrogata, è corretto ritenere che dal 2020 le Regioni dovranno continuare a utilizzare le ingiunzioni di pagamento e non lo strumento dell'accertamento esecutivo, salvo le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803, applicabili anche alle ingiunzioni in forza di quanto disposto dal comma 804?

La disciplina recante la riscossione dettata dalla legge di Bilancio riguarda esclusivamente gli enti di cui

al comma 784 dell'articolo 1 vale a dire le Province, le

Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali, nei quali non rientrano le Regioni.

Pertanto, la legge definisce in detta norma l'ambito applicativo delle disposizioni in questione e conseguentemente le stesse non si applicano alle Regioni. Tale esclusione comprende anche le disposizioni contenute nei commi da 794 a 803, indicati nel quesito, poiché il rinvio effettuato dal successivo comma 804 non può che riferirsi alle ingiunzioni emesse dagli enti individuati dal citato comma 784.

3

Riscossione: funzionario responsabile

Il comma 793 della legge di Bilancio 2020 disciplina la figura del funzionario responsabile della riscossione, prevedendo un percorso di nomina più semplificato rispetto alla precedente disciplina. Il comma 804 rende applicabili le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 anche alle ingiunzioni di pagamento di cui al Rd 639/1910. Il comma 804 non richiama, quindi, espressamente il comma 793, ma ciononostante, essendo state abrogate le precedenti disposizioni sul funzionario responsabile della riscossione, si deve ritenere che la disposizione di cui al comma 793 sia applicabile non solo per gli accertamenti esecutivi, ma anche per le ingiunzioni fiscali, ivi incluse quelle già emesse. Si chiede conferma di tale conclusione.

Si condivide la soluzione prospettata sulla base della



Peso: 14-60%, 15-54%

considerazione che pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, il funzionario responsabile di cui al comma 793 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, svolge tutte le attività cui è deputato, indipendentemente dalla tipologia degli atti utilizzati per la riscossione coattiva.

4

Notifica degli atti con le regole vigenti

Le disposizioni che regolano l'accertamento esecutivo non specificano le modalità di notifica di tale tipologia di atto. Ciononostante si ritiene che siano applicabili le ordinarie modalità di notifica già previste per gli atti di accertamento, e quindi tanto la notifica semplificata con raccomandata semplice di cui alla legge 296/2006 (la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza 104/2019), quanto le altre modalità di notifica liberamente scelte dall'ente, come la notifica con messo notificatore dell'ufficio tributi, la notifica con messo comunale e la notifica tramite Pec. Si chiede conferma di tale conclusione.

L'intervento del Legislatore per l'anno 2020, in materia di riscossione delle entrate degli enti locali non ha innovato circa la disciplina delle notificazioni. Pertanto, si conferma che continuano ad applicarsi le regole già vigenti precedentemente l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 in materia di notificazioni, compresa quella prevista dal cosiddetto mini-testo unico della finanza locale di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 296/06; commi peraltro espressamente richiamati per l'Imu nell'ambito della riforma attuata nella stessa legge di Bilancio.

5

Multe: no all'accertamento esecutivo

Il comma 792, lettera a) della legge di Bilancio 2020 prevede l'utilizzo dell'accertamento esecutivo tan-

to per le entrate tributarie tanto per «gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali». Posto che le entrate da contravvenzioni stradali sono entrate patrimoniali di diritto pubblico è legittimo ritenere che l'ente può notificare un accertamento esecutivo, in luogo dell'ingiunzione di pagamento, per attivare la riscossione coattiva con riferimento ai verbali di irrogazione delle sanzioni al codice della strada e alle ordinanze ingiunzioni della legge 689/1981?

Le disposizioni di cui al comma 792 benché facciano riferimento alla lettera a) anche agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, tuttavia non si applicano alle contravvenzioni stradali, poiché le norme in questione non intervengono sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull'articolo 206 del Dlgs 285/92.

Pertanto, l'assenza di detto intervento comporta l'inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali.

6

Nuovi limiti per la rateazione

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la disciplina della rateazione per i tributi comunali, destinata a operare in assenza di un regolamento comunale in materia. Le nuove disposizioni stabiliscono che la durata massima della dilazione non può essere inferiore a 36 rate per somme superiori a 6.000,01 euro. Si chiede di sapere se anche i regolamenti già esistenti devono adeguarsi a questa durata minima della rateazione.

Le disposizioni in materia di rateazione di cui ai commi 796 e seguenti (in particolare ai commi 796 e 797) dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

Dalla lettura sistematica dei commi in questione, si evince che il Legislatore ha attribuito un'ampia potestà regolamentare agli enti in questione, salvo il rispetto di determinate condizioni che sono esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797. Pertanto, i regolamenti previgenti all'entrata in vigore della legge di Bilancio devono essere adeguati a tali condizioni e in particolare deve essere comunque salvaguardata la durata massima della rateazione in misura «non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01».

7

Rateazioni: sì alla fideiussione

Il comma 797 prevede che il Comune con proprio regolamento può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissando come unico limite quello di prevedere una durata massima non inferiore a 36 mesi per i debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. Molti regolamenti comunali su-



bordinano la concessione della rateizzazione, per determinati importi, alla presentazione di una fideiussione. Tale previsione è compatibile con il nuovo quadro normativo?

Il comma 797 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 consente l'intervento regolamentare dell'ente locale in materia di rateazione e in particolare consente di prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione nelle quali possono rientrare anche quelle relative alla presentazione di una fideiussione.

8

Oneri con limiti massimi immediati

La legge di Bilancio 2020 prevede che in caso di riscossione coattiva possano essere addebitati al contribuente oneri di riscossione pari al 3% ovvero al 6% (a seconda che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica), con un tetto massimo rispettivamente di 300 o 600 euro. Si chiede conferma che questi tetti massimi trovino applicazione immediata, anche qualora fossero state pattuite delle condizioni economiche differenti tra l'ente locale e il soggetto incaricato della ri-

scossione. Si chiede inoltre conferma del fatto che gli oneri in esame possano essere applicati anche in caso di svolgimento diretto dell'attività di riscossione coattiva da parte dell'ente locale.

Le disposizioni di cui al comma 803 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 sono di carattere generale e cogente e pertanto si applicano con efficacia immediata nei confronti degli enti locali e dei loro concessionari.

A questo proposito si deve sottolineare che gli oneri di cui trattasi non devono essere confusi con le condizioni economiche pattuite tra l'ente locale e il soggetto incaricato della riscossione poiché le somme di cui al comma 803 non hanno natura di corrispettivo contrattuale ma rispondono ad esigenze diverse e cioè di prevedere espressamente la possibilità di porre a carico dei contribuenti «costi di elaborazione e di notifica degli atti» nei limiti però previsti dal Legislatore.

9

L'atto è emesso anche senza notifica

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 792, della legge 160/2019) stabilisce che le nuove disposizioni in materia di accertamento esecutivo si applichino a decorrere dagli atti emessi dal primo gennaio 2020. Si possono considerare «emessi» prima del 1° gennaio 2020, e dunque non rientranti nella modifica in esame, gli avvisi di accertamento in possesso di un numero di protocollo che consenta di dare loro data certa anteriore al 1° gennaio 2020, anche se non ancora spediti entro il 31 dicembre 2019?

Dato il chiaro tenore del comma 792 della legge di

Bilancio 2020, dovendosi fare riferimento agli «atti emessi» questi consistono in quelli che sono firmati e protocollati dai soggetti legittimati e non solo quelli che risultano già notificati. Ciò nella considerazione che la Corte di cassazione nell'ordinanza 27415 del 25 ottobre 2019 ha espressamente statuito che «[v]a ricordato l'orientamento prevalente e ormai da ritenersi consolidato secondo cui "In tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla legge 212/2000, articolo 12, comma 7, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora "in fieri", integrando, viceversa la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato" (Cassazione, sezione 6-5, Ordinanza 17202 del 12/07/2017, Rv. 644932-01; conforme, Cassazione, sezione 5, Sentenza n. 20267 del 31/07/2018, Rv. 650151-01);».

Imposta municipale

10

Niente Imu solo all'«ex» affidatario

La legge di Bilancio 2020 ha istituito la nuova Imu, prevedendo tra l'altro l'assimilazione all'abitazione principale della casa familiare «assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». Al riguardo, si chiede di sapere: a) se, in assenza di figli, l'assegnazione della casa familiare da parte del giudice modifichi comunque la soggettività passiva, attribuendola all'assegnatario, oppure se trovano applicazione le regole ordinarie; b) se la disciplina in esame trova applicazione anche nel caso in cui venga assegnata una abitazione diversa da quella già adibita a dimora familiare, scelta ad esempio tra quelle in proprietà di uno dei coniugi.

In merito alla domanda a), si precisa che dal chiaro tenore letterale della disposizione di cui al comma 741 dell'articolo 1, alla lettera c), della legge di Bilancio 2020, emerge che l'assimilazione all'abitazione principale e quindi il regime di esenzione dall'Imu riguarda esclusi-



Peso: 14-60%, 15-54%

vamente il caso di assegnazione della casa familiare «al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice», circostanza che comporta altresì la costituzione, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Al di fuori di tale previsione normativa, di carattere peraltro agevolativo, non suscettibile quindi di interpretazione estensiva, trovano applicazione le regole ordinarie che disciplinano il tributo.

A tale proposito si deve anche evidenziare che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza prevalente ritiene che nell'ipotesi di casa coniugale di proprietà di un solo coniuge, questa non può essere assegnata all'altro come contributo al mantenimento in quanto coniuge più debole, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale (Corte di cassazione 22 marzo 2007 n. 6979).

Passando alla domanda b), occorre evidenziare che il Legislatore nella norma in commento si è riferito espressamente alla «casa familiare», identificabile, secondo l'orientamento della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 3302 del 12 febbraio 2018, esclusivamente «nell'ambiente domestico» in cui sono cresciuti i figli (Corte cassazione, sezione 1, sentenza n. 1545 del 26/01/2006; id. sezione 1, sentenza n. 16398 del 24/07/2007; id. sezione 1, sentenza n. 1491 del 21/01/2011; id. sezione 1, sentenza n. 9079 del 20/04/2011; id. sezione 6 - 1, ordinanza n. 19347 del 29/09/2016) e quindi nel «luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare» (cfr. Corte cassazione, Sezioni unite n. 13603/2004 cit.).

—Continua a pagina 15

In ogni caso occorre evidenziare che l'individuazione della «casa familiare» viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento il quale non può essere suscettibile di valutazione da parte del Comune in un proprio provvedimento.

11

Agevolazioni anche senza dichiarazioni

In vigore della vecchia Imu, l'articolo 2, comma 5-bis, Dl 102/2013, stabiliva che per talune agevolazioni, quale l'esenzione dei fabbricati-merce delle imprese costruttrici, la spettanza dell'esenzione era subordinata, a pena di decadenza, all'indicazione in dichiarazione. La disciplina della nuova Imu, prevista dalla legge di Bilancio 2020, stabilisce che per talune agevolazioni, compresa l'esenzione dei fabbricati merce e degli alloggi sociali, «il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».

Al riguardo, si chiede di sapere: a) se per fruire della nuova aliquota ridotta di base dello 0,1 per cento, prevista per i fabbricati merce, sia richiesto un adempimento del contribuente, a pena della perdita del diritto a tale aliquota; b) se ai fini dell'applicazione dell'esenzione futura dei fabbricati merce (a decorrere dal 2022) e attuale degli alloggi sociali l'attestazione in dichiarazione rappresenti una condizione costitutiva dell'agevolazione oppure un mero obbligo informativo, la cui inosservanza è

sanzionabile al più con 50 euro.

La legge di Bilancio 2020 contempla, al comma 769 dell'articolo 1, l'obbligo dichiarativo in capo ai soggetti passivi Imu, limitandolo, in linea con il previgente regime Imu di cui fa peraltro salve le dichiarazioni già presentate, ai soli casi residuali in cui il Comune non è in grado di conoscere altrimenti le informazioni per verificare il corretto assolvimento dell'imposta da parte del contribuente.

Al contempo, però, il Legislatore non ripropone nel nuovo impianto normativo dell'Imu quelle norme che subordinavano, a pena di decadenza, il riconoscimento delle agevolazioni, al previo assolvimento dell'obbligo dichiarativo, come nel caso citato dei beni-merce e degli alloggi sociali; per cui si ritiene che tale impostazione sia venuta meno e che, anche per siffatte ipotesi, la mancata presentazione della dichiarazione comporti solo l'applicabilità delle relative sanzioni previste in via generale per la violazione dell'obbligo dichiarativo Imu ma non anche la decadenza dai benefici in questione.

12

Nuova Imu: stretta ai pensionati Aire

In vigore della vecchia Imu, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, Dl 201/11, era equiparata all'abitazione principale la casa dei soggetti Aire, pensionati all'estero, non locata né concessa in comodato. Nella nuova Imu questa equiparazione non è stata espressamente riproposta. Può ritenersi comunque applicabile anche nell'ambito del nuovo tributo comunale?

L'Imu, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di cui ai commi 738 e seguenti dell'articolo 1 della legge 160/2019 con conseguente abrogazione delle norme di cui all'articolo 13 del Dl 201/2011. Per cui, la previsione contenuta in quest'ultima disposizione concernente i cittadini italiani iscritti all'Aire già pensionati all'estero considerati nella domanda – peraltro soggetta a una procedura di infrazione attivata dagli organi unionali – non può ritenersi ancora applicabile poiché non è stata espressamente riproposta dal Legislatore nel momento in cui ha ridisciplinato l'imposta in argomento.

13

Così il Comune avvantaggia gli anziani



Peso: 14-60%, 15-54%

Il comma 741, lettera c, punto 6) dà la possibilità ai Comuni di regolamentare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare «posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare».

Il Comune può con il proprio regolamento decidere un'applicazione più restrittiva prevedendo che l'assimilazione operi solo con riferimento all'immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale dall'anziano o disabile e prevedere, inoltre, che l'abitazione in questione oltre a non essere locata non deve essere concessa in comodato, oppure concessa in comodato solo a parenti, individuando il grado di parentela?

Il Legislatore al comma 741, dell'articolo 1, lettera c) ha previsto una serie di casi in cui gli immobili a determinate condizioni possono essere considerati abitazioni principali, per le quali quindi l'Imu non è dovuta. In particolare, al punto 6) la legge considera altresì abitazione principale «su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare». Come si evince dalla norma, il Legislatore rimette all'autonomia dell'ente esclusivamente la scelta circa l'applicazione o meno di tale disposizione nell'ambito del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte nella stessa.

Per cui, il Comune non può applicare tale disposizione restringendone al contempo l'ambito applicativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori. Al riguardo, si ricorda infatti che l'articolo 52 del Dlgs 446/1997 sottrae espressamente all'autonomia regolamentare generale degli enti locali, tra l'altro, l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili.

14

Fondazioni bancarie non esenti

La nuova Imu è disciplinata dai commi da 739 a 783, mentre le altre disposizioni non espressamente richiamate devono intendersi abrogate. Il comma 780, ultimo periodo, dispone che «sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'Imu disciplinata dalla presente legge».

Alla luce di tale quadro normativo si chiede se l'esclusione dall'esenzione dall'Imu prevista dall'articolo 9, comma 6-quinquies del Dl 174/2012 per le fondazioni bancarie possa trovare ancora applicazione nella nuova Imu.

L'articolo 9, comma 6-quinquies del Dl 174/2012 stabilisce che «In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153». Con tale disposizione è stata data comunque veste normativa al principio già di per sé vigente nell'ordinamento secondo il quale il regime agevolativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, non può trovare «in ogni caso» applicazione nei confronti delle fondazioni bancarie in quanto queste sono enti che non possiedono tutti i requisiti, di natura sia oggettiva sia soggettiva, prescritti dal Legislatore per poter beneficiare dell'esenzione dall'imposta in questione.

Al riguardo, occorre evidenziare che il citato articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, è stato espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio 2020, che ha confermato l'esenzione dall'imposta per «gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)».

Per cui, alla luce di tale impostazione normativa, si ritiene che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6-quinquies del Dl 174/2012, continua a trovare applicazione anche alla luce del nuovo impianto normativo previsto dal Legislatore, confermando in tal modo l'esclusione dall'esenzione Imu per le fondazioni bancarie.

15

Il regime per alloggi sociali e ex Iacp

Il comma 741, lettera c), punto 3), assimila all'abitazione principale gli alloggi sociali «adibiti ad abitazione principale». Il comma 749, ultimo periodo, prevede l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche «agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Sulla base delle due norme si ritiene che gli alloggi ex Iacp soggiacciono a una disciplina speciale - che prevede l'applicazione dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune, e della detrazione per abitazione principale - che rende inapplicabile il regime previsto per gli alloggi sociali. Diversamente, se si volesse ritenere che gli alloggi degli



ex Iacp possano anche considerarsi alloggi sociali, la previsione di cui al comma 749 non troverebbe mai applicazione. Si concorda con tale ricostruzione?

Con la legge di Bilancio 2020 è stato mantenuto inalterato il regime fiscale già previsto in materia di Imu per gli enti in questione, che di seguito si riepiloga:

- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (Erp), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, (comma 749 dell'articolo 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune.

Costituisce una novità rispetto al precedente regime Imu la possibilità (comma 754 del medesimo articolo 1) di azzerare l'aliquota relativa agli immobili in questione che si ribadisce non erano, e continuano a non essere, assimilati all'abitazione principale, come affermato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza 20135 del 25 luglio 2019 – che si pone in linea con quanto affermato da questo Dipartimento nella circolare 3/DF del 2012 – che ha escluso l'applicazione dell'aliquota ridotta (poi trasformata in esenzione) prevista per l'abitazione principale in quanto «legittimato passivo dell'imposta è l'ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria».

Si deve altresì aggiungere che la facoltà di azzeramento dell'aliquota, che riguarda gli immobili diversi dall'abitazione principale, è suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;

- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Dm 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale è prevista dall'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3) l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'Imu. Si deve precisare che le assimilazioni di cui alla lettera c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell'ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lettera b).

In particolare, nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche indivi-

duate dal Dm 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale.

Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi rientrino nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato. Del resto detto orientamento era già contenuto nella risposta n. 15 di questo Dipartimento alle Faq del 3 giugno 2014, pubblicate sul sito www.finanze.it.

In tutti gli altri casi, quindi, in cui non si può ricollegare all'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto degli Erp si applica la detrazione di 200 euro.

16

Il Comune sposta solo i suoi termini

Il comma 777 disciplina una serie di possibilità che il Comune può recepire con il proprio regolamento. Tra queste la lettera b) prevede la possibilità di «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari».

Si chiede se la possibilità di regolamentare le ipotesi di differimento dei termini di versamento possa includere anche la quota statale e non solo quella comunale.

Si chiede inoltre se in base a tale previsione il Comune possa differire, in caso di decesso del contribuente, di 6 mesi o di un anno il versamento sia del saldo dovuto dal deceduto sia di quanto dovuto dagli eredi.

Si ritiene che il Comune possa legittimamente esercitare la propria potestà regolamentare esclusivamente in caso di differimento dei termini di versamento delle entrate di propria spettanza e non anche rispetto a quelle di competenza statale. Pertanto, tale potestà non può essere esercitata in relazione agli immobili classificati nel gruppo catastale D, per i quali il gettito è ripartito tra lo Stato e i Comuni.

Negli altri casi, in virtù della previsione di cui al citato comma 777, lettera b), il Comune può decidere di differire i versamenti in ragione di particolari situazioni, come ad esempio proprio nel caso di decesso del contribuente.

Il Comune deve stabilire almeno 36 rate per debiti oltre 6mila euro



Peso: 14-60%, 15-54%

TELEFISCO 2020

È possibile acquistare la visione in streaming del convegno



Chi avesse perso Telefisco, il convegno annuale che si è svolto giovedì scorso, può acquistarne la visione in streaming direttamente dal sito dell'evento, acquisendo tra l'altro i crediti formativi professionali in base a quanto previsto dai diversi Ordini (online i dettagli). Sul sito di Telefisco si possono ancora vedere le 14 videointerviste realizzate dagli esperti del Sole 24 Ore chiamati a gestire le sedi principali dell'evento. Gli iscritti possono anche scaricare l'ebook con il testo integrale delle relazioni.

www.ilsole24ore.com/telefisco

La nuova Imu riscrive in parte agevolazioni e limiti

Come scatta la tassazione sulle case di edilizia popolare

TELEFISCO 2020

Domani prime risposte online e lunedì 10 lo «Speciale Esperto»



Chiusa venerdì scorso la "finestra" per l'invio delle domande agli esperti, da domani sul sito internet di Telefisco verranno pubblicate le prime risposte al Forum di Telefisco. La pubblicazione proseguirà nei prossimi giorni sul sito e sul quotidiano.

www.ilsole24ore.com/forumtelefisco

Lunedì 10 febbraio in edicola con Il Sole 24 Ore ci sarà un numero speciale dell'Esperto risponde, interamente dedicato a Telefisco. Per chi acquista la visione in streaming del convegno, inoltre, le migliori risposte ai quesiti di Telefisco – aggiornate con i chiarimenti ufficiali dell'amministrazione finanziaria – saranno raccolte in un ebook in formato digitale che sarà reso disponibile verso metà febbraio.



Peso: 14-60%, 15-54%

Conciliazioni sindacali con lo scudo del Ccnl

LITI DI LAVORO

Rinunce e transazioni sono più sicure se regolate dal contratto collettivo. Essenziali la rappresentatività delle organizzazioni e la volontà reale dell'addetto

Pagina a cura di

Daniele Colombo

La conciliazione sottoscritta in sede sindacale per prevenire una lite di lavoro o mettervi fine è inoppugnabile solo se il verbale è sottoscritto nel rispetto delle modalità e nelle sedi previste dalla contrattazione collettiva, con l'assistenza effettiva di organizzazioni sindacali dotate di rappresentatività e con una volontà del lavoratore che sia reale e non viziata. Sono queste le avvertenze da seguire per evitare che la conciliazione sia impugnata ed eventualmente ritenuta invalida dal giudice.

In base all'articolo 2113 del Codice civile, «le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile, non sono valide». La norma trova applicazione anche ai rapporti di lavoro parasubordinato quali l'agenzia e la rappresentanza commerciale e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le rinunce e le transazioni del lavoratore, tuttavia, non sono impugnabili (e quindi come si suol dire sono "tombali"), se stipulate in una delle cosiddette sedi protette, previste dall'articolo 2113, comma quarto, del Codice civile, ossia: in sede giudiziale (articolo 185 Cpc); in sede amministrativa (articoli 410 e 411 Cpc); in sede sindacale (articolo 412-

ter Cpc); davanti al collegio di conciliazione e arbitrato (articolo 412-querter Cpc); o presso le sedi di certificazione (articolo 31, comma 13 della legge 183/2010).

Le rinunce e transazioni del lavoratore, in ogni caso, ancorché non stipulate nelle sedi sopra previste o nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere più impugnate una volta che siano trascorsi 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La sede sindacale e il Ccnl

Per ciò che riguarda le conciliazioni in sede sindacale, in base all'articolo 412-ter del Codice di procedura civile «la conciliazione e l'arbitrato delle materie di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva». Questa tipologia di conciliazione, quindi, è incontestabile se è stata stipulata nel rispetto delle procedure e nelle sedi previste dalla contrattazione collettiva (ad esempio il Ccnl del Commercio).

Ma che cosa succede se il contratto collettivo non prevede nulla in merito? Il verbale stipulato dal lavoratore con l'assistenza del sindacato è inoppugnabile o no? Su questo punto la Corte di cassazione e la prassi amministrativa sembrano ritenere valide queste conciliazioni purché il lavoratore abbia prestato il proprio consenso in assenza di vizi (errore, violenza o dolo) e purché, soprattutto, l'assistenza dell'organizzazione sindacale sia stata effettiva, così da mettere il lavoratore nella condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, e, in caso di transazione, a condizione che dall'atto si evincano la questioni controverse oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo (si veda per tutte la sentenza della Cassazione 9006 del 1° aprile 2019). È necessario, inoltre, che il soggetto sindacale abbia ele-

menti di specifica rappresentatività.

La linea del Tribunale di Roma

Nonostante ciò, il Tribunale di Roma, con la sentenza 4354 dell'8 maggio 2019, ha affermato che il regime dell'inoppugnabilità previsto dall'articolo 2113 del Codice civile riguarda le sole conciliazioni sindacali che avvengono presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative, come previsto dall'articolo 412-ter del Codice di procedura civile. In mancanza di una norma collettiva di questo tipo, prosegue il Tribunale di Roma, la conciliazione è impugnabile. L'assenza di una specifica disciplina collettiva, infatti, prosegue il Tribunale di Roma, non garantisce una piena tutela del lavoratore anche alla luce dei diritti che lo stesso transige o rinuncia. Pertanto, il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in assenza di una regolamentazione collettiva in merito, è impugnabile almeno sino al termine semestrale previsto dallo stesso articolo 2113 del Codice civile.

L'interpretazione fornita dal Tribunale di Roma è piuttosto restrittiva e per certi versi criticabile soprattutto alla luce della giurisprudenza di legittimità e della prassi sviluppatasi su questa materia. In attesa di conoscere gli sviluppi giurisprudenziali in merito, a scanso di equivoci, a parte l'ipotesi della transazione giudiziale, non rimane che affidarsi alla conciliazioni sottoscritte in sede amministrativa, di fronte ai collegi di conciliazione e arbitrato, di fronte alle commissioni di certificazione o in sede sindacale, se la contrattazione collettiva ha disciplinato questa modalità di conciliazione.



Peso: 29%

TUTTE LE VIE PER L'ACCORDO

1**LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

È la conciliazione che si raggiunge di fronte al tribunale del lavoro per effetto di una controversia ivi incardinata per un rapporto di lavoro subordinato, di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa. Le rinunzie e le transazioni possono essere concluse solo a condizione che sia stata già incardinata la causa di fronte al giudice del lavoro.

2**LA CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA**

È la conciliazione che si svolge di fronte all'Ispettorato territoriale del Lavoro. La conciliazione amministrativa spesso ha il difetto di non essere molto veloce, perché necessita di alcuni passaggi burocratici che potrebbero non essere compatibili con le esigenze di celerità delle parti coinvolte.

3**DAVANTI A UN COLLEGIO DI ARBITRATO**

È la conciliazione che si raggiunge di fronte a un collegio di arbitri. Il collegio di conciliazione e arbitrato è costituito da due arbitri scelti dalle parti, mentre il terzo è scelto di comune accordo dagli arbitri tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Cassazione.

4**PRESSO LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE**

Le parti di un contratto di lavoro possono far certificare i contratti da commissioni di certificazione istituite presso enti bilaterali, Itl, province, università, ordini provinciali dei consulenti del lavoro. In caso di controversia sui contratti certificati le parti devono promuovere obbligatoriamente un tentativo di conciliazione di fronte agli organismi di certificazione.

5**IN SEDE SINDACALE PÈREVISTA DAL CCNL**

È la conciliazione disciplinata dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. La conciliazione "sindacale", per non essere impugnabile, deve seguire la procedura prevista dalla contrattazione collettiva applicabile e deve svolgersi nelle sedi e secondo le modalità ivi previste.

6**IN SEDE SINDACALE NON PREVISTA DAL CCNL**

È la conciliazione che si raggiunge con l'assistenza del sindacalista al quale il lavoratore conferisce mandato. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ritiene impugnabile questo tipo di conciliazione perché non avviene nelle sedi e secondo le modalità previste dal Ccnl in base all'articolo 412- ter del Codice di procedura civile



Peso:29%

Irpef avara con le famiglie

Chi ha figli deve contare sui bonus

A chi guadagna meno di 20 mila euro i maggiori benefici dalle aliquote, ma oltre quella soglia il Fisco è meno generoso e gli aiuti compensano solo in parte. Inizia la settimana del dibattito sull'assegno unico alla Camera

di **Roberto Petrin**

ROMA – L'Irpef non ce la fa a sostenere la famiglia. In soccorso corrono i bonus ma durano poco, al massimo tre anni. E in ogni caso ad avere un sostegno efficace da parte del nostro sistema fiscale e assistenziale sono solo le famiglie con i redditi più bassi.

In vista dell'apertura del cantiere Irpef emergono iniquità e sorprese dall'analisi della condizione delle famiglie italiane con figli. Secondo un focus che *Repubblica* ha chiesto a due esperti della materia come Massimo Baldini dell'Università di Modena e Simone Pellegrino dell'Università di Torino, sono soprattutto le famiglie sotto i 20 mila euro lordi annui a trarre un beneficio tangibile dal nostro sistema.

Il primo "pezzo" di aiuti, costituito dalle detrazioni Irpef, premia infatti una famiglia intorno ai 20.000 euro di reddito che, nel caso di due coniugi che lavorano ed un figlio, grazie alle detrazioni fiscali Irpef riesce a mettersi in tasca a fine anno quasi l'intero reddito lordo. Con il secondo "pezzo" di aiuti, grazie agli assegni familiari Inps e ai tre bonus (mamma, bebè e nido) la stessa famiglia comincia addirittura a guadagnarci arrivando a quote che incrementano il proprio reddito lordo dal 25 al 56 per cento a seconda degli stipendi che entrano in famiglia e del numero dei figli.

La giusta supercopertura delle nostre famiglie dal reddito più basso non emerge solo dai dati puntuali,

che riportiamo nelle tabelle in questa pagina, ma anche dai confronti internazionali Ocse. In una famiglia dove lavora solo uno dei due coniugi, e dove il salario è più basso (pari al 67 per cento di quello medio), la nascita di un figlio fa aumentare il reddito disponibile, rispetto ad un identico nucleo senza figli, del 10 per cento in Italia e del solo 9 per cento in Germania.

La copertura più in basso c'è, ma quando comincia a crescere il reddito, e col passare del tempo, viene meno. Intanto i tre bonus (mamma, bebè e asilo) durano poco: il "mamma" è una tantum, il "bebè" dura 12 mesi, il "nido" fino a tre anni. Dopo la famiglia resta scoperta di fronte alle spese di studio, cura, assistenza. Osservano Baldini e Pellegrino: «L'imposta lorda ai fini Irpef cresce col reddito mentre le detrazioni per lavoro e famiglia e gli assegni Inps al nucleo familiare decrescono». In altre parole l'Irpef toglie sempre di più al crescere del reddito, mentre i bonus, calcolati con l'Isce che restringe ulteriormente la platea dei fruitori, diminuiscono fino a scomparire per i redditi più alti.

Il fenomeno è evidente a quota 70.000 euro lordi annui, ripartiti tra due coniugi lavoratori, con due figli: qui il passaggio dell'Irpef, nonostante le detrazioni, lascia in tasca solo il 79,1 per cento del reddito lordo della famiglia, mentre i bonus Renzi e bebè scompaiono, gli assegni familiari Inps quasi si azzerano e restano solo il premio alla nascita, il cosiddetto bonus mamma, e l'asilo nido.

Il sistema fiscal-assistenziale è dunque "drogato" dai bonus e solo per un lasso limitato di tempo. Come il bonus Renzi, rafforzato dalle recenti disposizioni, che crea una sorta di ottovolante spesso molto progressivo in basso e non dà nulla ai ceti medio alti, anche i bonus famiglia creano disparità. Il moltiplicarsi degli strumenti crea difficoltà di comprensione e di gestione amministrativa. Il bonus mamma è indipendente dal reddito ma è una tantum, il bonus bebè dura un anno, quello asilo nido tre anni. Inoltre "bebè" e "nido" non hanno limiti di reddito e vengono erogati a "rubinetto": una volta esaurito il budget, stop. Senza contare il caso dei lavoratori autonomi, professionisti o partite Iva, che non percepiscono gli assegni Inps al nucleo familiare. Come è evidente che al crescere della famiglia, con situazioni di tre figli o più, l'aiuto non aumenta in proporzione. «Abbiamo tre obiettivi: semplicità, continuità ed equità. Oggi le misure sono troppe e complicate. Discontinue ed inique», osserva Stefano Lepri, parlamentare Pd in vista della ripresa questa settimana del dibattito sull'assegno unico alla Camera.

RA. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli incentivi per neomamme, bebè e asilo durano al massimo tre anni e poi spariscono

Le misure

3

Gli aiuti

Il bonus mamma è erogato "una tantum", quello bebè per 12 mesi e quello nido per 36



Peso: 74%

**Il peso del fisco**

	20.000 EURO reddito familiare Famiglia con un solo stipendio e un figlio sotto i 3 anni		40.000 EURO reddito familiare Famiglia con 2 stipendi e un figlio sotto i 3 anni		70.000 EURO reddito familiare Famiglia con 2 stipendi e 2 figli sotto i 3 anni	
	20.000	25.000	15.000	40.000	30.000	
Reddito complessivo	20.000	25.000	15.000	40.000	30.000	
Imposta lorda	4.800	6.150	3.450	11.520	7.720	
Detrazione lavoro	1.338,8	1.113,3	1.564,3	543,3	1.471,2	
Detrazione coniuge	690	0	0	0	0	
Detrazione figlio	750	350	400	1.209	1.382	
Detrazione altri	0	0	0	0	0	
Detrazione asilo nido	0	0	0	0	0	
Imposta netta	2.021,2	4.686,7	1.485,7	9.767,7	4.866,8	
Reddito netto	17.978,8	20.313,3	13.514,3	30.232,3	25.133,2	
TOTALE	17.978,8	33.827,6	33.827,6	55.365,5	55.365,5	
% reddito	89,9%	84,6%	84,6%	79,1%	79,1%	
bonus Renzi	1.080	984	1.080	0	0	
Assegni familiari	1.222,2	530,04	0	248,4	0	
Bonus bebè	960	960	0	0	0	
Bonus mamma	800	800	0	1.600	0	
Bonus asilo nido	3.000	3.000	0	2.500	0	
TOTALE	25.041	41.181,6	41.181,6	59.713,9	59.713,9	
% reddito	125,2%	103,0%	103,0%	85,3%	85,3%	

FONTE: BALDINI (UNIV. MODENA) E PELLEGRINO (UNIV. TORINO)



Peso:74%

La novità, prevista nella manovra 2020, supera l'orientamento giurisprudenziale

Aree edificabili, valori mutevoli

Bene valutabile in corso d'anno, non solo dall'1 gennaio

Pagina a cura
DI **SERGIO TROVATO**

Il valore di un'area edificabile deve essere calcolato con riferimento al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Questa decorrenza vale solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. In caso di modifiche urbanistiche occorre calcolare il tributo sul valore delle aree a partire dalla data della loro approvazione, anche durante l'anno. Lo prevede l'articolo 1, comma 746, della manovra di Bilancio 2020 (legge 160/2019).

Si tratta di una novità importante che tende a superare l'orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile il valore di mercato delle aree solo a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione. L'inciso contenuto nella manovra di bilancio, secondo cui occorre fare riferimento anche alla data di «adozione degli strumenti urbanistici», chiarisce che, al di là della formulazione letterale della previgente norma di legge, i valori venali si applicano anche in corso d'anno. Il citato comma 746 della legge di Bilancio, infatti, stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o, comunque, a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale o del piano di attuazione. Naturalmente, è decisivo anche il momento in cui questi strumenti urbanistici subiscono delle modifiche che assumono rilevanza per determinare il valore di mercato delle aree.

La determinazione del valore. Il valore delle aree, ex lege, va calcolato facendo riferimento ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rile-

vati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche. Le amministrazioni comunali hanno il potere di fissare i valori dei terreni edificabili con delibera del consiglio o della giunta. La Cassazione (ordinanza 4969/2018) ha precisato che i comuni hanno il potere di accertare i valori delle aree edificabili in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera del consiglio comunale o della giunta, se questi valori risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l'ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza. La ratio della norma di legge che consente ai comuni di fissare dei valori predeterminati ha la finalità di ridurre il contenzioso con i contribuenti, ma non può impedire la rettifica di quelli dichiarati che non sono in linea con i valori di mercato degli immobili. La deliberazione dei valori non può avere altro effetto che quello di autolimitare il potere di accertamento delle imposte locali. L'ente si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili qualora sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. È evidente, però, che il valore minimo delle aree edificabili è un elemento presuntivo che deve essere riconsiderato, nel caso in cui risulti contraddetto da un valore maggiore accertato dall'ente impositore.

La qualificazione giuridica delle aree. Per area fabbricabile s'intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è edificabile quando è inserita nel piano regolatore generale ed è soggetta all'Imu indipendentemente dalla successiva lottizzazione del suolo. È il comune, su richiesta del

contribuente, che attesta se un'area sita nel proprio territorio sia edificabile. Se lo strumento urbanistico è approvato dal consiglio comunale, l'ente può dal momento dell'approvazione richiedere il pagamento del tributo. Vanno comunicate ai contribuenti le variazioni urbanistiche e i cambi di destinazione dei terreni in aree edificabili. L'omissione non rende comunque nulli gli avvisi di accertamento, pur essendo un obbligo imposto dalla legge. Pertanto, i titolari dei terreni divenuti edificabili sono tenuti a pagare le imposte anche se il comune non li abbia informati delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non abbia comunicato il cambio di destinazione.

La Cassazione (ordinanza 6431/2019) ha chiarito che un terreno è edificabile, e quindi soggetto al pagamento dell'Imu e dell'imposta di registro, anche se sussiste un vincolo relativo d'inedificabilità che interrompe il procedimento di trasformazione urbanistica. Un vincolo temporaneo non può avere alcuna incidenza sull'assoggettamento a imposizione del terreno. Per i giudici di legittimità, se il terreno è inserito in zona edificabile, né il vincolo paesaggistico né la proroga del vincolo d'inedificabilità temporaneo può incidere sull'assoggettabilità a imposizione. Le aree che risultano edificabili in base al piano regolatore, dunque, sono soggette al pagamento delle imposte locali e erariali se i vincoli di destinazione non comportano l'inedificabilità assoluta. Tuttavia, in presenza di vincoli, il contribuente è tenuto a pagare le imposte su un valore dell'immobile notevolmente ridotto.





Le dimensioni del terreno. Sono soggette a imposizione anche le aree che non hanno le superfici minime per essere edificate. L'estensione del terreno non incide sulla natura dell'area, poiché è possibile accorpate il lotto con un fondo vicino della zona o asservirlo a un fondo attiguo che ha la stessa destinazione urbanistica. In effetti, il proprietario dell'area

potrebbe cedere il diritto a edificare sul lotto o acquisire la titolarità di altro terreno limitrofo, al fine di raggiungere le dimensioni minime. Sempre la Cassazione (sentenza 16485/2016) ha precisato che la natura edificabile non viene meno neppure per la particolare conformazione del lotto.

© Riproduzione riservata

Guida ai calcoli

Applicazione valore delle aree

Il valore va calcolato in base ai seguenti criteri

- 1° gennaio dell'anno d'imposizione
- Data di adozione degli strumenti urbanistici
- Zona territoriale di ubicazione
- Indice di edificabilità
- Destinazione d'uso consentita
- Oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
- Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche



Peso: 57%

La legge di Bilancio 2020 ripropone la possibilità di rideterminare i beni d'impresa

Rivalutazioni, il nuovo capitolo concede maggiore convenienza

Pagine a cura
di GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO

Nuova opportunità di rivalutazione a pagamento dei beni di impresa per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. L'articolo 1, comma 696, della legge 160/2019, infatti, prevede per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. I soggetti interessati sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e società di mutua assicurazione, le società europee di cui al regolamento (Ce) n. 2157/2001, nonché le società cooperative europee di cui al regolamento (Ce) n. 1435/2003, purché residenti nel territorio dello stato. Rientrano nel novero anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. La norma, dunque, consente di rivalutare i beni (e le partecipazioni aziendali rilevanti) superando le limi-

tazioni previste dal codice civile, finalizzate a evitare che i redattori del bilancio possano «allontanarsi» dal criterio del costo che ancora domina l'iscrizione dei valori nell'attivo. Le uniche eccezioni, oltre alla ricorrenza di specifiche norme di legge come quella in commento, si identificano in ricorrenze davvero rare, quali la scoperta di un giacimento petrolifero nel terreno di un'azienda. Le limitazioni, ovviamente, evitano che si possano perseguire comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di principi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda. Il comma 697 prevede che la rivalutazione debba essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020; in definitiva, per i soggetti solari si tratta del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019. Come ormai noto, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il miglioramento della rappresentazione dei beni in bilancio, unitamente all'incremento del Patrimonio Netto (utile anche per migliorare il conteggio dei nuovi indici di allerta per la crisi di

impresa), è però accompagnato dall'onerosità dell'operazione. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti si ottiene con il pagamento di una imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e 10% per quelli non ammortizzabili; il beneficio, però, di fatto è rinviato al 2022 per la deduzione dei maggiori ammortamenti e al periodo 2023 per il conteggio di plusvalenze e minusvalenze. Per il solo caso degli immobili, invece, esiste una norma di agevolazione che rende riconosciuti i maggiori valori fiscali al periodo in corso alla data del 1° dicembre 2021. Si ricorda poi che la riserva da rivalutazione, iscritta nel patrimonio netto, va considerata in sospensione di imposta, con la conseguenza che per eliminare gli effetti fiscali in caso di attribuzione ai soci, è data la possibilità di operare l'affrancamento, con l'ulteriore versamento di una sostitutiva del 10%. In definitiva, per consentire una valutazione di mero sapore economico, una società di capitali dovrà sostenere un costo del 22% per rivalutare, a fronte di un riconoscimento fiscale (oltretutto differito nel tempo) pari al 24% più aliquota Irap della regione.

—© Riproduzione riservata—

La rivalutazione coinvolge le società di capitali, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio



Peso:60%



Gli elementi fondamentali della rivalutazione

Quando è possibile	La rivalutazione dei beni d'impresa è possibile solo al ricorrere di specifiche norme di legge. Diversamente, la stessa contrasta il divieto del codice di discostarsi rispetto al valore di costo
Deroghe	La legge di Bilancio per il 2020 consente l'effettuazione della rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuarsi mediante scritture contabili da appostarsi nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019
Efficacia contabile	La rivalutazione è l'ultima scrittura contabile del periodo 2019, con la conseguenza che la quota di ammortamento del periodo va stanziata sul valore ante rivalutazione. Solo dal successivo anno 2020 le quote di ammortamento dovranno essere conteggiate sul maggior valore
Efficacia fiscale	La rivalutazione esplica i propri effetti fiscali solo a decorrere dal periodo 2022 ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e del computo del plafond delle spese di manutenzione. Ai fini del computo delle plusvalenze o minusvalenze di cessione, invece, bisogna attendere il periodo 2023. Fanno eccezione gli immobili, per i quali il riconoscimento del maggiore valore ai fini fiscali è anticipata al periodo 2021



Peso: 60%



Selezione di Sentenze tributarie

Ici, sì ai controricorsi per fatti sopraggiunti



Laddove, nelle more del giudizio instaurato contro un avviso di accertamento Ici, intervengano in via definitiva variazioni catastali da parte dell'amministrazione, incidenti proprio sulla determinazione del tributo, tale circostanza potrà essere dedotta quale fatto sopravvenuto in un controricorso, non essendo necessario all'uopo un ricorso incidentale. È il principio stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 34606/2019. La controversia giunta ai supremi giudici riguardava l'assoggettamento a Ici, per oltre 4 mila euro, di una srl, proprietaria di diversi immobili i cui dati erano stati trasmessi, ai fini dell'imposizione, dall'Agenzia del territorio al comune di Paliano, ente impositore. Nel ricorso, poi accolto in Ctp, la società deduceva la non deducibilità del tributo in quanto l'ente era incorso in un errore nell'identificare la classe di appartenenza degli immobili nonostante apposita istanza di revisione del classamento fosse stata presentata dalla ricorrente mesi prima della notifica dell'avviso di accertamento. Il secondo grado, invece, si concludeva in favore del comune appellante dal momento che la Ctr sosteneva che il nuovo classamento richiesto in via di autotutela non poteva essere riconosciuto poiché nessuna impugnazione di quello precedente

(ritenuto erroneo dalla società), datato 2000, era stata presentata. Solo nel 2008, infatti, dal precedente classamento ritenuto errato la srl si decideva a ricorrere all'istanza di autotutela. Contro il ricorso della stessa alla Corte, insistente sulla illegittimità dell'accertamento perché emesso in spregio alla classe ritenuta ormai definitiva per quegli immobili, il comune resisteva con controricorso, deducendo in esso il nuovo classamento operato nel 2014, e quindi nelle more del giudizio, dall'Agenzia del territorio. Tale deduzione difensiva del comune controricorrente ha permesso a quest'ultimo di far valere nel giudizio di legittimità fatti sopravvenuti anche senza proporre sul punto ricorso incidentale. Quanto sopravvenuto infatti, anche se intervenuto dopo la sentenza d'appello, è oggetto della possibilità di applicazione dello ius superveniens anche in sede di legittimità poiché il motivo di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cpc, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto. Per tali ragioni, la Corte respingeva il ricorso della società confermando quindi l'assoggettamento a Ici.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Preliminarmente, la deduzione difensiva formulata dal comune di Paliano, secondo cui in data 1/10/2014 l'Agenzia del territorio di Frosinone ha variato nuovamente il classamento degli immobili in precedenza di proprietà della S. srl riportandoli alla categoria D/7 (in esecuzione della sentenza della Ctr Lazio - Sez. dist. Latina - n. 39 del 21/39/2012, avente a oggetto l'Ici per il 2001, con la quale è stata annullata l'annotazione di ruralità per perdita dei requisiti già a decorrere dal 1983), pone all'attenzione di questa Corte la questione, sulla quale non constano precedenti specifici, della possibilità per il controricorrente di far valere nel giudizio di legittimità fatti sopravvenuti anche senza pro-

di impugnazione contro la decisione censurata dal ricorrente, dato che la funzione del controricorso è quella di difesa contro il ricorso avverso, ma non quella di impugnazione della decisione, che può essere denunciata dal resistente solo con ricorso incidentale, eventualmente condizionato, munito di distinto deposito per il caso di soccombenza (Sez. 1, sentenza n. 2178 del 10/8/1966). Tuttavia, solo lo ius superveniens è applicabile in sede di legittimità, ancorché sopravvenuto all'emanazione della sentenza di appello, poiché la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cpc, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedot-

applicabile ratione temporis, non possono essere fatti valere denunciando siffatto vizio, atteso che, pur presentando i connotati di decisività, non potrebbero, per ipotesi (essendo successivi, come nel caso di specie, alla pronuncia di secondo grado), essere stati oggetto di discussione tra le parti. (...) Alla stregua delle considerazioni che precedono, ben ha il comune di Paliano introdotto il fatto sopravvenuto con il semplice controricorso, dal quale si evince che, proprio applicando il criterio (...) indicato dalla ricorrente, già a decorrere dal 1983 i terreni allora di proprietà della S. srl erano privi del connotato della ruralità e, come tali, non potevano da allora (e, quindi, a maggior ragione, nel 2002) beneficiare della esenzione



porre sul punto ricorso incidentale. In termini generali, con il controricorso non si possono proporre mezzi

to (...). I fatti sopravvenuti, invece, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cpc,

dall'Ici(...)

Non è assoggettabile il comitato che riscuote

Un comitato costituito per riscuotere i canoni di locazione relativi a quaranta immobili appartenenti a molti comproprietari non costituisce attività commerciale, quindi non può essere considerato assoggettabile a Ires, Irap e Iva senza che sia tenuto ad obblighi contabili o di presentazione di dichiarazioni fiscali. Lo ha stabilito la sezione seconda della Commissione tributaria regionale di Roma (presidente Liotta, Relatore Terrinoni) nella sentenza n. 6119/2019. Con due diversi accertamenti fiscali per gli anni 2009 e 2010, le Entrate di Roma accertavano maggiori imposte e sanzioni per oltre 340 mila euro all'anno. Gli accertamenti scaturivano dal rilievo secondo cui il comitato gestiva la riscossione dei canoni di locazione per oltre quaranta immobili appartenenti a oltre mille proprietari senza presentare gli adempimenti fiscali. L'attività (a parere dell'Ufficio finanziario) veniva esercitata con metodo lucrativo; conseguentemente doveva considerarsi una attività commerciale soggetta a tassazione Ires, Irap e Iva, con obblighi di registrazioni contabili e di dichiarazioni fiscali che, invece, non erano state presentate. Il comitato opponeva gli accertamenti proponendo distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, dopo averli riuniti, li accoglieva parzialmente. I

giudici provinciali avevano ritenuto che un comitato non potesse essere inquadrato quale imprenditore soggetto all'imposta Ires; mentre, per il resto, ritenevano sussistere le condizioni per la debenza dell'Irap e dell'Iva. La sentenza veniva impugnata sia dall'Agenzia delle entrate sia dall'ente che, con ricorso incidentale, ribadiva che il comitato svolgeva l'attività tipica dell'amministratore di condominio, ripartendo le quote delle locazioni direttamente e proporzionalmente ai proprietari degli immobili senza attività lucrativa. La Commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato l'appello dell'Ufficio accogliendo quello del comitato. I giudici regionali hanno osservato che il comitato non ha fini commerciali né di lucro. Questo stesso comitato incassa i canoni e li ripartisce tra i comproprietari redigendo un rendiconto di gestione che non può essere considerato un bilancio; questo comprende le spese sostenute e le entrate degli affitti che, successivamente, vengono imputate ai vari comproprietari che ne dichiarano autonomamente i redditi. Accogliendo l'appello del comitato e ritenendo la gestione non assoggettabile nemmeno a Irap e Iva, il collegio ha condannato l'Ufficio a pagare le spese di lite.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

L'Agenzia delle entrate di Roma notificava al «Comitato (...)» l'avviso di accertamento in epigrafe, anno di imposta 2009, con il quale venivano accertate maggiori imposte, oltre sanzioni, per complessivi € 344.674,00 (...) dal rilievo secondo cui il comi-

monio rappresentato da n. 1.275 quote di proprietà, appartenenti a diversi comproprietari.(...)

La Ctp adita, con sentenza n. 1209/18, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti (...). Avverso la sentenza propone appello l'Agenzia del-

Osserva, al riguardo, che la copiosa documentazione offerta dalla parte contribuente, sia idonea a dimostrare, al contrario di come ritenuto in prime cure, che il comitato sia un ente senza esercizio di attività organizzata a scopo di lucro e che invece





tato risultava gestire 40 immobili, appartenenti a n. 1.275 proprietari, con metodo lucrativo, per cui tale attività doveva considerarsi un'attività commerciale soggetta a tassazione Ires, Irap e Iva (...).

Avverso gli atti accertativi, il comitato proponeva distinti ricorsi, lamentando l'infondatezza della pretesa impositiva e chiedendone l'annullamento. Contestava infatti la natura di ente commerciale e lo scopo di lucro della propria attività, come presunta dall'ufficio, precisando che il comitato svolgeva, invece, una attività non commerciale, paragonabile a quella dell'amministrazione di condominio e che lo stesso era stato costituito per l'esigenza di amministrare il patri-

le entrate censurandola sul punto di soccombenza (...)

La Commissione, preso atto di quanto dedotto dalle parti, ritiene di respingere l'appello principale proposto dall'Ufficio avverso l'impugnata sentenza e ritiene meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto dalla parte contribuente.

Ritiene infatti che i primi giudici, pur avendo condivisibilmente disconosciuto la debenza dell'Ires da parte del Comitato, abbiano ritenuto dovute le imposte Irap e Iva sulla base dell'erroneo convincimento dell'esercizio abituale di attività economica organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, da parte dello stesso Comitato.

sia stato costituito (come si evince dall'atto di regolamento di comunione allegato) e abbia sempre agito con il fine dell'amministrazione dei beni comuni appartenenti, pro-quota, ai numerosi comproprietari (...)

Conclusivamente, si ritiene che il comitato in oggetto non possa essere considerato un soggetto passivo né ai fini Iva e né ai fini Irap, perché manchevole dei presupposti fondamentali dell'una e dell'altra imposta (...)

Ruoli Iva estinti in cinque anni



Il carico Iva iscritto a ruolo dovuto da un contribuente che non abbia ricevuto, dall'anno delle asserite notifiche degli atti portanti tali crediti alcun ulteriore atto se non dopo i 5 anni da quelle notificazioni, va ritenuto estinto per decorso della prescrizione quinquennale. È il principio che ha riaffermato la sezione 3 della Ctp di Catanzaro con la sentenza n. 1774/2019. La commissione provinciale si è pronunciata favorevolmente alla richiesta di declaratoria di estinzione del carico Iva di cui il ricorrente era venuto a conoscenza con il rilascio dell'estratto di ruolo, che indicava una iscrizione a ruolo per imposta sul valore aggiunto nell'anno 1995, ma con la notifica dei relativi atti esattoriali intervenuta soltanto nel 2002. Il ricorrente eccepeva pertanto l'intervenuta prescrizione della pretesa, invocando il termine quinquennale di prescrizione anche con riguardo all'imposta sul valore aggiunto oggetto dell'estratto ruolo impugnato. L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio, provando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, avvenute nel 2002, ma non dimostrando che da allora fossero intervenuti altri atti di intimazione successivi e interruttivi del termine di prescrizione. La Ctp in commento nell'accogliere la doglianza di parte e

dichiarare prescritto il credito Iva, ha riconosciuto l'applicazione del termine prescrizione breve dei 5 anni anche con riguardo al predetto tributo erariale dal momento che il contribuente non può essere tenuto ad adempiere le richieste creditorie del fisco laddove quest'ultimo non le abbia tempestivamente pretese. Si univa all'orientamento giurisprudenziale aderente alle sezioni unite n. 23397/2016 e più di recente ribadito anche, ex multis, con la pronuncia n. 30362/2018 della stessa Corte di cassazione. Quest'ultima, infatti, ha precisato che spetta comunque al cittadino di eccepire il decorso della prescrizione breve e quindi l'estinzione del credito anche di natura erariale non solo se portato da cartella esattoriale (per esempio emessa ex art. 36-bis o ter, dpr 600/73) ma anche nei casi di un qualsiasi altro credito portato da altro atto amministrativo di natura accertativa (e quindi da avvisi di accertamento, avvisi di addebito ecc.). All'accoglimento del ricorso, pertanto, seguiva la declaratoria di estinzione del credito Iva oggetto dell'estratto di ruolo proprio perché, dalla pur provata notifica della cartella Iva, datata 2002, non era stato emesso né notificato al contribuente alcun ulteriore atto di riscossione.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

La Commissione giudicante ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, e dell'art. 36, dlgs 546 / 1992 dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di (...) e avverso l'estratto di ruolo, stampato a sua richiesta il 13/2/2018 (carico iscritto a ruolo Iva anno 1995, per il quale sarebbe stata notificata una cartella di pagamento il 3/8/2002) è fondato e va accolto.

L'Agenzia delle entrate Riscossione, costituita tardivamente in giudizio, ha fornito la prova della notifica della cartella di pagamento sopra indicata, ma successivamente alla cartella stessa non risultano notificati altri atti di riscossione e di costituzione in mora a carico del contribuente.

Consegue la declaratoria di estinzione per prescrizione quinquennale relativa all'Iva per l'anno 1995, eccepita dal ricorrente.

già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore.

Nel solco delle considerazioni che precedono si è inserita la decisione espressa dalla Cass. civ. Ss.uu. n. 23397/2016, la quale ha ampliato l'ambito d'applicazione della prescrizione breve.

Infatti, mentre con la nota ordinanza n. 20213/15 la S.C. aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell'ente della riscossione, sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (per esempio, la notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del citta-

bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc.) (cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018 n.30362).(...)

P.Q.M. 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'estratto di ruolo impugnato; 2) dichiara estinta per prescrizione l'Iva per l'anno 1995, oltre interessi e sanzioni; 3) condanna l'Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali (...)



La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni

dino, il quale potrà chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (dpr n. 600 del 1973, art. 36

Sull'accollo serve documentazione chiara

Il contratto di accollo invocato da un contribuente, per legittimare l'operata compensazione di crediti Iva dallo stesso derivanti, deve contenere precise informazioni e dati circa le parti, la data certa e il visto di conformità, pena la possibilità di disconoscimento della compensazione stessa da parte dell'amministrazione per quel credito Iva ritenuto non «credibile». Il contenzioso, riguardante una cartella di pagamento emessa nei confronti di una cooperativa a seguito di controlli ex art. 36-bis, dpr 600/73 e art. 54-bis, dpr 633/72, veniva risolto con il rigetto del ricorso dalla sentenza n. 4435/20/2019 della Ctp di Milano. La società ricorrente aveva impugnato la cartella contestando le risultanze del controllo automatizzato a cui aveva proceduto l'Ufficio, che aveva rinvenuto omessi versamenti Iva connessi all'inesistenza di un credito Iva portato in compensazione. Era proprio sulla effettiva esistenza di quel credito e sulla sua regolare compensazione che si soffermava anche il vaglio dei giudici milanesi. Mentre la ricorrente sosteneva, lamentando il difetto di motivazione dell'atto, che l'ufficio non avesse in alcun modo provato l'inesistenza del credito compensato, rappresentava che lo stesso in effetti derivasse da un precedente contratto di

accollo, cui era seguito anche certificato con visto di conformità di soggetto abilitato. Nessuna azione di controllo era infatti stata avviata dall'Agenzia né verso l'accollante né verso il soggetto certificatore. La Ctp ha invece rilevato come l'atto esattoriale fosse correttamente motivato dal momento che lo stesso si limitava a rettificare l'Iva dovuta non considerando la compensazione effettuata dalla contribuente, che non poteva infatti dirsi legittima: la documentazione afferente il contratto di accollo, che sarebbe l'atto giustificativo del credito compensato, era in realtà poco chiara, generica, priva di data certa e di specifico nominativo del soggetto certificatore. Oltretutto riportava due codici fiscali diversi tra quelli dell'F24 del pagamento e quelli dell'originario contratto di accollo, che quindi era stato utilizzato dalla parte in maniera indebita ai fini della compensazione Iva, pur non avendo alcuna credibilità poste le numerose irregolarità riscontrate anche dalla Ctp. Il ricorso veniva rigettato, posto che la pretesa contenuta nella cartella, a fronte della non attendibilità del credito compensato indebitamente, si limitava a ricostruire il dovuto sulla base dei dati dalla stessa contribuente forniti.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con il ricorso, la G. (...) ha impugnato la cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 344.810,32 emessa in seguito al controllo formale, art. 36-bis, dpr 600/73 e art. 54-bis, dpr 633/72, del modello Iva per il periodo di imposta 2015; dai control-

inoltre l'errato calcolo degli interessi e la nullità della notifica della cartella, concludeva in tal senso.

Si costituiva in giudizio solo l'Agenzia delle entrate convenuta ribadendo la correttezza del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.

La ripresa effettuata dall'Ufficio ha per oggetto esclusivamente l'errato calcolo dell'imposta per errata indicazione delle compensazioni effettuate.

La compensazione effettuata dalla parte ricorrente non presenta alcun





lo automatizzato emergevano omessi versamenti Iva poiché il credito utilizzato in compensazione risultava inesistente. La ricorrente esponeva la mancanza di motivazione dell'atto impugnato anche in relazione alla comunicazione di irregolarità, lamentava la circostanza che il credito utilizzato in compensazione derivasse da un regolare contratto di accollo e che l'Agenzia non avesse prodotto documenti sull'inesistenza del credito dell'accollante che, al contrario, esisteva ed era certificato con tanto di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato tant'è che l'Agenzia delle entrate non ha avviato alcuna azione contro la società accollante o il soggetto certificatore, aggiunge

(...)

Deve preliminarmente rilevarsi come la notifica della cartella sia stata correttamente eseguita tramite Pec, il mittente è individuato, vi è certezza del contenuto e l'atto, conforme al modello ministeriale in ogni sua parte, è stato ricevuto, ha raggiunto il proprio scopo e ha consentito al contribuente di esercitare tempestivamente e compiutamente il proprio diritto alla difesa.

La motivazione della cartella consente di ricostruire le motivazioni e l'iter logico giuridico che hanno portato all'emissione dell'atto e i fatti posti a fondamento dello stesso; l'atto, in ogni caso, deriva da un controllo dei dati esposti dallo stesso contribuente.

aspetto di regolarità e neppure di credibilità: il contratto di accollo prodotto in atti non presenta una data certa, invero neppure si rileva una qualunque data di firma; non viene specificato il nominativo del certificatore del credito; il contratto è stato stipulato tra la ricorrente c.f. (...) e P. e G. srl c.f. 13160331008 mentre il modello F24 come parte accollante riporta il c.f. (...), ben diverso da quello indicato nel contratto di accollo.

Alla luce di tutto quanto precede, il proposto ricorso non merita accoglimento e va pertanto respinto.(...)





Selezione di Sentenze tributarie

Riclassamenti, la coerenza è d'obbligo



Il nuovo classamento di un immobile, ottenuto successivamente a procedura Docfa, può essere efficacemente contestato dal contribuente qualora, previa ricostruzione dei fatti, eccipisca tutte le incongruenze e le erronee verifiche commesse dall'Ufficio del territorio, in modo particolare allorquando quest'ultimo abbia assunto a comparazione beni immobili «non coerenti». Sono le osservazioni in base alle quali, nella sentenza n. 2380/02/2019, la Ctp di Salerno dirimeva una controversia relativa a un avviso di accertamento catastale inviato dall'Agenzia delle entrate di Salerno a un contribuente persona fisica. Quest'ultimo, nella fattispecie, riceveva un avviso di accertamento catastale in cui veniva assegnato un nuovo classamento, in seguito a procedura Docfa, all'unità immobiliare di sua proprietà. Egli eccipiva, attraverso la ricostruzione dei fatti, che la verifica della categoria immobiliare era errata in quanto l'Ufficio non aveva considerato né l'anno di costruzione né la mancanza di finiture di pregio e aveva usato come termini di paragone immobili incongruenti e non paragonabili con il bene in questione. Contestava, inoltre, le risultanze della consulenza tecnica di parte e l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ricevuto. L'Agenzia, costituendosi in

giudizio, contestava quanto dichiarato dal contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso, ma la controparte, con apposite memorie illustrative, insisteva sulle proprie argomentazioni. I giudici salernitani osservavano che la valutazione effettuata era priva di elementi che permettessero un raffronto coerente con l'immobile oggetto di verifica. Sottolineavano, inoltre, che la motivazione integrativa in sede di controdeduzioni non può essere validamente considerata ai fini del giudizio, poiché verrebbe meno il diritto alla difesa da parte del contribuente. In base all'art. 7, legge 212/2000 l'obbligo di idonea e completa motivazione garantisce al contribuente il pieno e immediato diritto di difesa e tale motivazione non può essere integrata successivamente all'instaurazione del giudizio di impugnazione. In particolare, infatti, nonostante la perizia di parte pubblica, l'ufficio non dava conto nel motivare il nuovo classamento, della coerenza tra gli immobili utilizzati a fini comparativi e quello oggetto di rideterminazione, né delle caratteristiche proprie dello stesso. Suffragando la propria decisione anche sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (sent. 2382/2018), il collegio accoglieva il ricorso del contribuente.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

... Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto. Spese vinte. Radicata la lite si costituiva in giudizio l'Ufficio contestando quanto ex adverso dedotto.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte al pagamento delle spese di lite opportunamente maggiorate per la refusione delle spese del procedimento di mediazione.

Successivamente il ricorrente illustrative attraverso le quali controparte, insistendo per le conclusioni presentava apposite memorie replicava alle eccezioni di proprie argomentazioni e conclusioni (...).

Osserva il Collegio che la parte ha ampiamente dimostrato la correttezza del proprio comportamento.

Al riguardo osserva che, a parte le ri-

zione del bene con altri aventi analoghe caratteristiche.

Al riguardo osserva che alcun elemento viene fornito dall'Ufficio per valutare:

1. la coerenza dei beni utilizzati a fini comparativi benché ricadenti in fogli catastali diversi tra loro;

2. le caratteristiche considerate ai fini della valutazione catastale.

Osserva, altresì, che la motivazione non può essere integrata in sede di controdeduzioni altrimenti verrebbe menomato il diritto alla difesa da parte del contribuente.

Infatti, l'Ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite, atteso che

difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.

L'obbligo di idonea e completa motivazione, previsto dall'articolo 7 della legge numero 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (Cfr. Cassazione, sentenza numero 2382 del 2018).

Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.

Evidenti ragioni di equità e di giustizia sostanziale consigliano comunque la compensazione delle spese di



sultanze della perizia tecnica di parte, dalla motivazione di cui all'impugnato atto emerge che il classamento attribuito scaturisce dalla compara-

le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la

lite...

Il valore di un'area edificabile è base Imu

L'utilizzo a fini edificatori di un'area fabbricabile permette al valore della stessa di costituire valida base imponibile ai fini Imu, imposta in questo caso quantificabile senza considerare il valore del fabbricato, laddove in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori. È il principio affermato, con la sentenza n. 532/02/2019, dalla Ctp di Frosinone (presidente Costantino Ferrara, relatore Donato Isola). Oggetto del ricorso proposto alla commissione frusinate contro il comune di Serrone era un avviso di accertamento Imu 2012 e 2013 avverso il quale, tra le varie doglianze, una contribuente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del dlgs 504/1992, che asseriva avesse determinato la non corretta individuazione della base imponibile tassabile. L'amministrazione comunale si costituiva in giudizio insistendo sull'infondatezza dell'esposta doglianza e specificando che ad esser stata tassata era l'area fabbricabile e non il fabbricato, proprio secondo quanto previsto dal citato articolo 5. La stessa Ctp, esaminati gli atti di causa, appurava come il presupposto assunto ai fini della debenza Imu da parte dell'amministrazione era stato proprio

la edificabilità del suolo sottostante al fabbricato, quindi dall'area edificabile. Era infatti il valore indicativo calcolato ai sensi del comma 6 dell'art. 5, dlgs 504/92 a consentire di procedere alla quantificazione contestata e ciò anche ai sensi dell'art. 13, comma 2 del dl n. 201/2011 in cui vi è un richiamo espresso all'art. 2 comma 1, lett. b) del dlgs n. 504/1992 che definisce area fabbricabile quella: «utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione».

I giudici provinciali, a sostegno del rigetto del ricorso, adducevano anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione che, con sentenza n. 5773 del 9 marzo 2018, ha stabilito che in casi di utilizzo a fini edificatori di un'area, in relazione all'Imu «la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione».

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con atto inviato per via telematica alla Ctp di Frosinone la sig. M. R. M. (...) proponeva impugnativa nei confronti del comune di Serrone (Fr), avverso l'avviso di accertamento n. (...) relativo all'Imu anni d'imposta

data 22/2/2019, prot. (...) l'importo richiesto con l'avviso di accertamento de quo, è stato calcolato sulla base del valore indicativo dell'area fabbricabile, considerato che il citato art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/1992 e

zazione edificatoria dell'area ... la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 senza computare il valore del fabbricato in corso





2012 e 2013, per l'importo complessivo di euro 387,29 comprensivo di sanzioni e interessi.

Con il ricorso in epigrafe indicato, la ricorrente eccepiva la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia dell'avviso di accertamento per: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, dlgs n. 504/1992 (...)

L'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, dlgs n. 504/1992, non può essere accolta in quanto il comune non ha tassato il valore del fabbricato, come sostenuto dalla ricorrente, ma, al suo posto, l'edificabilità che lo stesso ha ceduto al suolo sottostante. Il comune, in risposta all'istanza di riesame in autotutela acquisita in

ss.mm.ii. stabilisce che l'area su cui insiste la costruzione è da considerarsi fabbricabile ai fini dell'imposta comunale, anche in deroga all'art. 2, lett. b), dlgs n. 504/1992. Per quanto riguarda l'Imu, la normativa di riferimento è identificabile nell'art. 13, comma 2 del dl n. 201/2011 in cui vi è un richiamo espresso al precedente art. 2, comma 1, lett. b) del dlgs n. 504/1992 in cui è definita area fabbricabile quella: «utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione».

Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza del 9/3/2018 n. 5773, ha ribadito che: «In caso di utiliz-

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione».

Bonus prima casa sul lastrico solare



Sia pure non ricompreso tra le pertinenze agevolabili, al lastrico solare spettano le agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Lo ha stabilito la sezione terza della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 6033/2019. La vertenza riguarda un avviso di liquidazione emesso per revocare le agevolazioni prima casa richieste per acquistare un lastrico solare di pertinenza di una abitazione principale. Opponendo la decisione della Ctp di Roma che aveva confermato le agevolazioni, l'Ufficio palesava come il lastrico solare non fosse ricompreso tra le categorie catastali inserite nell'elenco di cui alla nota II-bis punto 3 dell'articolo 1 della Tariffa allegata al dpr n. 131/86 che riserva l'agevolazione fiscale esclusivamente alle categorie C/2, C/6 e C/7, escludendo la categoria F/5 di cui fanno parte i lastrici solari. Le agevolazioni «prima casa» consistono in uno sconto sulle imposte che si pagano al momento dell'acquisto di un'abitazione. Quest'ultima non deve avere caratteristiche di lusso e deve trovarsi nel comune in cui l'acquirente ha la residenza o nel quale intende trasferirla entro 18 mesi dalla compravendita. L'acquirente non deve possedere, nemmeno in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nello stesso comune

a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e non avere altro immobile in Italia, nemmeno in nuda proprietà, acquistato con le medesime agevolazioni. La legge consente di ottenere le stesse agevolazioni anche per l'acquisto di un immobile che sia destinato a pertinenza di quello principale. Si definisce «pertinenza» l'immobile destinato, in modo duraturo, a servizio o ornamento di altro bene. Per esempio, il garage o il posto auto, la cantina o il ricovero per gli attrezzi, il magazzino o il deposito sono da considerarsi pertinenze delle rispettive abitazioni quando utilizzati in maniera stabile dai titolari di queste ultime. La Commissione regionale romana, confermando la decisione dei primi giudici, ha rilevato come la cassazione con la sentenza n. 6259/2013, assolvendo alla sua funzione normo filattica, abbia stabilito come all'elencazione richiamata dall'Ufficio finanziario non possa essere attribuito un valore tassativo, conseguentemente anche al lastrico solare, non ricompreso nell'elenco di cui alla nota II bis punto 3 dell'articolo 1 della tariffa allegata al dpr n. 131/86 possono essere estesi i benefici riservati all'acquisto della «prima casa» o di sue pertinenze.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Lamentava l'appellante Ufficio che la Ctp, riconoscendo la sussistenza dell'aliquota agevolata del 2% anche al lastrico solare, non ha tenuto conto che al riguardo vale l'elencazione tassativa di cui alla nota II bis punto 3 dell'art. 1 della tariffa allegata al dpr 131/86; norma che, al fine del riconoscimento della detta aliquota agevolata, elenca esclusivamente le categorie C/2, C/6 e C/7, così escludendo la categoria F/5 della quale fanno parte i lastrici solari.

Il contribuente chiede l'integrale conferma della gravata sentenza, che ha giustamente richiamato quanto in materia affermato dalla Corte di cassazione.

L'appello non merita accoglimento per le seguenti considerazioni: l'Ufficio nel suo atto di gravame insiste

senza di un regime pertinenziale con l'abitazione principale, ma in modo assolutamente condivisibile la Ctp, nell'accogliere il ricorso introduttivo del contribuente, ha richiamato quanto al riguardo affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 6259/2013. In tale pronuncia infatti la Corte, assolvendo alla sua precipua funzione nomofilattica, ha rilevato che alla elencazione contenuta nella norma richiamata dall'Ufficio non può attribuirsi un valore tassativo.

E ciò perché, ha chiarito la Corte, deve darsi alla prevalenza alla generale nozione civilistica dell'istituto delle pertinenze; con la conseguenza che la detta elencazione deve correttamente interpretarsi sulla base di una valenza meramente complementare. È appena il caso di osservare che, a

blica amministrazione, nel momento in cui manifesta di non condividere un principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, dovrebbe avvertire quanto meno l'esigenza di prospettare un eventuale contrasto interpretativo ravvisabile nella giurisprudenza della stessa Corte.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e lo condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.000 oltre accessori come per legge.





nel considerare come tassativa l'elencazione delle categorie catastali, cui spetterebbe la applicazione della aliquota agevolata del 2% in pre-

fronte di una pronuncia della Corte di Cassazione, chiunque può sentirsi autorizzato a dissentire. Ma è altrettanto vero che in particolare una pub-



Casa, investire con l'aiuto del Fisco

Oltre ai tassi sotto l'1% per i mutui, chi opta per il mattone da ristrutturare può usufruire di detrazioni fino al 65%. A Milano un immobile centrale di 80 metri quadri da sistemare costa 80 mila euro in meno. Tutti i conti da fare

di **Gino Pagliuca**

Tasse e tassi. Sono le due buone ragioni per cui oggi vale la pena di prendere in considerazione l'idea di acquistare un'abitazione da ristrutturare radicalmente. Le tasse, perché per il 2020 sono stati confermati tutti i bonus fiscali sui lavori di manutenzione straordinaria nelle unità residenziali e quindi le spese fino a 96 mila euro danno diritto a una detrazione Irpef, spalmata in dieci anni, del 50%; quota che sale, con tetti variabili a seconda della tipologia di lavori, al 65% per le opere di riqualificazione energetica.

La distinzione

I tassi, perché i mutui continuano a viaggiare ai minimi storici e anzi la settimana scorsa il costo dell'Eurirs, il parametro che serve a definire i finanziamenti a tasso fisso, è sceso di 20 centesimi e così i mutui a 20 anni oggi sono prezzati a meno dell'1%, i trentennali a qualche centesimo in più.

Il mix tra sconto fiscale e rate ridotte dei mutui fa sì che, soprattutto per gli immobili di un certo pregio, sia possibile comprare una casa da ripristinare quasi completamente pagandola a un prezzo comprensivo dei costi di ristrutturazione analogo o

inferiore rispetto a quello di una casa usata ma abitabile senza lavori tranne quelli strettamente indispensabili (tinteggiare, cambiare i sanitari e poco altro). Come vediamo dalla tabella elaborata dall'ultimo osservatorio di Nomisma una casa da 80 metri quadrati a Milano da ristrutturare in zona centrale non esclusiva costa in media, secondo l'ultimo osservatorio di Nomisma, 398 mila euro, 78 mila euro in meno di un'abitazione già abitabile.

Considerando che anche presupponendo una ristrutturazione di buon livello è difficile spendere più di 7-800 euro al metro (ma se non si hanno esigenze molto raffinate si sta sotto i 500 euro), che metà della spesa rientra grazie al fisco, che ristrutturando si ha la possibilità di personalizzare l'alloggio a seconda delle proprie esigenze, e infine che di norma le case più vecchie hanno estimi catastali più bassi vale la pena di considerare l'ipotesi. Il gap scende nelle città con prezzi meno cari di Milano o situate in zone meno pregiate, con qualche eccezione: a Roma in centro ad esempio la differenza è minima (21 mila euro) e addirittura più bassa che nel semicentro (44 mila) o in periferia (24 mila) perché la posizione ha un peso preponderante nella determinazione del prezzo dell'immobile.

Resta il fatto che l'agevolazione Irpef, purché sfruttabile appieno, rende comunque interessante l'operazione quando il divario di prezzo tra case da ristrutturare e case abitabili è di almeno 30 mila euro. Differenze molto più alte si riscontrerebbero se si confrontasse il prezzo di una casa da ristrutturare con quello di una di nuova costruzione. A Milano centro ad



esempio su 80 metri quadrati la differenza è di 172 mila euro, a Roma di circa 115 mila però il confronto non sarebbe del tutto corretto perché non c'è quasi mai modo di ottenere da un'abitazione vecchia caratteristiche energetiche analoghe a quelle di un'abitazione nuova e tanto meno è possibile confrontare l'impiantistica degli edifici vecchi con quelli di nuova concezione.

Inoltre una casa di nuova edificazione per dieci anni non comporta costi di manu-

tenzione straordinaria. Di fatto la trasformazione di un edificio vecchio in uno paragonabile al nuovo è un'operazione riservata alle imprese edili e presuppone la completa demolizione dello stabile. Ricordiamo che nell'ipotesi di casa ristrutturata dall'impresa si ha comunque diritto al bonus del 50%, calcolato sempre su

un tetto di 96 mila euro e nella misura massima del 25% del prezzo di acquisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'incrocio tra costi minimi dei finanziamenti e sconti consente di ottenere risultati concorrenziali all'acquisto di nuovo

1 Manutenzione straordinaria di una prima casa appena comperata finanziata in parte da mutuo per acquisto

Costo ristrutturazione	50.000
Tasso effettivo mutuo	1,1%
Rata mensile mutuo	232
Spesa mutuo in 10 anni	53.430
Bonus	-25.000
Spesa effettiva	28.430

2 Ristrutturazione e riqualificazione energetica di una prima casa appena comperata finanziata in parte da mutuo per acquisto

Costo ristrutturazione	50.000
Costo riqualificazione energ.	35.000
Tasso effettivo mutuo	1,1%
Rata mensile mutuo*	395
Spesa mutuo in 10 anni**	90.832
Bonus	-47.750
Spesa effettiva	43.082

*quota riferita alla spesa di ristrutturazione;

**spesa nei dieci anni più debito residuo riferito alla quota ristrutturazione

3 Manutenzione straordinaria di casa già abitata, finanziata con un mutuo ristrutturazione a 10 anni

Costo ristrutturazione	90.000
Tasso effettivo mutuo	1,4%
Rata mensile mutuo	822
Spesa mutuo in 10 anni	98.643
Bonus	-45.000
Spesa effettiva	53.643

4 Manutenzione straordinaria e coibentazione di casa indipendente già abitata e finanziata con un mutuo ristrutturazione a 10 anni

Costo ristrutturazione	45.000
Costo riqualificazione energ.	60.000
Tasso effettivo mutuo	1,4%
Rata mensile mutuo*	959
Spesa mutuo in 10 anni**	115.084
Bonus	-61.500
Spesa effettiva	53.584

*quota riferita alla spesa di ristrutturazione;

**spesa nei dieci anni più debito residuo riferito alla quota ristrutturazione

Il derby del mattone

Differenza media di prezzo tra una casa usata di 80 metri quadrati in buono stato e una da ristrutturare nelle principali città italiane

Città	Zone centrali*		Semicentro		Periferia	
	Da ristrutturare	Diff. sul ristrutturato	Da ristrutturare	Diff. sul ristrutturato	Da ristrutturare	Diff. sul ristrutturato
Bari	172.000	28.000	119.000	35.000	90.000	23.000
Bologna	190.000	47.000	154.000	38.000	120.000	31.000
Cagliari	121.000	35.000	102.000	26.000	79.000	27.000
Catania	111.000	44.000	77.000	32.000	60.000	16.000
Firenze	233.000	58.000	195.000	34.000	150.000	33.000
Genova	171.000	40.000	111.000	24.000	72.000	18.000
Milano	398.000	78.000	263.000	55.000	155.000	30.000
Napoli	236.000	29.000	139.000	34.000	84.000	26.000
Padova	141.000	66.000	93.000	44.000	68.000	28.000
Palermo	114.000	36.000	82.000	30.000	60.000	19.000
Roma	394.000	21.000	237.000	44.000	146.000	24.000
Torino	176.000	28.000	122.000	34.000	80.000	26.000
Venezia	309.000	62.000	238.000	52.000	178.000	57.000

*escluse aree top

Fonte: elaborazione su dati Nomisma



Peso: 30-32%, 31-24%




I bonus sugli immobili residenziali

Tipologia	Importo massimo agevolabile	Detrazione Irpef	Quando si applica
Ristrutturazione singole unità	96.000	50%	Manutenzione straordinaria, rifacimento impianti, abbattimento barriere, impianti sicurezza, opere per il risparmio energetico non ricomprese nel bonus 65%
Ristrutturazione condomini	96.000	50%	Opere di manutenzione anche ordinaria
Ecobonus	153.846	65%	Riqualificazione energetica edifici esistenti
	92.308	65%	Coibentazione dell'involucro opaco, installazione pannelli solari
	46.154	65%	Pompe di calore, scaldabagno a pompa di calore, generatori ibridi
	Nessun limite	65%	Dispositivi multimediali per il controllo a distanza dell'impianto di riscaldamento
Sismabonus*	96.000	70%	Opere che riducono il rischio sismico di una classe
	96.000	75%	Opere in condominio che riducono il rischio sismico di una classe
	96.000	80%	Opere che riducono il rischio sismico di due classi
	96.000	85%	Opere in condominio che riducono il rischio sismico di due classi
	136.000	80%	Opere rientranti nell'ecobonus che riducono il rischio sismico di una classe
	136.000	85%	Opere rientranti nell'ecobonus che riducono il rischio sismico di due classi
Arredi	10.000	50%	Acquisto legato a ristrutturazione di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza
Verde	5.000	36%	Sistemazione terrazze e giardini
Facciate	Nessun limite	90%	Rifacimento facciate

*bonus spalmato su 5 anni

Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere



Peso:30-32%,31-24%

L'ULTIMA AGEVOLAZIONE PER I CONDOMINI

Ora la facciata nuova fa go

Città più belle grazie al Fisco. Almeno questa è lo scopo del bonus previsto dalla legge di Bilancio 2020 e che porta dal 50 al 90% della somma spesa la detrazione Irpef, spalmata in dieci anni, per i lavori di tinteggiatura e rifacimento delle facciate. Il provvedimento nasce dalla necessità di riqualificare un patrimonio residenziale italiano spesso degradato dal punto di vista estetico, come è inevitabile dato che nel Paese 88 edifici su cento hanno più di trent'anni. A Milano ad esempio gli stabili in queste condizioni sono 41 mila, nella Capitale sfiorano i 116 mila.

La norma è stata voluta dal ministero dei Beni culturali ma ha forte valenza economica perché ormai per le imprese edili le ristrutturazioni rappresentano il 70% del fatturato nel residenziale contro il 30% delle nuove costruzioni. L'opportunità aperta dalla nuova agevolazione sta riscuotendo grande interesse soprattutto nei condomini.

Come funziona

Innanzitutto l'edificio deve essere a destinazione residenziale (ma i proprietari di unità commerciali o di uffici che si trovino all'interno dell'immobile potranno a loro volta godere del bonus) e trovarsi in un'area urbanizzata (nel piano di governo del territorio sono quelle delimitate dalle lettere A e B, in pratica sono tutte le zone in cui non vi

siano solo rari edifici isolati). Se l'intervento si limita a una semplice tinteggiatura della facciata non vi sono particolari regole da rispettare: l'amministratore pagherà con bonifico l'impresa prescelta e ripartirà le spese pro quota. Diversamente da quanto accade con il bonus ristrutturazione non c'è nemmeno il tetto di spesa di 96 mila ad unità immobiliare, cifra che comunque una volta fatta la ripartizione millesimale ben difficilmente può essere raggiunta su una singola unità immobiliare in condominio.

Sono agevolabili gli interventi sulle superfici opache, sui balconi e sui fregi. Non rientrano quindi le opere che riguardano le superfici vetrate. L'agevolazione riguarda le spese sostenute nel 2020 salvo proroghe nella prossima legge di bilancio, e siccome funziona, come tutti gli altri bonus edilizi, con il criterio di cassa, si applica anche alle opere deliberate in precedenza ma pagate quest'anno.

Quando si complica

La procedura diventa molto più complessa nel caso in cui l'intervento sulla facciata vada oltre la semplice tinteggiatura; se infatti l'intonacatura viene rifatta per oltre il 10% o se comunque si influenza il comportamento termico dell'edificio il bonus del 90% è subordinato al raggiungimento dei requisiti previsti dal Decreto Mise 26 giugno

2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e dalla tabella 2 Decreto Mise 26 gennaio 2010, sulla trasmissione termica. Sarà quindi necessaria la redazione di una relazione tecnica da trasmettere all'Enea e i costi inevitabilmente lievitano.

Inoltre, sempre a questo proposito, si attendono chiarimenti ministeriali perché a questo punto non è chiaro quale sia la discriminante tra il bonus facciate e quello, decisamente meno generoso (65%), per la riqualificazione energetica. C'è però un'altra differenza tra il meccanismo delle due agevolazioni che potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'ecobonus, l'agevolazione sulla facciate non ammette la cessione del credito (si cede l'agevolazione fiscale all'impresa e questa ne ristorna subito ai committenti una quota) e quindi chi è a rischio incapienza (quando cioè l'insieme di deduzioni e detrazioni fiscali è superiore all'Irpef lorda dovuta) deve valutare con molta attenzione l'opportunità di dare il benestare in assemblea ai lavori.

G. Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Manutenzione straordinaria di casa già abitata, finanziata con un mutuo ristrutturazione a 10 anni

Costo ristrutturazione	90.000
Tasso effettivo mutuo	1,4%
Rata mensile mutuo	822
Spesa mutuo in 10 anni	98.643
Bonus	-45.000
Spesa effettiva	53.643

4 Manutenzione straordinaria e coibentazione di casa indipendente già abitata e finanziata con un mutuo ristrutturazione a 10 anni

Costo ristrutturazione	45.000
Costo riqualificazione energ.	60.000
Tasso effettivo mutuo	1,4%
Rata mensile mutuo*	959
Spesa mutuo in 10 anni**	115.084
Bonus	-61.500
Spesa effettiva	53.584

* quota riferita alla spesa di ristrutturazione
 ** spesa nei dieci anni più debito residuo riferito alla quota ristrutturazione



Peso: 32%



Il vecchio Bossi

“Caro Salvini così sbaglia tutto”

Il padre della Lega: “Il nazionalismo ci fa perdere, se vai con l'estrema destra resti solo Il Nord vuole una voce. Giorgetti viene a trovarmi, il suo ruolo ora è indirizzare Matteo”

Libia, il patto sui migranti rinnovato senza garanzie sui diritti

di Gad Lerner

Nel torneo Sei Nazioni il Galles ha appena finito di suonarle 42-0 ai rugbisti azzurri e Umberto Bossi, seduto di fronte alla tv nella modesta cucina di casa non può che compiacersene: «Ammiro il Galles, piccola ma gloriosa nazione, come del resto ammiro la Scozia e la Catalogna. Sono popoli che aspirano all'autonomia come noi padani». Non si muove facilmente dalla poltrona dopo la brutta cadu-

ta di un anno fa, ma la mente è lucida, l'eloquio biascicato ma non una parola è scelta a caso. Finge distacco dall'argomento che lo opprime: il futuro incerto della Lega da lui fondata come partito prima lombardo e poi padano, non certo nazionalista. ● *alle pagine 6 e 7*

con un servizio di Paolo Rodari

Annalisa Cuzzocrea ● *a pagina 11*

con un commento

di Luigi Manconi ● *a pagina 21*



Umberto Bossi, 78 anni



L'intervista

Umberto Bossi

“Salvini sbaglia Il nazionalismo fa perdere la Lega”

di Gad Lerner

Nel torneo Sei Nazioni il Galles ha appena finito di suonarle 42-0 ai rugbisti azzurri e Umberto Bossi, seduto di fronte alla tv nella modesta cucina di casa non può che compiacersene: «Ammiro il Galles, piccola ma gloriosa nazione, come del resto ammiro la Scozia e la Catalogna. Sono popoli che aspirano all'autonomia come noi padani». Aleggja l'odore del sigaro toscano. Chiede alla moglie Manuela di fargli un altro caffè. Non si muove facilmente dalla poltrona dopo la brutta caduta di un anno fa, ma la mente è lucida, l'eloquio biascicato ma non una parola è scelta a caso.

Se continua a fissare il televisore, passato a trasmettere calcio, è solo per fingere distacco dall'argomento che lo opprime e per cui ha accettato di ricevermi come ai vecchi tempi: il futuro incerto della Lega da lui fondata come partito prima lombardo e poi padano, non certo nazionalista.

Per che squadra tifa? «Adesso per l'Atalanta. Ma anche per il Milan e prima ho tifato per l'Inter di Suarez e Herrera. Squadre lombarde, della mia terra!». È di una bellezza struggente il tramonto che arrossa le acque della costa orientale del Lago Maggiore venendo su da Varese a Gemonio, subito prima di Laveno, Intra e Luino. Pazienza se per salire fino al suo eremo independentista, bisognoso di restauri, tocca percorrere via Roma e via Garibaldi: «Lombardo è il paesaggio che mi porto nel cuore, dalla finestra della mia camera da letto vedo le montagne svizzere». Davvero il cambio al vertice della Lega non poteva dar luogo a un contrasto più vistoso: dal senatur Bossi a Salvini che ha optato per un collegio senatoriale calabrese. Qui a Gemonio ci sono i cartelli che invitano al bel mulino-museo Salvini, dedicato a Innocente Salvini, pittore di paesaggi delle valli varesotte. Provo a chiedergli se sia questo il Salvini che preferiscono, ma s'intromette premurosa Manuela: «Non scriva cose del genere, la situazione è delicata e va affrontata politicamente».

Da venerdì scorso la Lega Nord, della quale per statuto lei è presidente a vita, al posto di un segretario si ritrova un

commissario: Igor Iezzi. Lo conosce?

«Solo di vista. È un ragazzo, questo il suo limite. Spero non significhi che il partito da me fondato non deve fare più niente. Capisco che il commissario serva a dare garanzie ai magistrati, questa Lega Nord non può sparire del tutto perché deve pagare i soldi. Ma il problema dell'autonomia del Nord resta più aperto che mai, non sa in quanti mi vengono a trovare dal Veneto e dalla Lombardia, e io cerco di convincerli a restare nella Lega perché è qui che dobbiamo dare battaglia. Non penso affatto che sia finita».

Dopo l'ultimo congresso federale in cui lei, applaudito ma inascoltato, ha rilanciato la questione settentrionale, ora il nuovo statuto consente la doppia



Peso: 1-23%, 6-84%, 7-60%

iscrizione. Lei, Bossi, prenderà anche la tessera della Lega per Salvini premier?

«Al Senato mi hanno chiesto di quale partito ero membro e io gli ho risposto che sono della Lega Nord. Ma la sigla non era prevista, a insistere sarei finito nel gruppo misto. Allora ho aderito al gruppo Lega per Salvini premier, per forza di cose. Ma una tessera nazionalista mica fa per me. Ci sono tanti militanti che non approverebbero. Molti sono già andati via, attirati dal movimento Grande Nord di Roberto Bernardelli. Sbagliano prospettiva. Soffrono perché la Lega ha tolto la parola al Nord. Ma non è finito il mondo. Un recupero è possibile».

Cambiando leader?

«Evidentemente anche cambiando leadership. Ma io ho fiducia che, essendo mutata la situazione, anche le persone possano correggersi e cambiare».

La sconfitta in Emilia-Romagna era nell'ordine delle cose possibili. Mi ha fatto più impressione che la Lega di Salvini in Calabria sia rimasta appaiata a Forza Italia e a Fratelli d'Italia. La svolta nazionalista non doveva servire a sfondare al Sud?

«È vero. Ma mi lasci dire che con la linea nazionalista neanche in Emilia c'era da pensare di vincere. Bonaccini è stato bravo ad agganciarsi per tempo al treno di Lombardia e Veneto, con il progetto del regionalismo differenziato. La Lega nazionalista invece gli ha concesso uno spazio che doveva essere il suo. Come non capire che il popolo emiliano vuole raggiungere il traguardo dell'autonomia, sul modello di Zaia e Fontana. Era la prima cosa da offrirgli. Altro che prima gli italiani, per quello basta e avanza la destra nazionalista. Ora spero sia chiaro: se trasferisci la Lega al Sud, poi diventa più difficile chiedere il voto alla Lombardia, al Veneto e all'Emilia».

Così si apre la strada alla Meloni?

«Certo, ci vuole buon senso. La gente si chiede: la Lega fa ancora gli interessi del Nord, sì o no? Basta fare due conti. Più della metà degli elettori italiani vive sopra il Po. Se perdiamo questi, è finita. La priorità è batterci per l'autonomia, e per raggiungerla l'esperienza insegna che serve mantenere anche buoni

rapporti con la sinistra, più sensibile della destra a questo tema».

Dovreste cambiare alleati?

«Non dico questo. Dico solo che per raggiungere l'autonomia bisogna avere rapporti anche con la sinistra. In Europa è la sinistra che ha concesso spazi all'autonomia. Se è avvenuto in Catalogna, perché non in Lombardia? E poi nell'Italia meridionale l'elettorato si divide per clientele, come facciamo a credere che la Lega nazionalista diventi primo partito del Sud? È stato un errore provarci. Le ultime elezioni ci dicono che la strategia di andare al Sud è entrata in crisi. Torniamo indietro fin che siamo in tempo. Sono convinto che l'autonomia è una meta che raggiungeremo, per questo tengo duro».

Salvini però ha scelto l'estrema destra anche nelle alleanze in Europa. Marine Le Pen, i tedeschi di Alternative für Deutschland, il sovranista ungherese Orbán...

«Cercava una legittimazione internazionale. Quel genere di alleanze ti può aiutare momentaneamente a prendere qualche voto in più, ma poi nessuno li vuole, non sono spendibili per conquistare dei risultati. Gli alleati ti devono servire per governare, se scegli l'estrema destra dopo è difficile trovare qualcuno che fa gli accordi con te. E poi, me lo lasci dire: mio nonno era socialista, io sono e resto antifascista. Su questo non si transige».

Scusi se mi permetto, ma vederla qui, isolato e affaticato, mi ricorda il destino di un altro leader della Prima Repubblica: Bettino Craxi. Gemonio è la sua Hammamet?

«Mi hanno messo ai margini, è vero, ma io posso e voglio rientrare. Mi batterò finché ho forze per la libertà e l'autonomia dei nostri popoli. Ricevo pressioni enormi da altri partiti che vorrebbero farmi passare dalla loro parte. Ma io sono nato e morirò leghista».

Con Craxi aveva rapporti?

«Non c'è mai stato un vero contatto personale. Craxi mi mandava i suoi emissari in regione Lombardia. Il messaggio era: se mi dai i voti in Parlamento a Roma, il federalismo te lo procuro io. Ma per quanto avessi fretta, non ci sono cascato. Era una scorciatoia con la trappola in fondo».

Dopo la sconfitta elettorale della settimana scorsa, crede**davvero che nella Lega si possa riaprire una discussione interna?**

«Guai se non succedesse. La base del Nord è in fermento. Bisogna che qualcuno trovi il coraggio di darle voce perché altrimenti se ne andranno via in tanti. Su di me possono contare».

Salvini però è riuscito a tenere il partito compatto anche dopo l'uscita dal governo. Fra poco ci sarà il ricambio delle presidenze nelle commissioni parlamentari, la Lega sarà tagliata fuori dalla stagione delle nomine. Sarà quello il momento?

«Macché, non c'entra. I posti di potere in mano alla Lega a Roma sono pochi, dunque non ci sarà da recriminare in proposito. Diciamo che se Salvini avesse vinto le elezioni sarebbe riuscito a tenere tutto assieme. Ma ora si apre di nuovo la partita dell'autonomia».

A parte i suoi fedelissimi leghisti della prima ora, Bossi, lei ha modo di confrontarsi con lo stato maggiore del nuovo corso? Con Giancarlo Giorgetti, ad esempio?

«Giorgetti mi viene a trovare, ma il suo ruolo ora è di indirizzare Salvini. Poi, si sa, ci sono altri che attaccano il carro dove ordina il padrone. Ma io non sono mai definitivo. Sono convinto che la gente può sempre migliorare».

Viene a salutarci in cucina Sirio, 23 anni, l'ultimogenito di Umberto e Manuela. Studia economia. È rimasto invece seduto discretamente in disparte, all'ingresso, Giambattista Macchi, uno dei due assistenti che la Lega fornisce ancora a sostegno del suo fondatore. Che per muoversi ormai ha bisogno della sedia a rotelle, ma resta indomito e saluta con il pugno, circondato dai cimeli delle sue stagioni di gloria: ritratti e statue in costume da guerriero medievale, il Sole delle Alpi, foto di Pontida. Provo a chiedergli ancora se da lui Salvini abbia ereditato qualcos'altro, a parte il linguaggio urlato della provocazione. Ma Bossi è rimasto un politico troppo navigato, neanche fa finta di rispondermi.

È Manuela, invece, che vuole aggiungere un ricordo che le sta a



cuore: «Conosce la storia di mio nonno paterno, Calogero Marrone, venuto su da Favara in Sicilia per dirigere l'anagrafe di Varese sotto il fascismo? Scoprirono che falsificava i documenti per aiutare a fuggire gli ebrei e gli antifascisti perseguitati. Per questo lo deportarono nel lager di Dachau

dove trovò la morte nel 1945. Ora lo Yad Vashem di Gerusalemme lo ha insignito del titolo di Giusto fra le Nazioni».

Parla il leader storico
“Con questa linea
non si poteva vincere
in Emilia-Romagna.
Bonaccini bravo,
si è agganciato a
Lombardia e Veneto”

Il ricordo



Deportato
Calogero Marrone, nonno di Manuela, la moglie di Bossi, dirigeva l'anagrafe

di Varese e fornì documenti falsi a molti ebrei e antifascisti. Arrestato, fu deportato a Dachau, dove morì nel 1945. È stato insignito dallo Yad Vashem del titolo di Giusto tra le Nazioni

Insieme

Umberto Bossi (78 anni) e Matteo Salvini al congresso del 2013 dove Salvini divenne segretario. Sotto a sinistra Bossi nella sua cucina di casa, a Gemonio, a destra immortalato sulla maglietta di un militante



Le tappe



La fondazione
Nel dicembre 1989 Bossi fonda la Lega Nord. Al raduno di Pontida viene eletto segretario federale



Con Berlusconi
Nel 1994 si unisce a Forza Italia nel Polo della Libertà. Celebri le sue foto in canottiera dalla Sardegna



La malattia
L'11 marzo 2004 viene ricoverato per un ictus. Riprende l'attività dopo una lunga convalescenza

“

Tanti militanti soffrono perché è stata tolta la parola al Nord. Un recupero è ancora possibile ma bisogna cambiare i vertici

La nostra priorità deve essere batterci per l'autonomia e l'esperienza insegna che la sinistra è più sensibile al tema della destra

”





COME SI BATTE SALVINI

Aiutarsi con lo sberleffo delle Sardine, con lo spread in calo, con il voto proporzionale. Coltivare le aspettative e le speranze senza cavalcare le paure. Sì: superare la stagione delle scemenze del Papeete, dei citofoni, di Bibbiano e archiviare il sovranismo populista è possibile. Un girotondo

Si può battere Matteo Salvini? Si può sconfiggere sul piano politico, delle idee e del consenso ciò che il leader leghista, l'ex vicepremier e ministro dell'Interno rappresenta? L'Emilia-Romagna, nella sua appannata identità di regione rossa, ha dimostrato che è possibile. La Calabria, nel rimescolamento delle forze del centrodestra, anche. Ma i numeri, pur nell'evanescenza dei sondaggi e nella memoria del voto europeo, dicono che, anche dall'opposizione, è ancora pesante la cappa del sovranismo populista sul paese. E l'ex Truce non perde occasione che gli si presenti, al citofono di una periferia bolognese o davanti a un'emergenza sanitaria, per dare il peggio di sé. Alternative, politiche e strategie per voltare pagina, in questo girotondo di opinioni.

Opere pubbliche e buona amministrazione

Un po' di repulsione ai pieni poteri, alla trucezza e all'uso sistematico della violazione di legge a fini propagandistici ci vuole. E l'Emilia-Romagna lo ha dimostrato. Ma non basta. Matteo Salvini vive politicamente in un mondo di sua invenzione piccolo, polarizzato, non continuo. La piccolezza è rappresentata da uno spazio in cui bastano pochi passi per trovare gli "spacciatori", identificarli e fare la "lotta alla droga". La non-continuità serve per isolare ogni pezzettino del racconto e farne un bersaglio o uno strumento, che in un mondo con relazioni e interazioni fitte, cioè nel mondo reale, sarebbe molto più difficile. La polarizzazione ha lo stesso scopo, ma permette di raggiungerlo scaricando paura e rabbia su alcuni tipi umani e politici. Su quel terreno è inutile tentare di

contrastare il salvinismo, ed è pericoloso perfino ingaggiarlo, basta lo sberleffo della piazza coi pesci di carta. Servirà anche altro e, accordi regionali o no,

si dovrà agire in uno schema tornato bipolare





(con terzo incomodo in ritirata ma esistente) reso più complesso da un probabile voto proporzionale. Il governo ha un bonus economico-finanziario grazie allo spread in calo, può usarlo per favorire un po' di ripresa. Non servono idee complesse, ma forse ci vuole un po' di ascolto del mondo produttivo e bisogna continuare a credere in una revisione coraggiosa delle regole previdenziali e impegnarsi nel riordino dell'Irpef, occasione davvero eccezionale. Servono le opere pubbliche (fate il passante di Firenze dell'alta velocità e la linea Napoli-Bari e vedrete) e un migliore uso dei fondi europei. Semplici e buone pratiche amministrative possono diventare vicende esemplari, si tratta solo di portarle a termine e poi di raccontarlo. Servono accordi europei, a prova di narrazione sovranista. Il governo è una cosa, la sfida delle urne sarà un'altra cosa. Il proporzionale, molto probabile, e il voto per un parlamento rimpicciolito potrebbero cambiare molte cose. Ma con qualche risultato potrebbe affiancarsi alla repulsione almeno un po' di concreta speranza.

Giuseppe De Filippi

Una scorpacciata di Jonathan Swift

I libri non cambiano la vita, chi ne ha letto più di uno lo sa. Figuriamoci se cambiano il mondo, che tende a svicolare per conto suo (e probabilmente lo farà anche quando tutti cominceranno a bere dalla borraccia: se ne regalano tante da farne collezione, e nessuna - fateci caso - comoda per l'uso a cui sarebbe destinata).

Contro l'uomo che sussurrava alle salamelle (gran classico alle Feste dell'Unità, quando esistevano) servirebbe una scorpacciata di Jonathan Swift. Il reverendo che suggeriva di dare in pasto agli inglesi i bambini irlandesi - in umido, bolliti, o in fricasea - onde risolvere in un sol colpo sovrappopolazione e miseria (che allora erano sciagure del nord). Lo scrittore che mandò Gulliver in giro per un mondo immaginario, così da ridicolizzare i vizi dei politi-



Peso:1-42%,2-74%,3-31%

ci e dei regnanti a lui contemporanei (compresa la regina Anna, che gli aveva negato un vitalizio: neanche lui era esente da ripicche, per questo lo abbiamo ancor più caro). Il genio che nella "Favola della botte" finisce il lavoro satirizzando la chiesa - d'Inghilterra e no - e gli intellettuali.

Forse non servirà a far sparire l'uomo del mojito (a proposito: è ancora di moda la menta pestata o lo fanno solo nei bagni per famiglie?). Di certo renderà il fronte contro Salvini più simpatico e frequentabile. Perché anche l'orecchio - in buona compagnia con l'intelligenza e con lo spirito - vuole la sua parte. E non se ne può più di certe frasi con le stesse dieci parole che si rincorrono, beninteso tutte astratte, ripetute a macchinetta. Non se ne può più del passatismo che dà la colpa a Amazon se le librerie chiudono, o a Netflix se chiudono i cinema (in agguato c'è il dentista senza anestesia, lì vi vogliamo).

Non serve neanche Swift - basterebbe aver superato i 14 anni - per

non ripetere l'infantile giochetto che riunisce il fronte in caso di grave pericolo, ma appena si ottiene qualcosa - come nelle bande di rapinatori - cominciano i litigi per spartirlo. Vale anche per la smania di impallinare chiunque abbia qualche dote.

Mariarosa Mancuso

Cercare un terreno di scontro diverso dal suo

Il dibattito su come sconfiggere la destra nazionalista, sovranista o salvinista che dir si voglia, da che mondo è mondo, ruota attorno a un'alternativa secca: accettare lo scontro sul suo terreno o cercarsene un altro. La prima soluzione è quella che potremmo chiamare la via omeopatica, sia nel senso che pretende di utilizzare lo stesso principio attivo del nemico contro cui combatte, sia nel senso che non serve a niente (a che serve vincere, si potrebbe dire infatti con un piccolo sforzo di astrazione, se poi lasci intatti tutti i provvedimenti bandiera dello sconfitto?).

Servono le opere pubbliche (fate il passante di Firenze dell'alta velocità e la linea Napoli-Bari e vedrete) e un migliore uso dei fondi Ue

Non ripetere il giochetto che riunisce il fronte in caso di pericolo, ma appena si ottiene qualcosa cominciano i litigi per spartirlo

(segue dalla prima pagina)

La seconda soluzione, che come avrete capito è anche quella giusta, presenta però un altro difetto: è difficilissima da mettere in pratica, e infatti nove volte su dieci i teorici di questa soluzione si dimostrano dei ciarlatani di prima grandezza, assertori di una sorta di pensiero magico, in base al quale soltanto ripetendo fino allo sfinimento le proprie parole d'ordine, dai e dai, si produrrebbe una sorta



Peso: 1-42%, 2-74%, 3-31%

di reazione chimica capace di trasformare in sostenitori della sinistra elettori fino a un minuto prima giudicati poco meno che filonazisti. Resta il fatto che la via omeopatica l'abbiamo già sperimentata nel 2011, nel modo in cui abbiamo affrontato la crisi finanziaria (con il governo Monti), e nel 2017, nel modo in cui abbiamo affrontato la cosiddetta – anche da noi – emergenza immigrazione (con il governo Gentiloni). Qualunque cosa si pensi, nel merito, delle decisioni prese allora, la loro efficacia elettorale è stata dimostrata dall'esito, non fausto, delle successive elezioni. Sarà dunque bene concentrarsi sull'altra strada, quella non omeopatica, senza perdersi in chiacchiere, e cominciando magari con

lo stracciare gli accordi con la Libia, fare lo ius culturae e più in generale sforzandosi di offrire agli elettori in tutti i campi, dall'economia alla giustizia, un progetto al tempo stesso coraggioso ed equilibrato. Un progetto il cui equilibrio non derivi però dall'offrire, su ogni materia, il compromesso più luffio, affinché ciascuno possa riconoscersi pienamente in tutti i suoi punti, bensì dall'insieme delle proposte e dalla loro coerenza interna. L'alternativa alla propaganda populista e xenofoba non può essere una moderata e ragionevole dose di populismo e xenofobia: né nel racconto, né nelle concrete soluzioni di governo.

Francesco Cundari

Cambiare l'agenda delle priorità e del dibattito

Come si batte Salvini? Né scimmiettandolo né demonizzandolo, perché in un modo o nell'altro gli tiri la volata. La chiave, a parer mio, è inventarsi nuovi "prodotti" per il mercato politico che sostituiscano quelli venduti dalla bottega Salvini. Un esempio bizzarro ma non troppo: chi avrebbe mai pensato negli anni Novanta che la posizione dominante di Microsoft (leggasi: Salvini) nel mercato informatico potesse essere insidiata? Sembrava inscalfibile! Certamente non sarebbe accaduto tramite sanzioni antitrust (leggasi: processi per il caso Gregoretto), né confidando che tutto il mondo potesse diventare come quella piccola élite che da sempre comprava Mac (ergo, voto in Emilia Romagna). Il ridimensionamento di Microsoft è avvenuto quando è mutato il



Peso:1-42%,2-74%,3-31%



paradigma tecnologico, con l'arrivo di Internet, dei tablet, degli smartphone, etc. Cambia il paradigma e cambiano i bisogni reali e percepiti dei consumatori. Così, dovremmo cercare di imporre nel dibattito temi e bisogni diversi dalle ossessioni e dalle paure imposte dalla narrazione leghista. Salvini è un follower di paure, occorre essere leader di aspettative. Dobbiamo inquietare e far innamorare gli italiani di nuove urgenze: altro che immigrati, abbiamo il problema della futura pensione per i giovani, una chimera di cui nessuno si occupa; più che della flat tax farlocca, parliamo del dramma dei salari troppo bassi, perché bassa è la produttività e alte sono le tasse; la sostenibilità ambientale è un tema senza colore politico che riguarda il futuro dei nostri figli, Salvini non sa nemmeno di cosa si tratti; anziché perder tempo ad abbaiare contro l'Europa, redigiamo un'agenda di obiettivi irrinunciabili che l'Italia vuol vedere realizzati sì o sì in ambito Ue. Europeisti, ma con cazzimma. Insomma, cambiamo l'agenda delle priorità e del dibattito, per solleticare a sufficienza l'egoismo dell'elettore che vuole guadagnare di più, vivere meglio ed essere più sicuro del futuro, facendogli dimenticare le scemenze del Papeete, dei citofoni, di Bibbiano, dei mini-bot e così via. Un'agenda ottimistica e "individualista" (ma che poi sotto sotto è altruista) per battere la mediocrità pessimistica del sovranismo.

Piercamillo Falasca

Ripartire dalla leggerezza

Se "la Storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia la seconda come farsa", la prima volta per farci della satira vale l'apocrifico teorema di Lenny Bruce "tragedia + tempo"; ma la seconda volta, non trovandoci più in presenza di una tragedia ma di una sua parodia (il che non esclude che sia altrettanto tragica: parafrasando al contrario Ennio Flaiano, "la situazione non è seria, ma grave sì"), di fronte alla farsa, dicevo, non si vede perché l'ironia dovrebbe arretrare o, peggio, considerarsi battuta o intimorita da scrupoli di ogni genere.

Amesso che vi sia stato un "effetto Sardine" determinante nel dare la prima (e unica?) battuta d'arresto al populismo e al nazionalismo, ciò che



Peso: 1-42%, 2-74%, 3-31%

probabilmente ha galvanizzato non sono certo stati contenuti (assenti), e non soltanto il riconoscimento da parte di elettori smarriti e disillusi; ma una sostanziale *allegria* di fondo, oserei dire *leggerezza*, contrapposta alla cupezza salviniana fatta di spaccio nelle periferie e bambini sottratti in provincia.

Ecco, io non so se “la sinistra debba ripartire dalle Sardine”, ma sicuramente la satira può ripartire da qui: dalla leggerezza. Veniamo da mesi in cui qualunque meme o ironia sul sovranista di turno veniva sommersa dalla critica di “umanizzarli”, “renderli simpatici”, “amplificarne il messaggio”: un processo (tutto interno alla bolla) di una pesantezza grigia e assurda. Come se il problema fosse l’ironia e non chi non la capisce. Al tempo stesso, se la satira riparte, non commetta gli stessi errori: la caricatura e l’imitazione non funzionano su politici già caricaturali di loro; e la satira non deve essere a ricasco della stretta attualità, diventando così dipendente dalle citofonate di Salvini o dai discorsi della Meloni, bensì anticiparla, prevederla, superarla.

arla.

Proprio in questi giorni un noto comico, nel presentare un nuovo programma comico presto su una rete nazionale (non importa quale comico, non importa quale rete), ha ripetuto il solito mantra: “Difficile fare satira oggi, le parodie vengono superate dagli originali”. Falso. La satira può sempre superare la realtà, grazie alla fantasia. Il punto è che di fronte a un mondo già così sopra le righe, la satira deve poter esagerare ancora di più. E quale editore oggi, nell’epoca dell’ipersuscettibilità di massa, darebbe libertà alla satira di dire e fare più di quanto dicono o fanno certi leader?

Saverio Raimondo

Due aree in cui sottrarre consensi alla Lega

La battaglia contro il populismo salviniano ha vari aspetti, culturale, politico ed elettorale. Limitandosi alla tattica elettorale vale la pena di sottolineare due questioni: in un sistema proporzionale con sbarramento, che è quello prescelto dalla maggioranza, bisogna non disperdere voti, il che richiede un’aggregazione delle sigle minori (una lista Bo-



Peso:1-42%,2-74%,3-31%



nino-Calenda-Renzi per esempio è meglio di tre liste separate) e presentare una proposta di governo che attiri i settori centrali dell'elettorato, il che implica l'abbandono di ogni estremismo. Il Pd deve decidere rapidamente se puntare a una alleanza organica con il Movimento 5 stelle, difficile e forse controproducente nei confronti dell'elettorato moderato, o a una intesa tra i riformisti che dopo le elezioni può chiedere l'appoggio dell'estrema sinistra, sempre che abbia seggi, e dei 5 stelle, se il loro apporto risulterà com'è probabile indispensabile. Chiedere ai 5 stelle di rinunciare in anticipo alla funzione di ago della bilancia cui aspirano può accentuare la loro crisi e portare a un anticipo delle elezioni o a qualche soluzione pasticciata tecnico-politica che di solito non favorisce poi le fortune elettorali di chi l'ha sostenuta. Le aree che sono contendibili sono quella dell'impresa e del lavoro e quella del voto di orientamento cattolico. In questi settori esiste una possibilità di sottrarre consensi alla Lega, a patto di presentare proposte che non appaiano contrarie alla libertà di mercato, compresa quella della contrattazione salariale, o ispirate a un laicismo fondamentalista. C'è poi, non certo da ultimo, l'efficacia dell'azione di governo, che però dipende in gran parte da fattori esterni, a cominciare dall'atteggiamento dell'Unione europea che viene ancora sentito da ampi settori come invasivo, e dall'andamento delle numerose situazioni di crisi industriale.

(segue dalla seconda pagina)

D'altra parte, per l'attuale composizione del governo e del Parlamento, sarà difficile che il governo si liberi dell'ipoteca assistenzialista e antiproduttiva dei 5 stelle ma anche di settori del Pd come quello rappresentato dal governatore pugliese Michele Emiliano.

Sergio Soave

Il centrosinistra non deve giocare a specchio

Il risultato emiliano è la conseguenza di due fattori. La radicalizzazione estremista operata da Salvini che ha portato alle urne molti indecisi e astenuti nell'area di sinistra. Il profilo moderato e riformista di Bonaccini che ha consentito a molti moderati di vo-



Peso:1-42%,2-74%,3-31%

tarlo in nome del buon governo. Anche questo secondo fattore non avrebbe giocato la sua parte se non ci fosse stata una serie di errori che hanno accentuato il profilo sempre esagerato di Salvini. La prima domanda da farsi è quindi: sarà mai in grado Salvini di assumere le sembianze che dovrebbero appartenere a chi si candida alla presidenza del Consiglio? Questo dipende solo da lui, ma molti fattori sembrano indicare che il leader leghista sappia giocare solo quella partita. Un attaccante con la testa sulla palla che non riesce o non vuole alzare la testa per giocare a tutto campo. Fa molti goal come Belotti, ma non sarà mai un Platini.

L'errore più grosso che potrebbe fare il centrosinistra è giocare a specchio. Più Salvini estremizza più si risponde estremizzando. La brava eletta in Emilia Elly Schlein a cui vanno i complimenti che merita per tutte le preferenze che ha raccolto, ha reso plasticamente la questione affermando che il Pd deve scegliere fra Minniti e Bartolo. Naturalmente lei sceglie Bartolo. Brava, ma in questo caso sbaglia clamorosamente e non si capisce perché quando nel Pd si parla di campo largo l'occhio scappi sempre verso sinistra. Mentre invece quello che servirebbe sarebbe appropriarsi con intelligenza di alcuni dei temi che lui usa

come un appuntito e doloroso grimaldello per scassare il blocco avversario. Esiste un modo serio, moderato, ragionevole per affrontare tre temi come la sicurezza, l'immigrazione, la cesura fra città, campagne e zone interne senza regalare tonnellate di voti alla destra? Non si tratta di rinunciare a principi di tolleranza e rispetto, ma solo di governare con accortezza quello che va governato.

Altri dati positivi dell'Emilia-Romagna vengono dalla eccezionale situazione economica. Eccezionale

in sé e rispetto al resto del paese. Perché c'è una sinistra che ha capito che per distribuire occorre crescere. Cosa che la sinistra italiana sembra avere dimenticato.

Chicco Testa

Servono leader di aspettative

Inutile scimmiettare Salvini, che resta solo un follower di paure. Bisogna far innamorare gli italiani di nuove urgenze. Appunti per un'agenda ottimistica

Sarà bene concentrarsi sulla strada "non omeopatica", cominciando magari con lo stracciare gli accordi con la Libia, fare lo ius culturae e più in generale sforzandosi di offrire agli elettori in tutti i campi, dall'economia alla giustizia, un progetto al tempo stesso coraggioso ed equilibrato

Le aree che sono contendibili sono quella dell'impresa e del lavoro e quella del voto di orientamento cattolico. In questi settori esiste una possibilità di sottrarre consensi alla Lega, a patto di presentare proposte che non appaiano contrarie alla libertà di mercato o ispirate a un laicismo fondamentalista

La sinistra italiana dovrebbe ricordare che per distribuire occorre crescere. Tanti, anche nel centrodestra, stanchi del teatrino del tribuno leghista. Non rifugiarsi nella paura o nel rancore ma sviluppare una via italiana al buonsenso. I modelli Macron e Johnson. Smontare le dannose logiche di chiusura



Peso: 1-42%, 2-74%, 3-31%

Garantire l'innovazione tecnologica al sistema paese, assicurare la riqualificazione della scuola, stanziare gli investimenti per rilanciare la ricerca e l'università, favorire l'ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro e nei posti di responsabilità, realizzare una vera politica di integrazione, per ridurre il divario nord-sud



Peso: 1-42%, 2-74%, 3-31%

“La Calabria e il (non) voto Ora serve la ‘disperanza’”

» ENRICO FIERRO

A

ncora una volta il voto ci offre l'immagine di una Calabria che si tuffa nel passato. La maggior parte dei calabresi non vota, e quelli che lo fanno resuscitano Berlusconi e mandano in Consiglio regionale uomini della Lega. Con l'indigesto contorno, di trasformisti e impresentabili eletti a furor di popolo. C'è materiale in abbondanza per disperarsi, per dire che è la solita Calabria che non cambia mai. “Sono d'accordo solo in parte con questi giudizi. Più che di disperazione o di speranza, io parlerei di *disperanza*, un sentimento che i calabresi farebbero bene a coltivare”. Vito Teti, antropologo di fama mondiale, è calabrese fino al midollo. Gira il mondo e scrive (libri, saggi, commenti per riviste e giornali nazionali), vive San Nicola da Crissa, poco più di mille anime sulle pendici del monte Cucco.

Professore sarà difficile spiegare la *disperanza*.

Capisco, è un termine che suona come un ibrido di due opposti, lo uso come un possibile spunto per aiutarci a tentare di immaginare una prospettiva di riapertura al futuro, alla speranza, di sintesi e superamento di questa impasse culturale.

Una impasse che rischia di uccidere la Calabria e i calabresi.

Noi calabresi dobbiamo imparare ad essere lucidi, critici, a guardare la realtà nella sua crudezza. Ciò non deve indurci alla rassegnazione,

ma all'impegno per progettare il cambiamento. Quando tu metti in gioco queste cose metti in moto la speranza. È una lezione che ci viene da Corrado Alvaro, il suo pessimismo non escludeva la speranza e l'utopia. I grandi pensatori calabresi si sono sempre mossi entro questi due poli, Campanella, Gioacchino da Fiore, criticavano lo status quo e il potere in modo feroce, ma nello stesso tempo coltivavano l'utopia, prospettavano la possibilità di mondi nuovi.

Intanto, però, quasi il 60% dei calabresi non vota.

C'è chi non vota per protesta, ma tanti non votano per apatia e rassegnazione. Perché tanto sono tutti uguali, tutti ladri, nessuno pensa al popolo. Qualunquismo. Alla fine la conseguenza è che vincono i vecchi gruppi di potere. Non si vota perché prevale uno sguardo disperato sulla realtà. Ultimi per qualità della vita, primi per criminalità organizzata, ultimi per la sanità, primi per corruzione, la Calabria contribuisce a rafforzare questa idea di essere terra ultima, al punto che neppure vale la pena occuparsene, come è accaduto durante le ultime elezioni. Certo, è vero che c'è uno sguardo ostile nei confronti di questo lembo d'Italia, ma ci dobbiamo chiedere se noi calabresi non contribuiamo a rafforzare lo stereotipo.

I calabresi, diceva Corra-

do Alvaro, “vogliono essere parlati”. Sono alla ricerca di una narrazione che aiuti a capire, che rappresenti la realtà senza pregiudizi e luoghi comuni. Come viene raccontata la Calabria?

Male. O è tutto mafia, o tutto sole, mare e cibo buono. Bisogna smetterla con l'addottare uno sguardo retorico o edulcorato. Il problema è anche come ci raccontiamo noi calabresi. Basta con la retorica della Magna Grecia, lo diceva Corrado Alvaro, mentre i braccianti poveri fuggivano all'estero, gli intellettuali locali si rifugiano nella retorica della classicità. Serve uno sguardo lucido, realista, senza autoassolverci, senza dare la colpa sempre agli altri. In più dobbiamo uscire dalla logica di una narrazione dove da un lato ci si sente assediati quando gli altri ci dicono come siamo, dall'altro, quando non si parla di noi calabresi, ci sentiamo trascurati. La Calabria è fatta di contraddizioni, di contrasti. È un agglomerato di passaggio di popoli, di separazioni, ha una storia di catastrofi, di vicende drammatiche, di emigrazioni. Lo sguardo deve essere complesso. Ma qui c'è un problema serio,



Peso: 93%

l'incapacità delle élite di elaborare una identità autonoma, una soggettività propria ed una identità che è necessariamente plurale.

Il voto ci racconta dell'eterno ritorno delle vecchie élite.

I calabresi hanno scelto i soliti gruppi di potere, soffrono di retrotopia, il passato sembra garantire l'oggi non il futuro. Un atteggiamento che ovviamente le vecchie classi dirigenti coltivano ben volentieri. Basta vedere i cambi di schieramento alle ultime elezioni, pensi che un ex di Rifondazione comunista si è candidato nelle liste della Santelli ed è stato eletto. I gruppi di potere calabresi stabiliscono un rapporto meramente clientelare con gli elettori.

A destra, al centro e anche a sinistra.

La sinistra calabrese da anni è lontana dai sentimenti e dai bisogni dei ceti popolari. In quanto a clientelismo non si è affatto distinta dalla destra. Lo ha praticato, ha favorito lobby e gruppi amicali, non ha pensato al bene della Calabria. Ma come volevano convincere un giovane a tornare per votare, con quale autorevolezza?

I giovani vanno via e la sua terra muore, professore.

Il giovane che va via è un disperato, perché sa che non tornerà più. In passato l'emigrazione diventava un fattore di trasformazione per la realtà da cui si partiva, la migliorava, c'era la speranza di un ritorno. Oggi l'emigrazione del giovane che si forma qui, studia qui, porterà il suo capitale sociale e culturale fuori, impoverisce la Calabria. Da questo punto di vista si ha una grande rottura anche an-

tropologica rispetto al passato, il ritorno non viene nemmeno messo nel conto perché si sa che tra dieci anni le cose non cambieranno. Ma dentro questo dramma, me lo lasci dire, c'è il dolore della mia generazione. Di quelli che hanno studiato grazie a padri che sono andati all'estero, e che per tutta la vita soffrono di una doppia mancanza, da giovani l'assenza del padre, da adulti quella dei figli che vanno via. In Calabria la classe politica non garantisce il diritto di restare.

Eppure, qualcosa sembrava muoversi. Le manifestazioni a favore di Gratteri, la Sardegna, Mimmo Lucano. Altre illusioni?

Siamo una terra contraddittoria, di slanci e di apatie, di grandi sogni e di grande sonno, di autonomia e subalternità al potente che ti assicura qualcosa. Quella società civile che potrebbe rompere queste contraddizioni, non viene

incoraggiata. Mimmo Lucano è un calabrese che sicuramente ha sognato, ma ha anche mostrato che l'identità non è quella dell'io sono perché mi proclamo così, ma è una identità del fare, io sto facendo, sto mostrando una immagine nuova e realizzando qualcosa per il bene comune. Ecco un esempio vero di *disperanza*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vito Teti *L'analisi dell'antropologo legato alla sua terra: "L'alta astensione, quasi il 60%, è dovuta ad apatia e rassegnazione"*

Biografia

VITO TETI

Nato a S. Nicola da Crissa (Vibo Valentia) Professore di Antropologia alla Facoltà di Lettere dell'Università della Calabria Ha fondato e dirige il Centro di "Antropologie e Letterature del Mediterraneo" Ha insegnato e tenuto seminari a Toronto, Montreal, Parigi

LA RICETTA PER MIGLIORARE

"Dobbiamo imparare a guardare la realtà nella sua crudezza, per impegnarci a progettare il cambiamento"



I CAMBI DI CASACCA

Pensi che un ex di Rifondazione comunista si è candidato nelle liste della Santelli ed è stato anche eletto



LA FUGA DEI CERVELLI

Il giovane che va via è un disperato, perché sa che non tornerà più. In passato, invece, c'era la speranza di un ritorno

LA POLITICA CLIENTELARE

"Sono stati scelti i soliti gruppi di potere, i calabresi soffrono di retrotopia: il passato garantisce l'oggi, non il futuro"



Peso: 93%

.CASA

Il climate change farà variare il valore delle case

Aumento delle temperature, erosione delle coste, alluvioni e dissesto idrogeologico. Questi ed altri fattori secondo diversi studi finiranno per esercitare un impatto anche sui valori immobiliari. Così sempre più algoritmi vengono elaborati per collegare gli effetti della crisi climatica con i va-

lori degli asset, in calo nelle aree fragili. Servono 80 miliardi in 20 anni per edifici a impatto zero.

Laura Cavestri a pag. 11

Climate change. Sempre più algoritmi collegano gli effetti della crisi ai valori degli asset, in calo nelle aree fragili. Servono 80 miliardi in 20 anni per edifici a impatto zero

Alluvioni e temperature alte saranno decisive per i prezzi

Laura Cavestri

Italia, pur non essendo tra le aree più povere e vulnerabili del pianeta è, per la sua collocazione mediterranea, uno dei Paesi più esposti alla crisi climatica. Aumento delle temperature, erosione delle coste, alluvioni e dissesto idrogeologico. Quanto impatterà tutto ciò sui valori immobiliari (dalle città più esposte alle aree costiere che si sbriciolano)? Quanto “peseranno” le riqualificazioni degli edifici esistenti – dal residenziale al direzionale – in ottica di “zero emissioni”?

Sui numeri – nero su bianco – non si sbilancia nessuno. All'estero si lavora su algoritmi e stime per cercare di gestire i rimbalzi economici dell'imprevedibile. In Italia, quasi non se ne parla.

Eppure, su tutti, un numero. La Relazione sullo Stato della Green economy – presentata a novembre a Ecomondo da Massimo Tavoni, docente di Economia dei Cambiamenti climatici al Politecnico di Milano – stima che i cambiamenti climatici, dal 2050,

potranno portare a una perdita di Pil 7 volte superiore a quelle prevista in studi precedenti, allargando la disuguaglianza Nord-Sud del 16% nel 2050 e del 61% nel 2080. Non solo. Poche decine di Comuni italiani hanno sinora aderito ai programmi di adattamento climatico e mitigazione degli effetti (dalla riduzione delle emissioni di edifici industriali e residenziali ad interventi infrastrutturali di tutela e prevenzione del territorio).

Asset a rischio, premi in crescita

«A oggi, l'80% delle spiagge italiane presenta fenomeni erosivi dovuti a mareggiate e innalzamento del livello del mare – ha spiegato Tavoni –. Mol-



Peso: 1-2%, 11-36%

te infrastrutture turistiche, ricreative e ricettive, attrazioni storico-artistiche, nonché le vie di comunicazione, saranno soggette all'intensificarsi degli eventi climatici estremi».

«Esiste il pericolo – ha spiegato qualche mese fa Lisette van Doorn, Ceo di Uli Europe – che in certe zone i premi assicurativi calcolati con le attuali metodologie possano diventare talmente alti da risultare insostenibili per gli investitori. Già oggi si osserva che una zona soggetta a eventi climatici estremi può andare incontro a una riduzione dei valori immobiliari in loco, con premi assicurativi più alti per gli edifici, maggiore obsolescenza dei prodotti, maggiori spese di costruzione e ricostruzione, e quindi in generale minore liquidità e perdita di valore per gli investitori che hanno asset in quel territorio».

Rischi-costi: ci prova l'algoritmo

Per aiutare gli investitori a mettere in relazione il quadro dei rischi e l'impatto economico si stanno moltiplicando, soprattutto negli Usa, piattaforme regolate da algoritmi che provano a trasformare determinati aspetti del climate change in possibile impatto sugli asset immobiliari.

Come Four Twenty Seven, che sfrutta i dati climatici globali per fornire valutazioni del rischio a livello di attività ai pericoli del clima fisico e che analizzando l'esposizione di 20.816 spazi commerciali e 16.188 uffici di una serie di città europee pone Venezia e Milano, rispettivamente, al 5° e 6° posto sul rischio alluvioni (col 22% de-

gli spazi retail esposti) e al 10° posto Torino (con l'11%). O come Geophy, piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale per fotografare i valori im-

mobiliari. In questo scenario, quanto potranno essere ancora sostenibili i valori al metro quadro di una casa a Venezia (tra 5400 e 11mila euro)? E il mutuo per una casa in montagna dove nevicata sempre meno? Gli effetti del clima sembrano, insomma, destinati a diventare variabili decisive, tanto quanto la location, la sicurezza, la fruibilità dei servizi.

«Difficile avere numeri simili per l'Italia – osserva Tavoni –. Da noi gli studi sono frammentati e poco aggiornati. Mentre i tedeschi utilizzano i proventi delle politiche climatiche europee per "mappare" gli impatti sullo sistema economico, noi li facciamo confluire nella fiscalità generale. Inoltre, in Italia su 376 azioni complessive, 358 sono di mitigazione degli effetti climatici sulle nostre città e solo 18 di adattamento del tessuto urbano alle nuove sfide».

Zero emissioni in ordine sparso

Intanto, sul fronte del risparmio energetico, il comparto residenziale e quello direzionale si muovono a velocità diverse. «Mentre per il direzionale – sottolinea Mario Breglia, presidente di Scenari immobiliari – la conformità alle norme ambientali e ai "certificati verdi" è un elemento essenziale di attrazione dei tenant e, per gli investitori, di massimizzare i margini di locazione, sul residenziale non esiste una normativa stringente».

A muovere il mercato ci pensano gli sconti fiscali sui lavori di ristrutturazione e risparmio energetico, che continuano a riscuotere successo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni dei redditi 2018 delle persone fisiche, le due detrazioni hanno rispettivamente superato 6 e

1,5 miliardi di euro, con un effetto moltiplicatore degli investimenti pari a 28,6 miliardi.

Tuttavia, ha proseguito Breglia «Nel caso del comparto terziario il patrimonio recentemente ristrutturato si ferma al 3%, contro un 1,3% di riqualificato. Le unità commerciali registrano un'incidenza degli interventi di riqualificazione ancora più modesta, con rispettivamente meno del 2% e meno dell'1». Eppure, ha concluso Breglia, «gli investimenti di riqualificazione energetica sull'intero patrimonio immobiliare richiederebbero circa 80 miliardi nei prossimi 20 anni: oltre 65,2 miliardi per il residenziale realizzato tra il dopoguerra e il duemila e 14,6 miliardi tra uso commerciale e terziario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cambiamenti climatici. Aumento delle temperature, erosione delle coste, alluvioni e dissesto idrogeologico impatteranno sempre più sui valori immobiliari



Peso: 1-2%, 11-36%

Le tlc tra margini in calo e grandi investimenti in arrivo

Tariffe mobili, il 5G fermerà la guerra I low cost crescono ma sono a rischio

STEFANO CARLI, ROMA

Nei primi 9 mesi del 2019 Iliad ha raddoppiato gli utenti ma anche i suoi competitor Fastweb e i second brand di Vodafone e Tim sono cresciuti tra il 30 e il 40%

Certo, non sarà per il prossimo appuntamento con i dati conclusivi del 2019, che tutti gli operatori mobili andranno a rendere noti da questa settimana (Vodafone) a metà marzo (Tim), ma la guerra al ribasso delle tariffe mobili dovrebbe aver intrapreso la parabola discendente. Anche se non sarà una discesa priva di rischi e sorprese. A mettere la parola fine a questi anni di competizione sfrenata a furia di sconti giocati spesso sul filo di poche decine di centesimi sarà la partenza del 5G all'inizio del 2021. Intanto però la guerra tariffaria c'è ancora, come certifica l'ultimo Osservatorio Agcom uscito dieci giorni fa. Nei primi nove mesi del 2019 in Italia a crescere sono infatti solo le offerte low cost, con quelle di Iliad in testa.

LA CONCORRENZA

Mentre Wind3, Tim e Vodafone perdono utenti rispetto ad un anno prima, Iliad le raddoppia, arriva a 4,5 milioni di utenti con cui supera, di poco, Poste Mobile. Ma a crescere sono anche gli altri della pattuglia low cost. Cresce Fastweb, che è arrivato a 1,7 milioni di utenti (+32%). E crescono i due second brand degli operatori maggiori, Ho per Vodafone e Kena per Tim che si dividono (più o meno alla pari) un pacchetto da 2,6 milioni di utenti, che Agcom misura in crescita del 40% nei soli nove mesi del 2019. Stiamo insomma parlando di uno stock di circa 13 milioni di sim attive divise grosso modo in tre blocchi tra Iliad. Poste

e il trio Fastweb, Kena e Ho. Questo vuol dire che Iliad al momento non sembra aver sfondato del tutto. I suoi prezzi bassi tolgono utenti ai tre operatori maggiori ma soffrono la stessa concorrenza dai suoi competitor più diretti. I quali hanno certo offerte spesso più spartane di quelle di Iliad, con limiti di giga, a volte di velocità e nell'assistenza. E questo spiega perché l'operatore francese sia quello di maggior successo. Ma potrebbe essere un successo di corto respiro perché il 5G cambia tutto.

«Lì ci sarà il vero salto di qualità del mercato: oggi il 4G offre solo più quantità rispetto al 3G - spiega Stefano Sorrentino, che in Value Partners ha la responsabilità del settore Telco - il 5G è invece molto più complesso. E porterà sul mercato una nuova generazione di servizi ad alto valore aggiunto: servizi relativi alla personalizzazione, alla sicurezza, servizi basati sulla geolocalizzazione e sui pagamenti, sull'e-commerce e sui contenuti. Da qui verranno i margini delle telco: la connettività pura non sarebbe in grado di ripagare i costi degli investimenti». Insomma, le offerte quantitative oltre la voce gli sms e i giga illimitati, che già offrono, non possono andare. «Per capire come si sta muovendo il mercato basta guardare ai mercati più tecnologicamente evoluti - continua Sorrentino - Oggi a Hong Kong e Singapore, circa il 40% dei ricavi delle telco di maggior successo arrivano dai servizi e solo, indicativamente, il 60% dalla connettività. In Italia i servizi avanzati oggi pesano appena il 20% dei ricavi dei maggiori operatori».


FINE DI UN CICLO

Siamo dunque alla fine di un ciclo. Il mercato, dopo anni della moltiplicazione incontrollata delle sim, si sta riassetando. Le sim, ossia le linee, sono più o meno stabili a 104,1 milioni, solo mezzo milione più del settembre 2018. Ma la componente che cresce di più sono le sim del M2M, il machine-to-machine, le sim dell'internet delle cose che valgono oltre il

20% del mercato. Di fatto le sim "human" (utenti in carne e ossa) sono ormai "appena" 80 milioni. E la componente che cresce di più è quella business. Il mercato delle linee mobili residenziali, ossia l'unico in cui opera Iliad, è di fatto ridotto a 71 milioni di linee, 2,7 milioni in meno rispetto al settembre 2018 calcola l'Agcom.

In questi numeri c'è la strategia delle telco maggiori. Tim resta il maggior operatore per numero di sim totali (compreso le M2M), e nelle sim Affari, altra componente in crescita e che vale ormai il 12% del totale. Wind3 è il primo operatore nelle residenziali. Per Tim e Vodafone ora l'importante è limitare i danni, tanto gli utenti che vanno via sono quelli più basso spendenti. E comunque ne recuperano una buona quota attraverso i second brand, che comunque fanno traffico sulle loro reti. Per loro l'importante è crescere nei pacchetti di servizi (dalla tv alla sicurezza) e nelle utenze business.

Wind3 è la telco che sta soffrendo di più l'esodo ma in misura poi non eccessiva. Proprio Wind3 - è l'opinione prevalente tra addetti ai lavori e analisti - sta cambiando pelle. Prima era Wind l'operatore low cost, adesso, dopo la fusione con 3, ha deciso di puntare sulla parte medio-alta del mercato: ha appena concluso l'unificazione della rete, integrando infrastrutture e frequenze ex Wind ed ex H3g, investendo 2 miliardi in due anni e ora si trova una delle reti più moderne e performanti tra quelle in attività, dove tra l'altro ha conquistato Fastweb come operatore virtuale, il cui traffico si aggiunge quindi a quello della stessa Iliad. La telco guidata da Benedetto Levi ha infatti annunciato che le sue antenne direttamente gestite sono arrivate a 3.100 delle 2 mila di un anno fa. Ma prima di arri-



Peso: 20-59%, 21-56%


vare alle 20 mila necessarie a coprire in autonomia il territorio italiano ce ne vuole, e il roaming sulla rete di Wind3 durerà ancora a lungo, pesando così sui conti. A settembre Iliad Italia registrava 286 milioni di ricavi nei primi nove mesi, l'ebitda a giugno era negativo per 108 milioni (a settembre non è stato dichiarato). Il capex 2018 era stato di 603 milioni a cui vanno aggiunti i 222 milioni dei primi sei mesi 2019. E ora arriveranno le rate più pesanti degli 1,2 miliardi spesi da Iliad all'asta 5G. Da Iliad confermano che il break even, ossia l'ebitda positivo, arriverà solo con una quota di mercato appena sotto il 10%. Oggi sono al 5%. Devono quindi raddoppiare. Possono farcela. Ma quanto velocemente e a quali costi?

Intanto tutti cercano di fare cassa per trovare le risorse da investire. Lo stanno facendo Tim e Vodafone con la fusione delle torri in Inwit, dove cercano un socio finanziario. Lo sta facendo Vodafone a livello corporate, uscendo dall'Egitto per concentrare le risorse su mercati migliori in Europa. E lo sta facendo pure Iliad. Che in Francia ha ceduto le

sue torri a Cellnex per 2 miliardi e in Italia, dove ha ceduto, sempre a Cellnex, le torri per 630 milioni. Cifra che è circa il doppio di quanto aveva pagato le stesse torri e le frequenze da Wind3, a fine 2017, per entrare sul mercato italiano. Basterà?


Lo si vedrà, certo è che tutto questo ha i suoi costi. Tutti dovranno tenere le spese sotto controllo. Wind3 ha annunciato 1.500 esuberi, anche se c'è un accordo con i sindacati per una gestione la più indolore possibile. Ma anche Iliad sta affinando le sue strategie difensive aumentando il livello di contenzioso sulle regole. Aveva firmato con Tim e Vodafone il ricorso contro l'estensione sul 5G delle ex licenze wi-max di Linkem e Tiscali. Giorni fa ha fatto un ricorso al Tar contro l'accordo tra Fastweb e Tiscali ancora sulle offerte comuni sulla rete 5G. Questo lo ha però presentato da sola. E forse anche il rifiuto all'invito ad entrare in Asstel, l'associazione di **Confindustria Digitale** che riunisce gli operatori delle tlc, può essere il segno di strategie ancora più aggressive. Intanto però girano anche le prime voci sul fatto che

Iliad potrebbe presto considerare offerte di acquisto. In Francia la capogruppo per sostenere il titolo ha organizzato una complessa operazione di buy back il fondatore Xavier Niel ha immesso personalmente nella società 1,4 miliardi. Ma ha dovuto portare la sua quota di controllo dal 50 al 70% circa. Niel sperava che le nuove azioni potessero essere sottoscritte da investitori terzi. Ma alla fine il 92% dell'offerta l'ha dovuta sottoscrivere lui da solo.



1

1 Il consumo di dati mobili in Italia si è più che quadruplicato in 5 anni



Peso: 20-59%, 21-56%




CONFINDUSTRIA


Sezione: ASSOCIAZIONI CONFINDUSTRIA

Inumeri


QUOTE DI MERCATO ITALIANO NELLE SIM "HUMAN"



IL CALO DELLE LINEE MOBILI "HUMAN"



COME CRESCE IL TRAFFICO DATI MENSILE MEDIO PER UTENTE



Luigi Gubitosi
ad di Tim



Benedetto Levi
ad di Iliad Italia




Jeffrey Hedberg
ad di Wind3



Alberto Calcagno
ad di Fastweb



Aldo Bisio
ad di Vodafone Italia



Peso: 20-59%, 21-56%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.



Il documento

Gli industriali a Santelli: un piano per le infrastrutture

L'associazione calabrese scrive alla neopresidente della Regione Calabria:

«Per la nostra terra servono politiche per la crescita e lo sviluppo»

di **Concetta Schiariti**

Non si può più perdere tempo per cambiare il volto economico della Calabria. Nero su bianco, Unindustria Calabria ha recapitato al neo presidente della giunta regionale, Jole Santelli, un cronoprogramma di interventi per traguardare la Calabria al 2030, che stia al passo con la dimensione sostenibile dello sviluppo indicata dall'Onu nell'Agenda 2030. «Il documento che abbiamo redatto indica azioni da condividere ed implementare — dichiara il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca — per favorire l'innalzamento della competitività del territorio attraverso il sostegno ai processi innovativi, alla crescita della produttività, al contenimento delle disuguaglianze accumulate negli ultimi anni e al miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese. Con queste proposte intendiamo concorrere in maniera attiva al disegno delle strategie per lo sviluppo della Calabria. Non solo contribuendo alla definizione di obiettivi generali, ma sottoponendo all'attenzione del governo regionale interventi specifici, che fanno tesoro delle conoscenze e delle esperienze accumulate».

Con in mano la fotografia della crisi regionale, che a livello europeo occupa il

255esimo posto tra le 260 regioni dell'Ue, nel loro documento, gli industriali calabresi puntano ad una Calabria capace di valorizzare e accompagnare specifiche attività imprenditoriali, come la filiera delle costruzioni, le piccole e medie imprese dell'agroalimentare, del manifatturiero, del turismo e dei servi avanzati impegnati nei circuiti internazionali. Nello specifico, con lo sguardo al sistema produttivo, richiamano attenzione al sistema integrato e semplificato degli aiuti attraverso una sua revisione. Necessari sono i meccanismi automatici per il sostegno degli investimenti fino a 100mila euro mentre servono strumenti negoziali per il sostegno di investimenti complessi superiori a 5milioni di euro. Su tutto pongono la messa al regime della piattaforma online per la presentazione, istruttoria, gestione e monitoraggio delle domande di agevolazione. Chiedono, quindi, maggiore coinvolgimento del sistema universitario nell'avvio e nel consolidamento di quelle start up che animano l'ecosistema digitale. Nell'analizzare il sistema delle costruzioni, che ha un'incidenza pari al 12,6% del Pil regionale, (in Italia è fermo all'8,1%), guardano alla rimodulazione delle risorse e degli interventi previsti dal Patto per la Calabria e dal Fondo di Coesione e Sviluppo, finalizzandoli su pochi significativi obiettivi, da finanziare e monitorare periodicamente. Con lo sguardo rivolto alle speci-



Peso:47%



ficità del territorio, puntano ad un Piano pluriennale di infrastrutturazione, capace di pianificare progetti coerenti con le aree urbane regionali. Ma anche ad un Fondo finanziario rotativo per la progettazione, idoneo a supportare le amministrazioni locali con la predisposizione di una banca dati progetti, coerenti con il piano regionale complessivo. Attenzione mirata va, altresì, alla green economy e all'economia circolare. Naturalmente, l'occupazione dei giovani e delle donne è al centro della questione lavoro, che parte da un tasso regionale di occupazione giovanile (15-34 anni) fermo al 30%. Tra le

politiche attive guardano ai programmi per il riorientamento e reinserimento in azienda, e quindi al rifinanziamento di specifiche misure di Garanzia Giovani. Altrettanto interesse chiedono per il Turismo, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e dei parchi naturali, senza dimenticare la competitività del sistema ricettivo. «La nostra regione — conclude Mazzuca — ha bisogno di porre più attenzione all'impresa, perché alla crescita del sistema imprenditoriale corrisponde più occupazione, più sviluppo, più equità sociale e, così, maggiore qualità della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Calabria
Jole Santelli
appena
eletta
presidente
della Regione
Calabria
per il
centrodestra



Peso:47%